


ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO COLLEGIALE INQUIRENTE
DELL'INCHIESTA PUBBLICA RELATIVA AL PROGETTO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO
PER RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
PROPOSTO NEL COMUNE DI SALUSSOLA (BI)
DALLA SOCIETA' "ACQUA & SOLE S.r.l."

Incarico assegnato dalla Provincia di Biella
con determinazione dirigenziale 229 del 28.02.2018

Prof. Giovanni Pietro BERETTA



Prof. Fulvia CHIAMPO



Prof. Corrado MAGNANI



Ing. Giorgio SCHELLINO



Torino, 29 Maggio 2018

INDICE

INDICE	2
1. INTRODUZIONE	3
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO	7
2.1 Discariche per amianto	7
2.2 Piano Regionale Amianto	9
2.3 Piano Paesaggistico Regionale	10
2.4 Piano Regolatore Generale del Comune di Salussola	11
3. ASPETTI TECNICO/PROGETTUALI	13
3.1 La discarica in località Brianco – Comune di Salussola	13
3.2 Il materiale per la costruzione della discarica	17
3.3 L'isolamento dei rifiuti e la riduzione di emissioni dalla discarica	19
3.4 Trattamento di percolato, acque meteoriche, acque di lavaggio delle ruote	24
3.5 Discarica in fase di gestione operativa, post operativa e sorveglianza e controllo	28
3.6 Monitoraggio	34
3.7 Alternative	43
4. ASPETTI AMBIENTALI	53
4.1 Ubicazione del sito rispetto alla pianificazione regionale in materia di rifiuti e amianto	53
4.2 Piano di Tutela delle Acque	58
4.3 Il sistema idrico superficiale e sotterraneo	59
4.4 Dispersioni in atmosfera	69
4.5 Produzione di rifiuti	72
4.6 Paesaggio e pianificazione	73
4.7 Viabilità e traffico	85
4.8 Flora e fauna	89
5. RISCHI PER LA SALUTE DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO	93
6. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI	97
6.1 Aree di tutela	97
6.2 Compensazioni	102
6.3 Piano economico-finanziario	103
CONCLUSIONI	109
ALLEGATI	113

A. V.

1.INTRODUZIONE

La presente relazione è redatta, in attuazione dell'incarico assegnato dalla Provincia di Biella con determinazione dirigenziale 229 del 28.02.2018, dall'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica per la conduzione delle consultazioni del pubblico relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento per rifiuti contenenti amianto proposto nel Comune di Salussola dalla società "Acqua & Sole" S.r.l..

Nel seguito si riassume sinteticamente l'iter procedurale all'interno del quale si sono sviluppate le attività dell'Organismo Collegiale Inquirente.

La società "Acqua & Sole" S.r.l. ha presentato alla Provincia di Biella, in data 16.05.2017, istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. per il progetto denominato "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*". Contestualmente, "Acqua & Sole" S.r.l. ha presentato alla Provincia di Biella l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale necessaria per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16.06.2017, n. 104, in data 20.09.2017 e con successiva rettifica di un documento in data 22.09.2017, la "Acqua & Sole" S.r.l. ha provveduto all'attualizzazione dell'istanza; la Provincia ha dato corso agli adempimenti procedurali previsti.

Con determinazione dirigenziale n. 1445 del 28.12.2017 la Provincia di Biella ha indetto l'inchiesta Pubblica prevista all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (con le indicazioni operative di dettaglio contenute nell'art. 14 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.), per la consultazione del pubblico, nell'ambito della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto in esame.

Con lo stesso provvedimento è stato individuato il palazzo dell'Amministrazione Provinciale di Biella, via Q. Sella n. 12 13900 Biella, quale sede dell'Inchiesta Pubblica.

Con la citata determinazione dirigenziale n. 1445 del 28.12.2017 è stata demandata a successivo Decreto Presidenziale Provinciale la nomina di 2 componenti dell'organismo inquirente di spettanza provinciale ed è stato stabilito di trasmettere la stessa determinazione dirigenziale n. 1445 alla Regione Piemonte ed al Comune di Salussola, ai fini della nomina, da parte di ciascuna delle due Amministrazioni, di un componente per la composizione dell'Organismo Inquirente.

Con determinazione dirigenziale n. 229 del 28.02.2018 dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella è stato costituito l'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica per la conduzione delle consultazioni del pubblico relativamente alle osservazioni scritte pervenute, così composto:

- 1) prof.ssa Fulvia Chiampo, con funzioni di Presidente;
- 2) prof. Corrado Magnani, con funzioni di Componente Esperto;
- 3) prof. Giovanni Pietro Beretta, con funzioni di Componente Esperto;
- 4) ing. Giorgio Schellino, con funzioni di Componente Esperto.

La stessa determinazione dirigenziale n. 229 del 28.02.2018 ha dato atto che la consultazione del pubblico nella forma dell'Inchiesta Pubblica debba concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di efficacia del provvedimento stesso, vale a dire dalla data della prima riunione (7 marzo 2018).

A seguito della nomina effettuata con gli atti sopra richiamati, l'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica ha dato corso alle attività finalizzate all'espletamento dell'incarico ricevuto e si è riunito presso la

sede della Provincia di Biella nelle sedute di seguito elencate: 7 marzo 2018, 14 marzo 2018, 20 marzo 2018, 23 marzo 2018, 28 marzo 2018, 13 aprile 2018.

Nelle sedute dei giorni 20 marzo 2018, 23 marzo 2018 e 28 marzo 2018 si sono tenute le audizioni dei soggetti che hanno presentato, entro il 15 marzo 2018, richiesta di essere ascoltati, di seguito riportati in ordine di audizione:

20 marzo 2018

ASSOCIAZIONE/ENTE	RELATORE
"NO TAV Gruppo Biellese + Rifondazione Comunista Federazione di Biella + Potere al Popolo! + Coalizione Sociale Biellese + Partito Marxista Leninista Italiano Organizzazione di Biella)", Biella	GAMBA Daniele
"Pro Natura Piemonte", Torino	FERRAGATTA Mario
"C.A.R.P. Novara ONLUS", Novara	TOMEI Fabio
"Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella", Vercelli	PAROLA Franco
"Associaz. Culturale Valledora ONLUS Movimento Valledora", Cavaglià (BI)	RIVA Alba

23 marzo 2018

ASSOCIAZIONE/ENTE	RELATORE
Soggetti residenti nell'intorno rappresentati dall'avv. P. Botasso	CORSANO Enrico
"Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", Vercelli	ZACCARIA Carlo
"Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", Vercelli	BIOLLINO Elvio
"Comitato Salussola Ambiente è Futuro", Salussola (BI)	MAGNONE Simonetta
"Tenuta Agricola Castello + Azienda Agricola Zaccaria Silvio + Società Agricola Guerrini F.lli S.S.", Salussola (BI)	GUERRINI Luca
"Movimento Cinque Stelle", Cossato (BI)	ANDRISSI Gianpaolo
"Movimento Cinque Stelle", Biella	CONTI Ezio

28 marzo 2018

ASSOCIAZIONE/ENTE	RELATORE
Amministrazione Provinciale di Vercelli	ANDORNO Pier Mauro
Comune di Verrone (BI)	BOSSI Cinzia
Comune di Cerrione (BI)	ZERBOLA Anna Maria
Comune di Carisio (VC)	PASQUINO Pietro
Comune di Santhà (VC)	ARIOTTI Angela
Comune di Salussola (BI)	CABRIO Carlo
Comune di Roppolo (BI)	BOLTRI Giorgio
Comune di Tronzano V.se (VC)	CHEMELLO Andrea
Società "Acqua & Sole"	BARONE Federica

Di seguito è riportato l'elenco delle osservazioni e dei documenti acquisiti agli atti della Provincia di Biella ai fini dell'inchiesta pubblica:

- Coordinamento Ambientalista Rifiuti Piemonte (CARP), 2 gennaio 2018 (prot. n. 155 del 03/01/18
- Movimento Valledora, 9 febbraio 2018 (prot. n. 3912 del 13/02/2018);



- Coldiretti Vercelli e Biella, 9 febbraio 2018 (prot. n. 3736 del 09/02/2018);
- Pro Natura Piemonte, 10 febbraio 2018 (prot. n. 3883 del 13/02/2018);
- NO TAV – Gruppo Biellese, Rifondazione Comunista – Federazione di Biella, Potere al Popolo – Biella, Coalizione Sociale Biellese, PMLI – Organizzazione di Biella, 12 febbraio 2018 (prot. n. 3895 del 13/02/2018);
- Studio Legale Avv. Paolo Botasso, 12 febbraio 2018 (prot. n. 3885 del 13/02/2018) e “nota a verbale audizione soggetti residenti” del 22 marzo 2018 (prot. n. 7223 del 23/03/2018);
- Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, prot. n. 549 del 13 febbraio 2018 (prot. n. 3909 del 13/02/2018);
- Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, 13 febbraio 2018 (prot. n. 3941 del 13/02/2018);
- Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Biella, a firma di Antonella Buscaglia e Giovanni Rinaldi, 14 febbraio 2018 (prot. n. 3863 del 13/02/2018);
- Comitato Salussola Ambiente è Futuro, note in data 14 febbraio 2018 (prot. n. 3988 del 14/02/2018), in data 9 aprile 2018 (prot. n. 8492 del 09/04/2018) e integrazioni rese in data 1 marzo 2018 (prot. n. 5466 del 01/03/2018 + 5529 del 01/03/2018, entrambe dichiarazioni dell'Ordine Provinciale dei Medici, la seconda con firma su documento cartaceo);
- Tenuta Agricola Castello di Turletti Carlo & C., Azienda Agricola Zaccaria Silvio di Zaccaria Carlo, Società Agricola Guerrini F.lli S.S., 21 febbraio 2018 (prot. n. 4710 del 22/02/2018);
- M5S Piemonte gruppo di Cossato, a firma di Manuela Mattei, in data 12 febbraio 2018 (prot. n. 3843 del 13/02/2018);
- Comune di Verrone, nota prot. n. 820 del 27 febbraio 2018 (prot. n. 5273 del 27/02/2018);
- Comune di Carisio, nota prot. n. 938 del 26 febbraio 2018 (prot. n. 5189 del 27/02/2018) e nota presentata in data 28 marzo 2018 (prot. n. 7622 del 28/03/2018);
- Comune di Santhià, nota prot. 3882 del 27 febbraio 2018 (prot. n. 5211 del 27/02/2018);
- Provincia di Vercelli, nota prot. n. 5223 del 27 febbraio 2018 (prot. n. 5201 del 27/02/2018);
- Comune di Cerrione, D.C.C. n. 31 del 29 luglio 2017 (prot. n. 5883 del 07/03/2018);
- Comune di Tronzano V.se, nota prot. n. 1553 del 26 febbraio 2018 (prot. n. 5135 del 26/02/2018) e prot. n. 2424 del 28/03/2018 (prot. n. 7709 del 29/03/2018);
- Comune di Mottalciata, D.G.C. n. 20 del 15 marzo 2018 (prot. n. 6721 del 19/03/2018);
- Comune Villanova Biellese, D.C.C. n. 11 del 27 marzo 2018 (prot. n. 7977 del 03/04/2018);
- Comune di Salussola, D.C.C. n. 19 del 19 luglio 2017 e documentazione prodotta in data 28 marzo 2018 (prot. n. 7652 del 28/03/2018 – Relazioni Prof. Beretta e Prof. Palin);
- Comune di Roppolo, D.G.C. n. 5 del 26 febbraio 2018 (prot. n. 6265 del 13/03/2018).

Nella seguente relazione sono commentate le osservazioni, presentate da vari soggetti, che illustrano elementi tecnici, pianificatori, ambientali e sanitari inerenti il progetto e che potranno essere di supporto al processo istruttorio decisionale.

I documenti che riportano Delibere e decisioni di Enti sono stati comunque presi in considerazione nel formulare i commenti della Commissione.

A. P.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO

2.1 Discariche per amianto

Nel settore del confinamento dei rifiuti mediante la realizzazione di discariche le Migliori Tecniche Disponibili per massimizzare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento sono costituite dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" a cui si deve fare riferimento.

Si riprendono di seguito a titolo riassuntivo le indicazioni normative che interessano la realizzazione e gestione delle discariche che accettano rifiuti contenenti amianto.

DM 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005

.....

Art. 6 Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

.....

7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

.....

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.

Allegato 2

Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto

1. Principi.

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

- a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n.248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

Tabella 1

Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati

Parametro

Valori

Contenuto di amianto (% in peso)	≤ 30
Densità apparente (g/cm ³)	> 2
Densità relativa (%)	> 50
Indice di rilascio	< 0,6

1. Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalità e criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 2.

2. Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto.

Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.

Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.

Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.

Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area.

Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale.

Nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, si applicano le disposizioni di cui al titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DM 24 giugno 2015 - Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. (Gazzetta Ufficiale n.211 del 11 settembre 2015)

.....

3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue.

3.1 Analisi del rifiuto

A.B.

Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.

La densità apparente è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densità assoluta è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La densità relativa è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.

L'indice di rilascio I.R. è definito come:

I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).

L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e solidità.

La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.

La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza e controllo.

3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità».

2.2 Piano Regionale Amianto

Il Piano Regionale Amianto 2016-2020 è stato approvato in data 1 marzo 2016 con Deliberazione del Consiglio regionale n. 124-7279.

Il Piano, suddiviso in più sezioni che considerano gli aspetti sanitari ed ambientali legati alle problematiche dell'amianto, si sviluppa su di un arco temporale di 5 anni in conformità alla L.R. 30/2008 e si pone come un documento orientato a delineare gli obiettivi prioritari e le strategie generali, rimandando alla Giunta regionale, tramite propri atti, la definizione e la realizzazione di programmi operativi e di progetti.

Il Piano spazia dalla mappatura dell'amianto di origine naturale ed antropica, alla bonifica dei siti, allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto a questioni di carattere sanitario. Le azioni sono mirate a dare seguito alle attività di mappatura, mediante progressivi approfondimenti a scala locale e regionale, a definire indicazioni per la gestione delle problematiche relative ad attività lavorative in presenza di amianto in matrice naturale.

Per quanto riguarda la bonifica dei siti, i principali obiettivi per il periodo di validità del Piano sono il completamento della bonifica degli edifici scolastici di proprietà pubblica, l'incentivazione delle bonifiche dei privati mediante servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto, la qualificazione dei soggetti abilitati alla redazione dei Piani di Manutenzione e Controllo e della valutazione dello stato di degrado dei

manufatti contenenti amianto. Relativamente ai siti di interesse nazionale di Balangero e di Casale Monferrato gli obiettivi principali consistono nel completamento della bonifica del territorio perimetrato.

All'interno delle tematiche di carattere ambientale, il Piano comprende una sezione specifica che considera le problematiche di smaltimento e ove sono riportati l'esame dei flussi di produzione e conferimento in discarica di rifiuti contenenti amianto e la ricognizione degli impianti di smaltimento in esercizio. Sul territorio piemontese risultano 4 impianti, uno dei quali dedicato alla bonifica del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato e pertanto autorizzato a ricevere unicamente i rifiuti provenienti dalle bonifiche dell'area perimetrata del casalese che comprende 48 Comuni. A servizio della restante parte del territorio piemontese risultano pertanto 3 impianti, la cui disponibilità di volumetria, al momento della redazione del Piano, era prossima a 500.000 m³.

Le stime riportate nel Piano sulla base delle attività di mappatura della presenza di amianto di origine antropica indicano una quantità di coperture in cemento-amianto pari a 50-70 milioni di m², tale dato si traduce in una stima della volumetria necessaria allo smaltimento prossima a 2 milioni di m³.

A fronte di tale situazione, pur non individuando siti per lo smaltimento, il Piano suggerisce possibili soluzioni finalizzate all'accelerazione del processo di risanamento del territorio piemontese, quali:

- autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dell'amianto;
- autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discarica attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto;
- promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;
- promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili.

Rispetto ai punti sopra elencati, il Piano non ha inteso individuare specifici siti per lo smaltimento.

2.3 Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.

L'azione di tutela del Piano comporta il coinvolgimento degli enti locali, tramite i Comuni chiamati ad avviare il processo di revisione dei propri strumenti urbanistici, al fine di recepire le previsioni del Piano.

La struttura del Piano si sostanzia nel riconoscimento di 76 ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio regionale, nella definizione di obiettivi per la qualità paesaggistica e, a livello normativo, nella definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni rivolte agli altri strumenti di pianificazione. Il Piano prefigura un percorso di adeguamento che vede nella copianificazione lo strumento prioritario per garantire l'attuazione condivisa delle politiche derivanti dai principi della Convenzione europea del paesaggio, nonché di quelle più stringenti e prescrittive contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La formazione del Ppr è stata avviata congiuntamente con il nuovo Piano territoriale regionale, giunto ad approvazione nel 2011. Le finalità di entrambi i Piani si strutturano secondo cinque strategie:



- strategia 1: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, tesa a sostenere l'integrazione tra la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale e le attività imprenditoriali a essa connesse;
 - strategia 2: sostenibilità ambientale, efficienza energetica, indirizzata a promuovere l'ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse;
 - strategia 3: integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica, finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest nell'ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione europea;
 - strategia 4: ricerca, innovazione e transizione produttiva che individua le localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema regionale;
 - strategia 5: valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali, che coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale
- Il Ppr detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui agli articoli 134, comma 1, lettere a) e c), e 157 del Codice, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme del Ppr.

2.4 Piano Regolatore Generale del Comune di Salussola

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Salussola (P.R.G.C.) è stato approvato con D.G.R. n. 10266 del 05/07/2010.

L'area d'intervento è azionata come "area agricola" normata al capo V art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione "USI AGRICOLI".

Secondo quanto riportato nel progetto, il territorio agricolo è costituito dall'insieme di tutte le aree destinate ad attività agricole o zone agricole, da normarsi ai sensi dell'art. 25 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, e comprende tutte le porzioni del territorio destinate all'esercizio dell'agricoltura e della selvicoltura, ovvero recuperabili alla produzione agricola, o comunque direttamente connesse con la produzione agricola.

Inoltre "L'area su cui si intende realizzare l'intervento proposto è classificata dal PRGC come area agricola il cui utilizzo agricolo è inficiato dalle caratteristiche di giacitura, difficoltà di irrigazione e di lavorazione, (cfr. NTA del Piano Regolatore Generale del Comune di Salussola).

Lo strumento urbanistico è in contrasto con la localizzazione dell'impianto in progetto, ma nel caso che venga rilasciata l'autorizzazione la destinazione d'uso è automaticamente variata rispetto allo strumento urbanistico vigente del Comune di Salussola.

Ciò in ragione del fatto che la discarica in progetto rientra all'interno di quelli sottoposti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

L'area dal punto di vista geologico è inserita nella classe iia che è così descritta: *"porzioni di territorio dove esiste una sola condizione di pericolosità geomorfologica o idrogeologica o idrologica, moderata e superabile con l'adozione ed il rispetto di accorgimenti a livello del singolo lotto o della singola area omogenea".*

All'interno delle aree ricadenti in classe IIa non si segnalano limitazioni all'uso urbanistico, previa adozione di accorgimenti tecnici tali da superare le problematiche di rischio presenti, realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio.

Come riportato nelle Norme di attuazione geologico-tecniche (N.T.A.G.) a corredo del PRGC si sottolinea, tuttavia, che nelle aree inserite in classe IIa non sono consentiti piccoli interventi sottofalda quali interrati e seminterrati di tipo privato. Sono invece consentiti interventi nell'ambito di opere pubbliche non altrimenti localizzabili previa adozione di specifiche tecnologie in grado di risolvere l'interferenza con la falda superficiale con adeguati margini di sicurezza.

A.B.

3. ASPETTI TECNICO/PROGETTUALI

3.1 La discarica in località Brianco – Comune di Salussola

La discarica è prevista per una volumetria lorda pari a circa 1.864.987 m³, corrispondente ad una capacità di smaltimento effettiva pari a 1.491.989 m³ che intende soddisfare l'esigenza regionale di smaltimento evidenziata nel Piano Amianto 2016-2020, approvato con D.C.R. n. 124-7279 del 01/03/2016.

Si prevede una suddivisione in 6 lotti contigui di coltivazione per una durata di circa 13 anni di attività.

Si riporta nel testo del progetto che "Si ritiene importante evidenziare che i rifiuti speciali sottostanno al libero mercato, pertanto non sono soggetti ad una pianificazione stringente".

L'impianto copre una superficie di circa 80.000 m², con una profondità massima del fondo scavo rispetto al piano campagna e pari a 15 m mentre l'elevazione in gronda (al bordo esterno della discarica) è pari a 17 m.

La quota media dell'area è di 233,19 m s.l.m. e la profondità massima da raggiungere nella discarica sarà di 219.90 m s.l.m..

La discarica (monodedicata) è destinata allo smaltimento di un'unica tipologia di rifiuto classificato con codice CER 17 06 05* e costituita esclusivamente da materiali da costruzione contenenti amianto (in matrici resinoidi o cementizie).

Come forma di autosmaltimento verranno conferiti in discarica anche i rifiuti connessi esclusivamente alla gestione della discarica, identificati dai codici CER 17 06 05* Retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato opportunamente cementificati e anche 15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose - Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate nel sito dagli operatori/presidi inerenti il box di intervento.

Onde evitare la dispersione delle fibre di amianto i rifiuti sono conferiti in bancali sigillati con materiale plastico previa opportuna verniciatura specifica durante le operazioni di bonifica.

Possibili criticità di impatto sono dovute:

- grande dimensione della discarica che soddisfa l'intera esigenza regionale in un unico impianto;
- durata della gestione ordinaria in 14 anni;
- durata della gestione di post chiusura (30 anni);
- dispersioni accidentali di microfibre.

OSSERVAZIONI

COMUNE DI CARISIO

A – 1 - Il progetto non è coerente con le linee di indirizzo scelte dalla Regione Piemonte, che raccomanda di privilegiare soluzioni alternative rispetto alla realizzazione di nuove discariche; tanto più che in Piemonte, ed addirittura nel Biellese, esistono siti minerari dismessi, già valutati idonei per lo smaltimento di rifiuti di amianto.

MOVIMENTO VALLEDORA

A - E' del tutto evidente che solo un ambiente confinato è in grado di bloccare la dispersione delle fibre di amianto e solo le ex miniere in sotterraneo (opportunamente predisposte e selezionate) possono soddisfare tale requisito.

Il Piano amianto regionale prevede infatti che i siti idonei debbano essere "in sotterraneo" come indicato a pag. 28, punto 3: ... *promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;*

B - Poiché è richiesta l'autorizzazione per una discarica con parametri per 'rifiuti non pericolosi' non si ritiene opportuno autorizzare lo smaltimento di rifiuti pericolosi. La scarsa quantità di materiale prodotto all'interno del sito con queste caratteristiche fanno sì che possa essere smaltita in un sito adatto e evitare che ci sia la possibilità che siano smaltiti materiali non idonei di provenienza esterna.

MOVIMENTO 5 STELLE BIELLA

A - Dal punto di vista ambientale, c'è da osservare che nel progetto la discarica è presentata come una struttura di superficie, dunque soggetta all'erosione degli agenti atmosferici (ordinari e straordinari) che potrebbero usurare le protezioni previste. La concezione di raccogliere l'amianto in discariche di superficie (in località Brianco si noterà anche da lontano una "collinetta" artificiale che tra l'altro potrebbe deturpare un territorio a vocazione agrituristica) ci appare in controtendenza con le ultime buone pratiche legate al trattamento rifiuti.

Si veda qui la proposta di legge M55 per realizzare discariche di amianto interrate in ex miniere dismesse, proposta depositata dal consigliere Gianpaolo Andrissi in Regione Piemonte:

[http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegfo ... ngo=100180](http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegfo...ngo=100180)

B - Alla luce della richiesta del proponente di conferire rifiuti non pericolosi, questo particolare è già di per sé molto preoccupante poiché anche la minima infiltrazione di un'eventuale sostanza nociva (sia essa solida o liquida) potrebbe compromettere irrimediabilmente la potabilità delle acque destinate al consumo umano.

MOVIMENTO 5 STELLE PIEMONTE GRUPPO DI COSSATO

A - Dal punto di vista ambientale, c'è da osservare che nel progetto la discarica è presentata come una struttura di superficie, dunque soggetta all'erosione degli agenti atmosferici (ordinari e straordinari) che potrebbero usurare le protezioni previste. La concezione di raccogliere l'amianto in discariche di superficie (in località Brianco si noterà anche da lontano una "collinetta" artificiale che tra l'altro potrebbe deturpare un territorio a vocazione agrituristica) ci appare in controtendenza con le ultime buone pratiche legate al trattamento rifiuti.

Si veda qui la proposta di legge M55 per realizzare discariche di amianto interrate in ex miniere dismesse, proposta depositata dal consigliere Gianpaolo Andrissi in Regione Piemonte:

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegfo/datiiter.do?numAttoLungo=100180>

B - Alla luce della richiesta del proponente di conferire rifiuti non pericolosi, questo particolare è già di per sé molto preoccupante poiché anche la minima infiltrazione di un'eventuale sostanza nociva (sia essa solida o liquida) potrebbe compromettere irrimediabilmente la potabilità delle acque destinate al consumo umano.

PRO NATURA PIEMONTE

La scrivente Pro Natura Piemonte esprime i suoi dubbi sull'opportunità di autorizzare questo progetto, in quanto:

- si ha una perdita irreversibile di terreno agricolo,
- la sopraelevazione dell'abbancamento (17 metri fuori terra) non tranquillizza sulla stabilità del materiale e sull'efficacia del previsto recupero ambientale,
- il sito si trova in area di ricarica della falda utilizzata per il consumo umano e un'eventuale dispersione del materiale nelle falde profonde provocherebbe una contaminazione di cui non è dimostrata l'innocuità,
- l'amianto non perde la sua nocività con il trascorrere del tempo, si rende perciò necessaria l'individuazione di siti di smaltimento che garantiscano per sempre l'impossibilità di dispersione nell'aria.

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

Osservazione N° 5

Più volte, lungo l'esame della pratica, leggiamo il Proponente affermare di essersi avvalso delle B.A.T. (BEST AVAILABLE TECHNIQUES), ovvero le "migliori tecnologie disponibili".

Riteniamo che questa sia una affermazione molto lontana dalla realtà: viene invece proposto il modello di discarica che tecnologicamente rappresenta in assoluto il peggiore tra tutti quelli esistenti, il meno indicato sia dal piano regionale che dalla Unione Europea. Infatti Regione Piemonte ed Europa indicano, come miglior metodo di smaltimento, quello IN PROFONDITA' in miniera, perché permette il confinamento del rifiuto, riducendo decisamente la possibilità che si disperdano in atmosfera le fibre di amianto. Qui invece si propone uno scavo su area agricola, a ridosso di zone naturali boscate, in adiacenza a terreni agricoli caratterizzati da produzioni alimentari inserite in disciplinari a denominazione di origine protetta, per poi realizzare una elevazione rispetto al piano di campagna di 17 metri, che aumenta di molto la superficie esposta da sigillare, esponendo il territorio ad una ricaduta di fibre di amianto difficile da valutare. Inoltre queste "migliori tecniche attualmente disponibili" sono tali solo se vantano almeno tre stabilimenti funzionanti analoghi in Europa.

Commenti

Risulta evidente che è stata operata una scelta di costruzione di una grande discarica, la cui volumetria utile è stata prevista per l'intera necessità stimata per la Regione Piemonte.

Ciò comporta un evidente impatto localizzato su un'unica area ed inoltre con una durata di decine di anni se si considerano la gestione operativa e la gestione post operativa dell'impianto.

La realizzazione di discariche per smaltimento dell'amianto (in merito alle discariche di rifiuti pericolosi) non viene vietata dalla Proposta della Regione Piemonte per la gestione delle aree di ricarica degli acquiferi, nelle quali è situato l'impianto in progetto.

Molte delle osservazioni presentate si concentrano sulla dimensione della discarica che dovrebbe potenzialmente risolvere il problema dell'intera Regione e in alcune se ne richiede almeno un ridimensionamento alla scala del Quadrante 4 – Piemonte settentrionale.

Inoltre viene ripreso il concetto di localizzazione in miniere dismesse, come riportato nella D.G.R. 20/02/2017 n. 254693.

A tal proposito si osserva che all'estero (Germania) l'attività di smaltimento dei rifiuti speciali in miniere viene praticata per quelle che hanno estratto particolari litotipi (salgemma); ciò anche in relazione alla necessità di affrontare problemi come quelli di abbassamento del suolo connessi al particolare comportamento meccanico di queste rocce.

Lo smaltimento dei rifiuti negli impianti in sotterraneo avviene in big-bags, fusti o sfusi a seconda delle esigenze operative e della qualità dei materiali, che sono sottoposti anche a test di resistenza meccanica.

A livello regionale manca in pratica questo tipo di rocce e di strutture geologiche nel sottosuolo, mentre altre rocce evaporitiche alternative potrebbero essere rappresentate dai gessi.

In Italia questa attività non viene attualmente praticata e si ricorda che una simile localizzazione, per garantire la stabilità nello spazio e nel tempo, dovrebbe però considerare (per la specificità geologica del territorio nazionale) la presenza di fenomeni endogeni (sismicità e movimenti verticali del suolo) ed esogeni (dissesti), oltre il comportamento meccanico ed idraulico delle rocce incassanti.

Il D.Lgs. 36/2003 considera sia le discariche che i depositi sotterranei che così sono definiti:

f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale.

Inoltre le caratteristiche che devono avere gli impianti di smaltimento dei rifiuti in sotterraneo sono riportate nell' ALLEGATO 1 all'art. 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI DEPOSITO SOTTERRANEO DEI RIFIUTI dello stesso D.Lgs., originariamente considerate anche per lo smaltimento nel territorio nazionale dei rifiuti radioattivi.

Le caratteristiche dei rifiuti che si intendono smaltire (cemento amianto) secondo la normativa consentono che in una discarica per rifiuti non pericolosi possa essere smaltito un rifiuto pericoloso.

Poiché il rifiuto in questione non è solubile, degradabile o volatile (dal punto di vista chimico-fisico) ma la pericolosità deriva dall'emissione di microfibre che possono essere trasportate verso potenziali bersagli, si giustifica tale condizione di confinamento dei rifiuti (si veda il DM 27 settembre 2010).

Inoltre, essendo la localizzazione dell'impianto all'interno della zona di ricarica delle falde profonde, la Regione Piemonte richiede garanzie supplementari rispetto al D.Lgs. 36/2003 rispetto al confinamento dei rifiuti, incrementando lo spessore dell'impermeabilizzazione e il suo miglioramento.

Infatti la D.G.R. 02/02/2018, n.12-6441 prevede che:

"discariche per rifiuti non pericolosi ammesse con spessore dell'impermeabilizzazione al di sotto e alle pareti della discarica che passa da ≥ 1 m a $\geq 2,5$ m, le cui caratteristiche restano quelle previste al punto 2.4.2. dell'Allegato 1 del d.lgs. 13.01.2003, n. 36;" con possibile inserimento anche di un geocomposito bentonitico.

Va poi ricordato che il DM 248/2004 - Regolamento per effettuare il recupero dei prodotti e beni contenenti amianto, illustra alcune disposizioni in merito alla gestione e al conferimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto ed inoltre elenca i principali trattamenti che possono operare la sua trasformazione mineralogica, modificando in modo irreversibile la struttura cristallina del minerale e consentendo un successivo possibile impiego come un materiale inerte.



Ciò anche in relazione alle sollecitazioni pervenute dalla risoluzione "Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente" approvata dal Parlamento europeo il 14 marzo 2013, nella quale si invitavano gli Stati membri alla progressiva eliminazione dell'amianto nel minor tempo possibile.

Tale risoluzione riportava che nessuna area nella quale viene smaltito l'amianto può ritenersi sicura, in quanto le fibre non si distruggono e rimangono nell'ambiente, quindi qualunque progetto di inertizzazione è preferibile alla discarica.

Per attuare queste trasformazioni, secondo l'attuale tecnologia è necessaria la costruzione di appositi e complessi impianti industriali che lavorano i rifiuti con processi chimici ad alta temperatura e pressione (uso di acidi forti con o senza macinazione per rottura delle fibre) o per processi termici ad alta temperatura (800-1200 °C).

La presenza di numerosi brevetti (qualche decina negli ultimi anni) testimonia l'interesse per questa problematica complessa, ma anche la mancanza di una tecnica applicabile alla scala industriale, stante la volumetria da sottoporre a trattamento, con costi ed impatto ambientale rilevanti.

3.2 Il materiale per la costruzione della discarica

Il materiale destinato alla costruzione della discarica (sia per l'impermeabilizzazione di fondo e delle pareti che per il drenaggio di fondo) viene considerato provenire dallo scavo di terreni in sito.

Viene quindi effettuato un calcolo basato sulle risultanze delle indagini in sito e in laboratorio.

Nella Relazione geologica le risultanze delle elaborazioni sono basate sui dati provenienti dalla Campagna geognostica (1998), dalla Banca Dati Geotecnica dell'Arpa Piemonte (2006) (Tabella i), dalla prima campagna di indagini (2016) (Tabella j) e seconda campagna di indagini (2017) (Tabelle m, n).

Nel livello limoso-argilloso (LA), per la realizzazione delle barriere impermeabili e ghiaioso-sabbioso-limoso (GSL), per i drenaggi delle acque di infiltrazione, le frazioni granulometriche sono risultate mediamente le seguenti (valori in %):

Litotipo	LA	GSL
Ghiaia	(tracce)	41,3
Sabbia	15	33,6
Limo	54	
Argilla	29	25,2

Per la costruzione dei drenaggi si avrebbe un valore del 16,4% della frazione granulometrica necessaria ($\phi = 16-60$ mm) derivante da GSL.

Data la provenienza dei litotipi (Fluvioglaciale Riss) non sono descritte eventuali alterazioni dei materiali grossolani che potrebbero condizionare la percentuale effettivamente utilizzabile di ghiaie nella realizzazione dei drenaggi.

Alla luce di tali disponibilità locali è stato effettuato un calcolo dei materiali naturali necessari alla costruzione della discarica in progetto.

Le necessità di materiali naturali sono esplicitate nella Rel. 6 – Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina rifiuti.

Materiale	Spessore medio (m)	Incidenza su altezza di scavo totale (%)	Volume scavato (m ³)
Top soil	0.41	2.8	23320
Argilla	4.17	27.8	234809
Terreno misto	10.41	69.4	586219
Totale	15	100	844349

La volumetria derivante dalla granulometria 16-60 mm per la realizzazione dei dreni e da assoggettare a vagliatura è presente nel terreno misto in percentuale del 16.4% e quindi con 79022 m³ a fronte di una necessità calcolata in 72259 m³. Il materiale ghiaioso proverrà da un impianto mobile di vagliatura da installare sul posto e di cui sono riportate le caratteristiche e le modalità di funzionamento.

La vagliatura verrà effettuata sul materiale di scavo locale per ottenere un materiale ghiaioso che deve essere utilizzato nella costruzione dei drenaggi della discarica. La sequenza delle operazioni di vagliatura, effettuata in caso di necessità del materiale nella fase di costruzione della discarica, può essere articolata secondo quanto descritto nella Rel. 6 - Piano di utilizzo terre e rocce da scavo.

Non sono considerati particolari impatti dell'attività di vagliatura.

L'impianto costituito da un vaglio mobile verrà localizzato in un'area dedicata, in quanto sarà predisposta un'area di circa 50.000 m², destinata anche agli stoccaggi intermedi delle terre scavate.

Possibili criticità di impatto sono dovute a:

- esigenza di disporre in sito di un impianto di selezione e separazione granulometrica dei materiali geologici;
- eterogeneità dei materiali geologici che possono modificare la frazione grossolana da quella fine ottenibile dalla vagliatura;
- alterazione della frazione grossolana (derivante da depositi del Fluvio-glaciale Riss) che ne determina frantumazione e modifica delle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche;
- margine ristretto di materiale di riserva (inferiore al 10% con le attuali previsioni progettuali);
- insufficienza del materiale fine in relazione alla necessità di incrementare lo spessore della barriera di fondo, da 2 m come proposto nel progetto a 2.5 m come richiesto dalla "Proposta di disciplina regionale ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (articolo 24, comma 6, delle Norme di Piano del PTA) "per le Aree di ricarica degli acquiferi profondi;
- esigenza di ricorrere ad un approvvigionamento esterno dei materiali.

OSSERVAZIONI

MOVIMENTO VALLEDORA

A - Dall'esame della relazione 6, Piano di utilizzo terre e rocce da scavo, si evince che verrà scavato (e riutilizzato in loco) l'intero materiale scavato, che ammonta a circa 425.000 mc (pag. 4). Ciò è però in contraddizione con quanto riportato nella Rel. 1 – Relazione tecnica, dove si cita la quantità di 840.437 mc. (pag. 13). Poiché è una condizione essenziale che il materiale sia interamente riutilizzato nel sito è necessario



chiarire la quantità effettiva onde non incorrere in coltivazione di cava abusiva (o, più probabilmente, lasciando gli abitanti in balia della polvere e del degrado, ben oltre gli anni di durata dell'impianto).

PROVINCIA DI VERCELLI

Il Piano di Gestione delle Terre e Rocce da scavo prevede una durata pari alla durata della discarica stessa, con ingenti volumi scavati e riutilizzati in situ. La gestione di tale piano comporta la necessità di disporre di grossi volumi di stoccaggio di materiali scavati per il successivo trattamento e riutilizzo. Mancano le specifiche di dettaglio dell'impianto di vagliatura dei materiali di scavo, che costituisce una fonte di emissioni diffuse da autorizzare nell'ambito dell'A.I.A..

Commenti

Si evidenzia che l'impianto osserva i criteri di realizzazione previsti dal D.Lgs. 36/2003 per le discariche di rifiuti non pericolosi, ma inserendo ulteriori barriere alla eventuale migrazione di contaminanti.

Un fattore che viene evidenziato nel progetto riguarda l'autosufficienza di approvvigionamento di materiali, che deriveranno dalla realizzazione di un impianto in sito di selezione granulometrica per la produzione di materiali fini (impermeabilizzazione) e grossolani (drenaggio).

Si osserva comunque che:

- *nell'attuale sviluppo del progetto si ha un margine ristretto di riserva (inferiore al 10%) della volumetria di materiali disponibili e ciò non risulta cautelativo con l'impostazione di autosufficienza proposto, stante l'eterogeneità del sottosuolo e la qualità dei litotipi da selezionare, con possibile necessità di loro acquisizione esterna (incremento di costi, traffico veicolare, consumo di risorse, etc.);*
- *l'eterogeneità dei litotipi, in particolare per l'impermeabilizzazione dell'impianto, viene evidenziata anche dalla descrizione delle stratigrafie dei sondaggi che sono stati realizzati in merito alla presenza e alla volumetria dell'unità denominata nel progetto UG1;*
- *una carenza di materiali si verifica applicando i criteri di impermeabilizzazione previsti dalla proposta della Regione Piemonte per la realizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi, che vede un incremento dello spessore dell'impermeabilizzazione a 2.5 m;*
- *una parziale insufficienza è dovuta anche alle caratteristiche di permeabilità dei materiali, evidenziata dalle prove in situ effettuate, che hanno ricavato in un caso un valore di conducibilità idraulica appena superiore a quello dei materiali da utilizzare nella costruzione dell'impermeabilizzazione dell'invaso.*

Per la produzione dei materiali da impiegare nella costruzione della discarica si prevede di utilizzare un vaglio che potrebbe avere un impatto dal punto di vista delle emissioni di polveri e di rumore che però non sono trattati nel progetto presentato.

3.3 L'isolamento dei rifiuti e la riduzione di emissioni dalla discarica

L'isolamento dei rifiuti e la salvaguardia ambientale rispetto alle emissioni è stata prevista mediante A) i sistemi di impermeabilizzazione e B) di drenaggio del percolato.

Ciò in ragione della natura dei rifiuti (non solubili e non degradabili) che si prevede di smaltire nell'impianto.

A) L'impermeabilizzazione del fondo della discarica è costituita, partendo dal basso verso l'alto, dai seguenti strati:

- a) Una barriera di confinamento artificiale, sostitutiva di quella geologica naturale, costituita da un primo strato di argilla di spessore pari ad 1 m e conducibilità idraulica $k \leq 10^{-9}$ m/s;
- b) Una barriera di confinamento artificiale supplementare, costituita da un secondo strato di argilla con conducibilità idraulica $k \leq 10^{-9}$ m/s, dello spessore pari a 1 m, ad ulteriore garanzia dell'impermeabilizzazione del corpo di discarica;
- c) Un ulteriore pacchetto di confinamento realizzato mediante materiali artificiali ovvero tramite accoppiamento di un geocomposito bentonitico ed una geomembrana (telo) in HDPE dello spessore pari a 2 mm.

L'impermeabilizzazione delle pareti della discarica prevede, partendo dal basso verso l'alto, i seguenti strati:

- a) Una barriera di confinamento artificiale, sostitutiva di quella geologica naturale, costituita da uno strato di argilla di spessore pari ad 1 m e conducibilità idraulica $k \leq 10^{-9}$ m/s;
- b) Una barriera di confinamento artificiale supplementare, costituita da un secondo strato di argilla con conducibilità idraulica $k \leq 10^{-9}$ m/s, dello spessore pari a 1,2 m, ad ulteriore garanzia dell'impermeabilizzazione del corpo di discarica;
- c) Un ulteriore pacchetto di confinamento realizzato mediante materiali artificiali ovvero tramite una geomembrana (telo) in HDPE dello spessore pari a 2 mm.

La barriera di confinamento di fondo vasca viene protetta mediante posa di un geotessile non tessuto T.N.T..

Al di sopra del pacchetto di impermeabilizzazione viene poi posato uno strato di materiale drenante, di spessore pari a 50 cm, costituito da materiale lavato e arrotondato di pezzatura pari a 20-40 mm, per il cui dettaglio ulteriore si rimanda al paragrafo 4.4.2.

Sulle sponde invece, al di sopra della geomembrana in HDPE, viene posata una georete accoppiata a T.N.T. (geocomposito drenante), avente la duplice funzione di proteggere il telo e drenare le scarpate.

La compattazione dell'argilla in discarica avverrà mediante riporto di strati paralleli orizzontali di spessore massimo pari a 20 cm fino a raggiungere uno spessore complessivo di 2 m. La compattazione dovrà essere tale da garantire omogeneità delle proprietà idrauliche, assicurando una conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s.

A conferma delle caratteristiche di permeabilità del substrato geologico sono state effettuate da NSA di Robassomero n. 6 prove di permeabilità in sito con attrezzatura (permeometro Boutwell) dedicata alle misure in corpi geologici a bassa permeabilità e generalmente effettuate sul sistema barriere impermeabili di una discarica (Tabella), stimando un valore medio di $7.6 \cdot 10^{-10}$ m/s.

Prova	Profondità (m da p.c.)	k (m/s)
B1-A	1	$1.3 \cdot 10^{-9}$
B1-B	2	$8.79 \cdot 10^{-10}$
B2-A	1.1	$6.56 \cdot 10^{-10}$
B2-B	2.1	$7.16 \cdot 10^{-10}$
B3-A	1.1	$4.61 \cdot 10^{-10}$
B3-B	1.5	$5.39 \cdot 10^{-10}$

Per il sistema di impermeabilizzazione superficiale viene proposta una struttura composta da materiali naturali ed artificiali dello spessore pari a 2 m, conforme a quanto stabilito dalla norma.

S.R.

Viene anche citato a supporto della scelta progettuale, per garantire una maggiore e duratura stabilità delle scarpate della discarica e a parità di prestazioni funzionali, un parere conseguente ad una interrogazione parlamentare n. 5-05532 dell'VIII Commissione permanente Ambiente, Territorio e Lavori pubblici del 7 maggio 2015, di pacchetto di copertura definitiva, che, procedendo dal basso verso l'alto, sarà costituito dai seguenti strati (vedi particolare TAV. 7 "Completamento fase gestionale – Copertura definitiva").

Pertanto la struttura della copertura definitiva della discarica sarà costituita dal basso verso l'alto da:

- a) Terreno di copertura finale e di regolarizzazione, per permettere la corretta posa in opera degli strati sovrastanti;
- b) Uno strato di 50 cm di materiale argilloso compattato (con conducibilità idraulica $\leq 10^{-8}$ m/s);
- c) Una geomembrana in HDPE (telo) dello spessore pari a 1,5 mm;
- d) Un geocomposito drenante ad aderenza migliorata per proteggere il telo, drenare la scarpata e incrementarne la stabilità;
- e) Una geostruttura per garantire la stabilità della scarpata;
- f) Uno strato di 1 m di terreno da coltivo per la copertura superficiale, predisposto per essere poi seminato a prato e piantumato con cespugli e/o arbusti; al fine del rispetto di tali requisiti si potrà utilizzare anche compost di qualità.

Secondo il proponente l'inserimento nel pacchetto di copertura definitivo di un telo in HDPE, come proposto nel progetto, consente la riduzione del percolato prodotto del 90% rispetto ad una discarica non telata.

B) Il sistema di drenaggio e raccolta del percolato è costituito da tubazioni fessurate, posate nello strato di cui sopra, atte a drenarlo dal corpo discarica e convogliarlo ai pozzi di raccolta posti al piede della sponda perimetrale.

Il percolato raggiungerà un serbatoio di accumulo il cui bacino di contenimento garantirà un volume complessivo di almeno 500 m³. Il percolato verrà poi avviato dal serbatoio di stoccaggio all'impianto di trattamento presente in sito che dovrà garantire la rimozione delle fibre di amianto eventualmente presenti essendo dimensionato su una portata giornaliera pari a 70 m³/giorno.

Il processo di trattamento prevede una prima fase finalizzata alla rimozione dei solidi grossolani eventualmente contenuti nel percolato, seguito da una seconda fase di microfiltrazione mirata specificatamente alla rimozione delle eventuali fibre di amianto.

La produzione di percolato, raccolto dal sistema di drenaggio, viene prevista in maggior misura per la fase di gestione operativa rispetto a quella post-operativa e si stima quindi una produzione minima per il Lotto 3 di circa 3.953 m³/anno e massima per il Lotto 5 di circa 5.469 m³/anno circa; la contemporanea produzione di percolato nelle ultime fasi di attività raggiunge un valore di circa 11.000 m³/anno.

Come forma di autosmaltimento verranno conferiti in discarica anche i rifiuti connessi esclusivamente alla gestione della discarica, identificati dai codici CER 17 06 05* Retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato opportunamente cementificati e anche 15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose - Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate nel sito dagli operatori/presidi inerenti il box di intervento

19 07 03 Percolato di discarica diverso da quello di cui al codice 19 07 02* - Percolato estratto dal corpo discarica Trattamento in sito mediante microfiltrazione di 11.000 m

19 07 03 Percolato di discarica diverso da quello di cui al codice 19 07 02* - Retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato in attesa di cementificazione – cementificazione d 1040 mc

17 06 05* Retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato e delle acque di prima pioggia cementificati - Materiali potenzialmente contenenti fibre di amianto incapsulate in matrice cementizia – autosmaltimento in discarica di 1.560 mc

15 02 02* Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) - Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi contaminati da fibre di amianto – autosmaltimento in discarica in quantità non stimabile

15 01 06 Imballaggi misti - Imballaggi dei materiali utilizzati per realizzazione e manutenzione – conferimento a terzi per lo smaltimento in quantità non stimabile.

Il mantenimento di un battente di percolato minimo sul fondo minimizza le possibilità di infiltrazione nel sottosuolo.

Possibili criticità di impatto sono dovute a:

- La struttura dell'impermeabilizzazione deve essere rivista alla luce di quanto richiesto dalla "Proposta di disciplina regionale ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (articolo 24, comma 6, delle Norme di Piano del PTA)" per le Aree di ricarica degli acquiferi profondi;
- I rifiuti prodotti dal trattamento delle acque devono essere a loro volta trattati (si parla di cementificazione nel progetto) per rispettare quanto indicato nel comma 1, punto b) dell'Allegato 2- Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto del DM 27 settembre 2010. L'ammissibilità di questi rifiuti deve essere effettuata periodicamente anche sulla base del DM 24 giugno 2015.

OSSERVAZIONI

CARP NOVARA

A - Limiti insuperabili delle discariche di amianto in superficie. Per quanti anni può essere garantita la sicurezza di una discarica di amianto in superficie? Venti anni? Trenta anni? Trascorso questo periodo, è fatale che gli involucri, sotto l'azione di agenti fisici e chimici esterni, prima o poi si lacerino e lascino diffondere l'amianto nell'ambiente, in primo luogo nella falda acquifera sotterranea sottostante, che viene ricaricata in queste zone secondo quanto asseverato dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Piemonte.

B - Sfidiamo i proponenti del presente progetto a dimostrare che esistono sistemi di contenimento applicati a discariche di superficie dei manufatti di amianto o di cemento-amianto, che siano capaci, sotto l'azione degli agenti esterni, di resistere alla rottura per 100, 200...1000 anni.

C- Possibili soluzioni. Tra le alternative possibili – e a nostro avviso ottimale – andrebbe considerata l'alternativa di realizzare la discarica di amianto in oggetto in una o più miniere dismesse, possibilità del resto prevista dal Piano Amianto della Regione Piemonte 2016-2020. Infatti lo stoccaggio nella profondità del

sottosuolo in miniere dismesse garantisce l'integrità della discarica per un lunghissimo periodo di tempo, forse per centinaia di migliaia o milioni di anni.

Il suddetto Piano Amianto ha avuto anche un approfondimento tramite la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n.25-4693 del 20.02.2017, che prende in considerazione come possibili siti per lo stoccaggio di materiali di amianto e cemento-amianto ben 600 miniere dismesse in Piemonte, singolarmente elencate e suddivise nei quattro quadranti: province di Torino, Cuneo, Alessandria e Asti, VCO e Novara.

Di questi 600 siti la suddetta Delibera seleziona un numero ristretto di siti, la cui capacità ricettiva complessiva, secondo una prima stima dello studio, arriva a circa 3.000.000 m³ di materiali di amianto e cemento-amianto. Particolarmente adatte risultano le miniere sotterranee dismesse, situate a cavallo delle province di Alessandria e Asti.

Anche dal punto di vista quantitativo i suddetti 3.000.000 m³ costituiscono un'alternativa concreta ai 2.000.000 m³ di capacità ricettiva del progetto in questione.

E' ben noto che lo stoccaggio dei materiali di amianto e di cemento-amianto in miniere dismesse costituisce una pratica largamente adottata nel resto d'Europa. E' infatti di dominio pubblico la notizia, ampiamente verificabile, che la maggior parte dell'amianto bonificato in Italia viene stoccato nelle miniere di salgemma dismesse della Germania meridionale, in particolare nel Land del Baden Wuttemberg a sud di Stuttgart. Queste miniere, come è noto, sono profonde, dislocate nel sottosuolo a centinaia di metri di profondità, in modo da garantire che l'amianto non venga diffuso nell'ambiente.

D – Siamo viceversa sfavorevoli. Anzi molto sfavorevoli – all'alternativa consistente nel realizzare discariche di amianto nelle cave esaurite piemontesi, in quanto riteniamo che questa soluzione non garantisca affatto che le fibre di amianto non si propaghino nell'ambiente in un tempo più o meno lungo.

MOVIMENTO VALLEDORA

Verifiche di stabilità delle scarpate in fossa e in elevazione

In questo documento viene esaminata la stabilità delle scarpate e delle parti fuori terra dell'abbancoamento.

Mancano:

- le garanzie sulla durata dei teli che, comunque, sarà certamente per un periodo inferiore alla durata del materiale ivi contenuto
- le modalità operative che portino all'esclusione della rottura dei teli (p. es. contatto con spigoli, passaggio di camion)
- le misure correttive in caso che si verifichino inconvenienti, p. es. lacerazioni o assestamenti anomali o scivolamenti.

Si ritiene che siano necessario pianificare ed identificare accurati controlli da eseguire a sorpresa sugli scavi (chi fa che cosa), in modo da verificare la rispondenza dello stato di fatto alle previsioni progettuali poichè con gli abbancoamenti successivi tale dato non sarà più controllabile

PROVINCIA DI VERCELLI

LA D.G.R. prevede, per discariche di rifiuti non pericolosi, un pacchetto di impermeabilizzazione di fondo e pareti corrispondente a 2.5 m di spessore di barriera geologica naturale con $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s. La D.G.R. suggerisce poi di prescrivere, come intervento migliorativo, un geocomposito bentonitico con permeabilità minore di 1×10^{-11} m/s. Si ritiene necessaria una verifica di conformità del progetto ai requisiti fissati dalla DGR.

Commenti

In sintesi si ricorda che:

- *la discarica si deve adeguare alle caratteristiche strutturali dell'impermeabilizzazione previste nella Proposta della Regione Piemonte per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, come precedentemente riportato;*
- *è probabile che si verifichi una carenza dei materiali per la costruzione della discarica, con necessità di ricorso ad un approvvigionamento esterno;*
- *la conducibilità idraulica dei materiali è in parte superiore a quella richiesta dalla normativa e quindi si dovranno adottare le opportune misure di miglioramento delle caratteristiche di impermeabilità (aggiunta di argilla, sostituzione, trattamento, etc.);*
- *non sono note le caratteristiche dell'impianto di vagliatura dei materiali e le misure di riduzione di emissione di polveri e rumori;*
- *deve essere validata da parte degli Enti competenti la procedura e i risultati della determinazione dei valori di fondo di alcuni metalli nei suoli (Cromo totale, Nichel, Cobalto e Vanadio).*

I rifiuti derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere caratterizzati secondo quanto indicato dal DM 24/06/2015.

3.4 Trattamento di percolato, acque meteoriche, acque di lavaggio delle ruote

Nell'area prevista per la discarica si formeranno tre tipologie di scarichi liquidi/acque da trattare, precisamente:

1. percolato
2. acque meteoriche ricadenti sulle strade e sui piazzali, suddivise in acque di prima pioggia e acque di seconda pioggia
3. acque meteoriche ricadenti sulle porzioni di discarica non interessate dall'abbancamento (es. in fase di scavo o di allestimento) e/o coperte
4. acque di lavaggio delle ruote dei mezzi conferitori, prima dell'uscita dalla discarica.

Percolato: Il rifiuto abbancato in discarica, costituito esclusivamente da materiali edili contenenti cemento-amianto, viene conferito, come da normativa vigente che regola le operazioni di rimozione di tali materiali dagli edifici, imballato e imballato con specifici materiali plastici.

Pur essendo, per quanto sopra specificato, remota la possibilità che fibre libere di amianto vengano dilavate e trascinate nel percolato collettato, il sistema di trattamento è stato comunque progettato ipotizzando la presenza di tali fibre nel percolato, finalizzato alla tutela del territorio in cui viene inserita la discarica.

Il processo di trattamento in progetto prevede un primo step finalizzato alla rimozione dei solidi grossolani eventualmente contenuti nel percolato, seguito da una fase di microfiltrazione mirata specificatamente alla rimozione delle eventuali fibre di amianto presenti.

Questa fase di microfiltrazione viene attuata mediante filtri tangenziali ceramici con porosità 0.14 µm, per mezzo dei quali è possibile separare l'acqua esente da fibre, da una parte, e un concentrato contenente le fibre rimosse, dall'altra.

L'impianto è dimensionato per una portata giornaliera da trattare pari a 70 m³ di percolato. Tale portata consente di poter trattare il percolato proveniente dalla discarica nel caso più conservativo ovvero in corrispondenza della massima produzione annua prevista pari a circa 11.000 m³. A monte dell'impianto di trattamento si prevede una capacità di stoccaggio pari a circa 500 m³, che consente di gestire la formazione di percolato in relazione all'evento meteorico critico e di garantire il battente nullo in discarica.

Gli impianti tecnici saranno installati all'interno di un container, mentre lo stoccaggio delle acque da trattare viene effettuato con un serbatoio installato all'interno di un bacino di contenimento di dimensioni opportune.

L'impianto sarà composto da:

1. pompe di rilancio
2. serbatoio per stoccaggio del percolato, con volume pari a 500 m³
3. filtro in rete metallica per l'eliminazione dei solidi grossolani, atto a rimuovere i solidi sospesi di dimensioni superiori ai 150 µm in modo da evitare abrasioni e/o occlusioni delle membrane successive
4. sezione di microfiltrazione tangenziale (porosità 0.14 µm), che consente la completa rimozione delle fibre, con azione autopulente generata dall'intensa ricircolazione condotta in continuo. Le membrane previste sono del tipo tubolari ceramiche, pertanto non aggregabili chimicamente
5. cementificazione in linea dei concentrati potenzialmente contaminati da fibre di amianto al fine dell'abbancamento in discarica o smaltiti presso impianti esterni autorizzati. L'operazione avviene senza contatto con gli operatori. La portata giornaliera trattata sarà dell'ordine di 1-5 m³, ed è previsto un consumo annuo di cemento pari a 500 tonnellate.

L'acqua trattata (permeato) verrà intubata e poi scaricata nel Rio Sisiolo (TAV. 5 "Predisposizione dell'area sistema di estrazione e trattamento percolato"), nel rispetto dei limiti di qualità previsti dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 114 del 17 marzo 1995 denominato "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto", che prescrive il limite di 30 grammi di materia totale in sospensione per m³ di effluente liquido scaricato (il metodo di analisi è descritto all'Allegato B del suddetto Decreto Legislativo).

Acque meteoriche ricadenti su strade e piazzali: Le acque meteoriche ricadenti nell'area servizi e sulla viabilità interna asfaltata defluiscono in canaline di drenaggio e poi avviate al sistema di separazione tra:

- a) acqua di prima pioggia;
- b) acqua di seconda pioggia ai sensi della normativa vigente.

La separazione avviene per sfioro dal volume di accumulo, costituito da due vasche monoblocco a perfetta tenuta idraulica, previste completamente interrate, con un sovraccarico massimo di terreno pari a 50 cm e con copertura carrabile e aperture per ispezioni (Figura 1 della REL. 9 – Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche).

L'acqua di prima pioggia, corrispondente alla quantità derivata da 5 mm di precipitazione uniforme sull'area interessata da piazzali e viabilità, verrà dissabbiata e disoleata, poi avviata a trattamento con il percolato di cui al punto precedente (il sistema di pompaggio per l'avviamento al trattamento di microfiltrazione è dimensionato per garantire che ciò avvenga in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia).

La superficie dell'area scolante è stimata pari a circa 10000 m², pertanto la quantità di acqua di prima pioggia risulta pari a 50 m³.

L'acqua di seconda pioggia verrà avviata allo scarico nel medesimo fosso di cui sopra.

Acque meteoriche ricadenti sulle porzioni di discarica non interessate dall'abbancamento (es. in fase di scavo o di allestimento) e/o coperte: tali acque verranno raccolte tramite canaline opportunamente dimensionate secondo quanto riportato nel Capitolo 8 della REL. 9 – Piano di prevenzione e gestione delle acque, e poi scaricate nel laghetto realizzato in futuro da La Manzola S.r.l. (Capitolo 15 della REL. AMB. 1 - Quadro ambientale).

Acque di lavaggio delle ruote dei mezzi confertori, prima dell'uscita dalla discarica: nel sito è prevista una postazione adibita al lavaggio delle ruote dei mezzi confertenti e previsto subito dopo l'avvenuto scarico del rifiuto in discarica. Lo scarico derivante da tale operazione viene avviato a trattamento unitamente al percolato ed all'acqua di prima pioggia.

L'acqua per il lavaggio deriva dalle acque di ruscellamento e di seconda pioggia, con stoccaggio in due serbatoi (capacità complessiva di accumulo pari a 100 m³).

OSSERVAZIONI

MOVIMENTO VALLEDORA

Per quanto riguarda lo scarico delle acque superficiali, in considerazione della pericolosità del materiale trattato, si chiede che venga sempre effettuata con l'allontanamento di tali acque e non con lo scarico 'in corpo idrico superficiale', previa depurazione.

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

Osservazione N° 19

Vista la REL 1 "relazione tecnica" "SISTEMA DI TRATTAMENTO"

La Proponente "Acqua e Sole S.r.l." specifica che il sistema di trattamento sarà esclusivamente di tipo fisico e che avverrà in due fasi: la prima finalizzata alla rimozione dei solidi grossolani eventualmente contenuti nel percolato; la seconda consiste in una fase di microfiltrazione mediante filtri tangenziali ceramici con porosità di 0.14 µm per mezzo dei quali verrà separata l'acqua dalle fibre di amianto.

Tale trattamento potrebbe risultare insufficiente col passare degli anni in quanto le caratteristiche qualitative del percolato subiscono variazioni per effetto delle diverse reazioni chimiche che avvengono nella discarica,

pertanto risulta difficile definire dei parametri generali delle possibili concentrazioni di elementi nel percolato oltre le particelle di amianto.

Inoltre la fase di trattamento del percolato risulta incompleta in quanto nelle relazioni si fa cenno solo alla separazione delle fibre di amianto dall'acqua.

La filtrazione produrrà "percolato trattato" che dovrebbe subire un ulteriore trattamento chimico/fisico in modo da trattenere ulteriori sostanze bypassate dalla microfiltrazione precedente, prima di essere scaricate nel corpo idrico superficiale per andare a finire nel bacino artificiale denominato "laghetto La Manzola" in cui si vorrebbero vedere visite didattiche. Si chiede di dimostrare nel dettaglio come questo unico trattamento possa permettere alle acque scaricate di raggiungere uno stato qualitativo sufficiente per alimentare il suddetto laghetto.

COMUNE DI VERRONE

Il Consiglio Comunale delibera:

.....

- di condividere e far proprie le osservazioni espresse nel documento elaborato dal Comitato Salussola Ambiente è Futuro, allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse sono ampiamente sufficienti ad avvalorare dal punto di vista tecnico l'espressione del parere di cui al punto precedente.

PROVINCIA DI VERCELLI

Dall'attività di discarica si genereranno scarichi industriali per la gestione del percolato e per il lavaggio ruote e scarichi di tipo civile..... Inoltre non ci sono informazioni progettuali sulla fase di cementazione dei fanghi dell'impianto di microfiltrazione.

Commenti

Il progetto presenta uno scarso dettaglio sull'impianto di trattamento del percolato, in specifico riguardo alla sezione di microfiltrazione atta a separare eventuali fibre di amianto. Di tale sezione viene indicata solo la portata trattata dai due moduli in serie, seppure con un errore sulle unità di misura in quanto l'unità GIORNO si abbrevia "d" e non "g". Non è definita la superficie filtrante e la portata di concentrato prodotto giornalmente è indicata in maniera approssimata.

I rifiuti derivanti dalla dissabbiatura e dalla disoleazione dell'acqua di prima pioggia non sono né quantificati né risulta chiara l'ubicazione del loro deposito temporaneo prima dell'avvio a smaltimento.

L'acqua meteorica ricadente sulle aree di discarica non interessate dall'abbancamento o coperte verrà scaricata in un laghetto ancora da costruire.

La sezione di cementificazione non è descritta dettagliatamente, e non è chiaro dove siano accumulati i big bags riempiti con il rifiuto prodotto.

3.5 Discarica in fase di gestione operativa, post operativa e sorveglianza e controllo

Gestione operativa

Nel piano di gestione operativa, una volta costruita la discarica, vengono riportati, oltre ad una descrizione sintetica della discarica, le situazioni di gestione ordinaria e straordinaria.

Per la "gestione ordinaria" nella documentazione progettuale sono descritte:

- Le procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti per la verifica dell'integrità e della correttezza dell'imballaggio e della congruenza con le informazioni riportate nel formulario e nel Piano di Lavoro, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);
- Le eventuali riparazioni di piccole lacerazioni verranno riparate con nastro adesivo ad alta tenuta e riconfezionamento mediante copertura con nuovi fogli in polietilene/nuovo big bag delle lacerazioni estese. In quest'ultimo caso le operazioni di movimentazione e ripristino/bonifica dei pallets danneggiati avverranno nel rispetto del D. Lgs. 81/08.

- Le procedure di gestione in impianto dei rifiuti, a conferimento avvenuto (criteri di deposito dei rifiuti). La coltivazione della discarica avverrà in 6 lotti distinti. Per garantire la stabilità dei fronti di coltivazione, si procederà con l'abbancamento del rifiuto su piani orizzontali fino a raggiungere un'altezza massima di abbancamento pari a 3 m al termine della quale si provvederà a coprire i rifiuti con terre da scavo per uno spessore pari a 40 cm (copertura infra-strato). Il rifiuto conferito verrà collocato a definitiva dimora entro la fine della giornata di conferimento, qualora ciò non fosse possibile, a causa di un qualsiasi impedimento tecnico od operativo, esso verrà confinato all'interno del box di intervento e collocato in discarica entro il giorno lavorativo successivo. Qualora, durante le operazioni di scarico/messa a dimora dei rifiuti, si verificano accidentalmente delle rotture degli imballaggi si procederà come descritto per i rifiuti in fase di accettazione

Sempre nell'ambito della gestione ordinaria sono anche descritte le misure di sicurezza adottate ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Saranno analizzati i rischi dovuti alla possibile presenza di fibre, al fine di stabilire il grado di esposizione e le misure preventive e protettive da adottare. Tale valutazione verrà effettuata nuovamente ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori.

Come da normativa vigente verrà posizionata adeguata cartellonistica indicante i rischi evidenziati e gli operatori verranno opportunamente informati, formati ed addestrati e sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo la periodicità stabilita dal medico competente aziendale.

I lavoratori esposti, ovvero coinvolti nelle attività di ripristino degli imballaggi, dovranno a titolo indicativo e non esaustivo utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione FFP3, oltre alle tute in tyvek.

Per la "gestione straordinaria" si descrive il piano di intervento relativamente alle seguenti situazioni:

- Allagamenti. Non rientrando nelle aree esondabili definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) non sono previsti studi ed interventi specifici. Sono considerati solo interventi di manutenzione ordinaria del reticolo minore esistente al fine di mantenere un sufficiente drenaggio delle acque superficiali.
- Incendi. Non essendo infiammabili i rifiuti conferiti in discarica si considerano incendi dovuti ai mezzi che opera nell'impianto. Tali mezzi saranno dotati di un estintore da 6 kg a polvere. Inoltre nell'area



sarà sempre disponibile un cumulo di terre da scavo, da utilizzarsi per soffocare un eventuale principio d'incendio.

- Esplosioni. Viene esclusa la possibilità di incendi, vista la tipologia dei materiali smaltiti in discarica.
- Accadimenti durante le ore di chiusura dell'impianto. Un servizio di guardiania durante le ore di chiusura della discarica verificherà le condizioni di sicurezza, informando il responsabile tecnico dell'impianto di eventuali situazioni anomale.

Sversamenti accidentali nell'ambiente. Tali situazioni possono riguardare i rifiuti in ingresso alla discarica che verranno trattati secondo quanto esposto in precedenza, mentre per altre sostanze solide e/o liquide si prevedono una serie di interventi per la sicurezza degli operatori e dell'ambiente

Per quanto riguarda le modalità di abbancamento dei rifiuti in discarica si osserva che l'Allegato 2 del DM 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, così prevede al comma 2. Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto:

Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.

Queste indicazioni non sembrano conformi con le modalità indicate nel progetto presentato.

Gestione post-operativa

Nel piano di gestione post operativa, si descrivono le attività gestionali e manutentive necessarie per garantire il perdurare nel tempo della minimizzazione dell'impatto ambientale della discarica e delle sue condizioni di sicurezza. Tali condizioni devono essere garantite per una durata complessiva di "30 anni" dalla data dal rilascio del provvedimento autorizzativo provinciale per l'avvio della fase di post-chiusura.

Il piano riporta le attività da effettuarsi relative a:

- Recinzione e aspetti di sicurezza del sito. L'area interessata dall'impianto verrà interamente recintata con una recinzione alta 2 m. L'accesso sarà consentito da apposito cancello.
- Rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. Le acque meteoriche di pertinenza della discarica interamente coperta e vegetata vengono scaricate nel laghetto realizzato da La Manzola S.r.l.. Le acque meteoriche di pertinenza delle aree di piazzale e della strada asfaltata verranno suddivise in prima e seconda pioggia. La prima pioggia verrà disoleata ed avviata a trattamento unitamente al percolato, la seconda pioggia verrà avviata a scarico in un fosso.
- Rete di raccolta e trattamento del percolato. Il percolato verrà avviato all'impianto di trattamento e per minimizzarne la produzione si è incrementata l'impermeabilizzazione della copertura con un telo in HDPE. L'impianto di estrazione e di trattamento del percolato saranno interessati da opere di manutenzione periodica.
- Sistema di impermeabilizzazione sommitale. Le manutenzioni riguardano la verifica di formazione di avvallamenti dovuti all'eventuale assostamento dei rifiuti nel tempo e il conseguente ripristino

- dell'omogeneità della copertura, il mantenimento delle pendenze minime progettuali atte a favorire il deflusso delle acque meteoriche (rilievo topografico periodico con maggiore frequenza nei primi anni).
- Copertura vegetale. Sono previste diverse attività (innaffiature, sostituzione delle essenze morte, sfalci, contenimento delle infestanti, concimazioni, etc.) per conservare la vegetazione e garantire il ripristino ambientale dell'area secondo le modalità definite nel progetto.

Piano di sorveglianza e controllo

Nel piano di sorveglianza e controllo si è posta l'attenzione a:

- parametri e periodicità del monitoraggio sulle matrici ambientali del territorio interessato nell'intero ciclo di vita della discarica (gestione operativa e post-operativa);
- criteri di valutazione degli esiti del monitoraggio così da evidenziare eventuali anomalie e pianificare gli interventi per evitare potenziali di rischio;
- attività da effettuare in caso di emergenza per episodi accidentali o segnalati dal monitoraggio.

Pertanto, mediante tabella riepilogative delle attività di monitoraggio e controllo contenute nel documento, si sono considerate le seguenti matrici per il monitoraggio:

- percolato;
- acque superficiali (scarichi di acque depurate e di ruscellamento);
- acque sotterranee;
- qualità dell'aria;
- parametri meteoroclimatici;
- morfologia della discarica.

OSSERVAZIONI

MOVIMENTO VALLEDORA

.... sia chiarito quale ente o ditta si prenderà in carico il sito dopo i 30 anni di post-chiusura nonché della manutenzione delle aree naturalistiche,....

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

A-GESTIONE DEL PERCOLATO” alla voce “estrazione, sollevamento e stoccaggio”. Considerato che la discarica esisterà **PER SEMPRE**, e che il percolato si formerà **PER SEMPRE** (con un andamento incrementale nel tempo, quando il pacchetto di impermeabilizzazione di copertura perderà la propria efficienza), si chiede al Proponente di dimostrare con quali accorgimenti tecnici continuerà l'estrazione, il sollevamento e lo stoccaggio del suddetto percolato **PER SEMPRE**, ovvero chi gestirà le pompe di sollevamento, come saranno alimentate, chi ne garantirà il buon funzionamento. Per altro ci preoccupano due questioni in particolari:



1) Laddove l'azienda converte il volume di rifiuti in peso, osserviamo che calcola per ogni mc di rifiuto conferito solitamente 500 kg di peso. Se questo fosse vero, l'eternit galleggerebbe. E' evidente che non sia così. Del resto è noto che una lastra in cemento amianto di 6 mm di spessore pesi mediamente 17 kg/mq (Neufert E, *Enciclopedia per Progettare e Costruire*, Hoepli sesta ed. Italiana, 1980). Il cemento amianto pesa ALMENO 1500 kg al mc, non 500, ed anche considerando gli eventuali vuoti che possono esserci tra lastre che vengono sovrapposte e ovviamente non combaciano millimetricamente, non si può davvero sottostimare in questa misura il peso del rifiuto conferito. E' importantissimo che si usino i dati corretti.

Nella discarica Alice 2 di Valledora per colpa della sottostima del peso dei rifiuti è avvenuto un disastro.

Sono stati conferiti rifiuti inerti autorizzati come se avessero pesato 750 kg/mc mentre in realtà pesavano quasi il doppio. Questo sovraccarico ha provocato il collasso dei pozzi del percolato, e la rottura dei teli, con conseguente dispersione di percolato in falda che è iniziato nel 2004 e continua tutt'ora. Non si può prescindere dalle esperienze pregresse, men che meno quando sono localizzate a due passi, e le abbiamo quindi bene in mente.

2) Nel progetto depositato il 16 maggio avevamo provato sconcerto alla lettura di questo passaggio: "*La necessità di dover garantire prioritariamente la funzionalità impermeabilizzante del pacchetto di copertura della discarica nel tempo impedisce la piantagione di alberi d'alto fusto... infatti, considerati lo spessore dello strato di coltivo previsto in copertura in conformità alla norma vigente nonché la presenza del telo in HDPE, lo sviluppo vegetativo di piante ad alto fusto danneggerebbe tale pacchetto, compromettendone seriamente la funzionalità.*". Ci chiedevamo come poteva il Proponente impedire che essenze ad altro fusto infestanti prendano il sopravvento considerato il debole piano di controllo per infestanti che ha previsto nel progetto e soprattutto al termine dei trent'anni di post chiusura della discarica, la quale, ricordiamo, resterà PER SEMPRE. Salusola è infestata non solo dalla Robinia Pseudoacacia ma anche dalla Pawlonia Tormenososa, inserita nella black list della Regione Piemonte concernenti le specie alloctone: si diffonde per seme, è altamente invadente, a crescita molto rapida, caratterizzata da un apparato radicale fittonante ed aggressivo, che la rende adattabile anche alle situazioni più estreme di aridità.

Nel progetto depositato il 15 dicembre il riferimento ai possibili danneggiamenti al pacchetto impermeabilizzante ad opera dell'apparato radicale di alberi è semplicemente sparito: la proponente non considera i possibili danneggiamenti al pacchetto impermeabilizzante ad opera dell'apparato radicale di alberi.

Osservazione N° 17

Vista la REL. 1 "relazione tecnica" GESTIONE DEL PERCOLATO" alla voce "produzione".

Si ritengono estremamente rilevanti i fattori (ET) "la restante parte, a meno della perdita per evapotraspirazione" ed (E) fattore che si considera sia dell'effetto dell'evaporazione.

In merito a tal osservazioni e conseguenti effetti, bisogna considerare che su tutto il perimetro della discarica saranno presenti quantità di particelle di amianto, con maggior concentrazione nei punti di scarico, movimentazione e cunette di ruscellamento dove, dopo la fase di evaporazione dell'acqua, rimarranno in balia dell'azione del vento per essere liberate nell'aria, inalate dai lavoratori e dirette verso le abitazioni vicine.

Osservazione N° 18

Vista la REL. 1 "relazione tecnica" GESTIONE DEL PERCOLATO" alla voce "estrazione, sollevamento e stoccaggio".

Considerato che la discarica esisterà PER SEMPRE, e che il percolato si formerà PER SEMPRE (con un andamento incrementale nel tempo, quando il pacchetto di impermeabilizzazione di copertura perderà la propria efficienza), si chiede al Proponente di dimostrare con quali accorgimenti tecnici continuerà l'estrazione, il sollevamento e lo stoccaggio del suddetto percolato PER SEMPRE, ovvero chi gestirà le pompe di sollevamento, come saranno alimentate, chi ne garantirà il buon funzionamento.

Osservazione N° 21

COPERTURA GIORNALIERA INFRASTRATO Si riferisce che il fronte di abbancamento verrà coperto con la terra da scavo prelevata in sito. Stante quanto rilevato alla precedente osservazione n. 20, l'abbancamento andrebbe ricoperto con della terra che contiene metalli pesanti sulla cui origine non sono state fatte ipotesi sufficienti. Questi ultimi, unitamente a particelle di amianto disperse, al legno dei bancali di pallet, alle vernici utilizzate per l'incapsulamento dell'amianto potrebbero avere conseguenze irreversibili in termini di inquinamento di aria e suolo.

Osservazione N° 22

Rel 4 Ripristino Ambientale. Nel progetto depositato il 16 maggio avevamo provato sconcerto alla lettura di questo passaggio: *"La necessità di dover garantire prioritariamente la funzionalità impermeabilizzante del pacchetto di copertura della discarica nel tempo impedisce la piantagione di alberi d'alto fusto. Con riferimento alla composizione del pacchetto di copertura in progetto, infatti, considerati lo spessore dello strato di coltivo previsto in copertura in conformità alla norma vigente nonché la presenza del telo in HDPE, lo sviluppo vegetativo di piante ad alto fusto danneggerebbe tale pacchetto, compromettendone seriamente la funzionalità."* Ci chiedevamo come poteva il Proponente impedire che essenze ad alto fusto infestanti prendano il sopravvento considerato il debole piano di controllo per infestanti che ha previsto nel progetto e soprattutto al termine dei trent'anni di post chiusura della discarica, la quale, ricordiamo, resterà PER SEMPRE. Salusola è infestata non solo dalla Robinia Pseudoacacia ma anche dalla Pawlonia Tormensosa, inserita nella black list della Regione Piemonte concernenti le specie alloctone: si diffonde per seme, è altamente invadente, a crescita molto rapida, caratterizzata da un 'apparato radicale fittonante ed aggressivo, che la rende adattabile anche alle situazioni più estreme.

Nel progetto depositato il 15 dicembre il riferimento ai possibili danneggiamenti al pacchetto impermeabilizzante ad opera dell'apparato radicale di alberi è semplicemente sparito: la proponente non considera i possibili danneggiamenti al pacchetto impermeabilizzante ad opera dell'apparato radicale di alberi. Si giustifica la piantumazione con arbusti con una motivazione poco credibile, ovvero la presunta maggiore adattabilità alla natura asciutta del terreno di coltivo di "arbusti" rispetto ad altri tipi di piante. In realtà anche il giardiniere dal pollice più nero sa che esistono alberi che prosperano pure in mezzo all'asfalto (vedi la Pawlonia Tormetosa già citata) ed arbusti esigenti dal punto di vista idrico. Il pacchetto impermeabilizzante è vulnerabile alle radici di piante dallo sviluppo vegetativo aggressivo. Pertanto è inevitabile che infestanti ad alto fusto prendano il sopravvento per tutto il tempo di vita della discarica. Che il proponente non ne abbia considerato il rischio, anche a fronte di nostra precedente segnalazione, è da ritenersi una lacuna significativa.

Osservazione N° 26

Si richiede infine di avere un piano dettagliato (che preveda frequenza giornaliera) di controllo di:

- polveri,

- merci in ingresso e merci in uscita,
- percolato (quantità prodotta, caratteristiche e presenza di sostanze pericolose), unitamente ad un'azione di monitoraggio a frequenza mensile:
 - della condizione di rumore
 - dei terreni oggetto di scavo (caratteristica degli stessi e presenza di metalli pesanti)
 - delle acque sotterranee (livelli di profondità ed eventuali contaminazioni).

Si richiede infine che l'impianto venga sottoposto ad un'analisi secondo i protocolli FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) in modo da valutare in maniera inequivocabile tutti i rischi e i modi di guasto inerenti allo stesso.

Il protocollo FMEA analizza i modi di guasto del sistema nella loro gravità e nella loro probabilità. Per ognuno di essi applica un'azione atta a prevenirli, intercettarli e correggerli qualora si verificano.

Commenti

La gestione operativa della discarica costituisce un elemento di massima importanza ai fini della minimizzazione dell'impatto ambientale.

In particolare risulta importante il ciclo di ricezione e messa a dimora dei rifiuti contenenti amianto nella discarica.

Si ritiene di valutare la possibilità che la ricezione sia effettuata in un fabbricato, in modo che la valutazione dell'ammissibilità del carico sia effettuata in un ambiente chiuso, in modo tale che si possano fare agevolmente eventuali interventi in condizioni straordinarie di rottura del materiale confezionato.

Mentre non appare di rilevante entità il numero di mezzi in arrivo giornalmente ai fini della viabilità, si esprimono dubbi circa il rispetto della tempistica delle operazioni di ricezione, valutazione e collocazione dei rifiuti nella discarica. Risulta infatti che tali operazioni siano da eseguire sulla base di una apposita procedura che preveda anche una corretta tempistica nella sua applicazione, senza forzature connesse al regime dei lavori e ad esempio alle condizioni atmosferiche.

E' da definire anche una sospensione delle attività all'aperto nel caso di presenza di vento particolarmente forte; è stata proposta proponibile una velocità di riferimento di 5 m/s che in prima approssimazione appare accettabile.

Inoltre nel progetto non sono ben definite le modalità di collocazione dei rifiuti nella discarica, anche rispetto alla norma del DM 27 settembre 2010, al fine di preservare l'integrità dei rifiuti ed evitare rotture e dispersioni.

Per quanto attiene alla gestione operativa e post operativa, il monitoraggio da effettuare in conseguenza del piano di sorveglianza e controllo dovrà essere effettuato da un soggetto terzo qualificato, che dovrà concordare con gli Enti pubblici modalità, metodiche e tempistica (dal punto di vista pratico) dei controlli e delle misure.

Allo stesso modo dovranno essere definiti i valori soglia di intervento, eventualmente da revisionare nel corso dei primi anni di risultanze del monitoraggio.

Appare inoltre importante l'informazione circa la sorveglianza ambientale che viene realizzata, da divulgare anche per via telematica e periodicamente sia nel corso della gestione operativa che in quella post-operativa.

3.6 Monitoraggio

Percolato

Come previsto nel documento REL 5 – Piano di monitoraggio e controllo, la qualità del percolato prodotto in discarica verrà verificata analizzando n.1 campione prelevato in corrispondenza del serbatoio di stoccaggio a monte dell'impianto di trattamento (Tav. 11 "Planimetria sistemi di monitoraggio").

La successiva tabella riporta i parametri misurati e la frequenza di analisi. (n.d.r. si segnala che la modalità indicata per il controllo della qualità del percolato ("m³ inviati all'impianto di depurazione presente in sito") è incongrua e occorre una correzione da parte del proponente]

OGGETTO	PARAMETRI	RIFERIMENTI O LIMITI	MODALITÀ	FREQUENZA	
				Gestione operativa	Gestione post-operativa
QUANTITA' PERCOLATO	Volume in m ³	Relazionare ai dati meteo	m ³ inviati all'impianto di depurazione presente in sito	Mensile	Semestrale
QUALITÀ PERCOLATO	pH, conducibilità, COD, Cr VI, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Solfati, Fluoruri, Fe, Mn, Ni, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Hg, Cr, Fenoli totali, Solventi clorurati, Solventi aromatici, fibre di Amianto, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali	Serie storica dei dati. - Limiti previsti da D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale	m ³ inviati all'impianto di depurazione presente in sito	Trimestrale	Semestrale

Scarichi in acque superficiali

L'impianto prevede lo scarico in acque superficiali di 3 tipologie di acque, derivanti rispettivamente da:

- trattamento del percolato
- ruscellamento/drenaggio delle acque meteoriche ricadenti su aree di discariche non interessate dall'abbancamento e/o coperte
- acque di seconda pioggia, per le quali non sono previsti controlli analitici.

Per ciascuna tipologia viene proposto il monitoraggio riportato di seguito.

Acque derivanti dal trattamento del percolato

OGGETTO	PARAMETRI	LIMITI	MODALITÀ	FREQUENZA			
				Gestione operativa	Gestione post-operativa		
VOLUMI SCARICATI	Volume in m ³	✓	Contatore sul flusso in uscita dal trattamento	Trimestrale	Semestrale		
				pH		5.5-9.5	
				Solidi sospesi		80 mg/L	
				COD		160 mg/L	
				Alluminio		1 mg/L	
				Ferro		2 mg/L	
				Nichel		2 mg/L	
				Zinco		0.5 mg/L	
				Fosforo		10 mg/L	
				Azoto ammoniacale		15 mg/L	
QUALITÀ DELLE ACQUE	Prelievo presso il punto campionamento St (Tav. 5)						
	Azoto nitroso		0.6 mg/L		Trimestrale	Semestrale	
	Azoto nitrico		20 mg/L				
	Cloruri		1200 mg/L				
	Solfati (come SO ₄ ²⁻)		1000 mg/L				
	Idrocarburi totali		5 mg/L				
	Tensioattivi totali		2 mg/L				
	Fenoli		0.5 mg/L				
	Saggio di tossicità acuta		50 %				
	Amianto		30 g/m ³				

Acque meteoriche di ruscellamento

PARAMETRI	RIFERIMENTI	MODALITÀ	FREQUENZA	
			Gestione operativa	Gestione post-operativa
pH, temperatura, solidi sospesi totali, COD, Nitriti, Nitratì, Ammoniacca, Cloruri, Solfati, Fe, Mn, Amianto, Idrocarburi totali	Limite scarico in acque superficiali (Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III del D.Lgs.152/06)	Prelievo presso pozzetto S1 posto prima dello scarico (Tav. 5)	Trimestrale	Semestrale

BOD ₅ , Cianuri, Fluoruri, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr totale, Cr VI, Cu, Hg, As, saggio di tossicità acuta	Limite scarico in acque superficiali (Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III del D.Lgs.152/06)	Prelievo presso pozzetto S1 posto prima dello scarico (Tav. 5)	Semestrale	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------	--

In caso di raggiungimento di valori pari al 90% di quelli riportati nel documento progettuale, assunti come soglie di attenzione, verranno implementate le seguenti azioni al fine di garantire nel modo più assoluto la conformità dello scarico ai limiti prescritti:

- Nel caso in cui il raggiungimento della soglia riguardi le acque in uscita dall'impianto di trattamento del percolato lo scarico verrà immediatamente intercettato e verranno effettuate opportune verifiche sul corretto funzionamento dell'impianto di trattamento stesso, sostituendo, se necessario, le membrane utilizzate per la filtrazione;

- Nel caso in cui il raggiungimento della soglia riguardi le acque di ruscellamento si provvederà ad un controllo, ed eventuale manutenzione se necessaria, aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, del sistema di drenaggio delle acque di ruscellamento costituito dalle canaline perimetrali nonché dello stato della copertura della discarica.

Acque sotterranee

Il monitoraggio delle acque sotterranee verrà effettuato tramite una rete di 7 piezometri, di cui, con riferimento alla direzione di flusso della prima falda:

- 3 a monte della discarica (P2, P3 e P4, sulla Tav. 11)
- 4 a valle della discarica (P1, P5, P6, P7, sulla Tav. 11).

Il livello di falda verrà misurato mensilmente, come previsto dal D.Lgs. 36/2003, poi la cadenza diventerà semestrale nella fase post-operativa.

La successiva tabella riporta la proposta di monitoraggio per le acque sotterranee.

OGGETTO	PARAMETRI	RIFERIMENTI O LIMITI	MODALITÀ	FREQUENZA	
				Gestione operativa	Gestione post-operativa
LIVELLO DELLA FALDA	Soggiacenza della falda	ML (metri lineari dalla testa del pozzo)	Sonda piezometrica	Mensile	Semestrale
QUALITA' DELLE ACQUE	pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, Cloruri, Solfati, Fe, Mn, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico	Valori limite D.Lgs.152/06	Prelievo presso 6 piezometri	Trimestrale	Semestrale

QUALITA' DELLE ACQUE	BOD ₅ , TOC, Ca, Na, K, fluoruri, IPA, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, cianuri, composti organoalogenati compreso cloruro di vinile, fenoli, pesticidi totali, solventi aromatici, solventi azotati, solventi clorurati	Valori limite D.Lgs. 152/06	Prelievo presso 6 piezometri	Annuale	Annuale
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	---------

Per le acque sotterranee, sono previste:

- una "soglia di attenzione", quando le concentrazioni medie dei parametri monitorati nei piezometri di valle superano del 50% le concentrazioni medie dei piezometri di monte, e nei piezometri di valle si abbiano concentrazioni maggiori o uguali al 70%, dei valori di riferimento previsti dalla Tabella 2 - Allegato 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/06.); in tal caso la cadenza di analisi sarà mensile;
- una "soglia di allarme", quando le concentrazioni medie dei parametri monitorati nei piezometri di valle superino del 100% le concentrazioni medie dei piezometri di monte e, contemporaneamente, nei piezometri a valle si abbiano concentrazioni pari almeno al 90% dei valori di riferimento previsti dalla Tabella 2 - Allegato 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/06): in tal caso le analisi saranno ripetute ogni 3 giorni nell'arco di 10 giorni. Qualora i dati siano confermati, si darà inizio alle operazioni di spurgo dei piezometri interessati (con portata di emungimento tale da consentire la pulizia del pozzo), con il monitoraggio ogni 3 giorni dei parametri che le precedenti procedure hanno messo in evidenza quali critici. Di quanto sopra si darà comunicazione a Comune, Provincia, ARPA e ASL.

Il raggiungimento eventuale dei valori di riferimento previsti dalla Tabella 2 - Allegato 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/06 da parte delle acque dei pozzi a valle dell'impianto implica, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la tempestiva comunicazione (entro le 24 ore successive) agli Enti competenti: Prefettura, Comune, Provincia, Regione, ARPA e ASL. Contestualmente il responsabile dell'inquinamento mette in opera tutte le necessarie misure di prevenzione previste e contenute nell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Emissioni gassose

Non è prevista alcuna emissione di tipo gassoso, derivante dalla natura dei rifiuti abbancati nella discarica.

Qualità dell'aria

Il monitoraggio della qualità dell'aria prevede la verifica, con frequenza mensile, della concentrazione di PM10 e delle fibre di amianto totali aerodisperse. Data l'importanza della eventuale dispersione di fibre in atmosfera si riporta quanto indicato nel progetto. Qualora l'esito della singola campagna di monitoraggio dovesse evidenziare la presenza di fibre di amianto aerodisperse, al di sopra del livello di attenzione previsto a -1 ff/L, dovrà essere eseguita la seguente procedura di emergenza:

1. comunicazione a Comune, Provincia, ARPA e ASL del riscontro analitico rilevato e contestuale valutazione del fenomeno in relazione alle potenziali sorgenti individuate;

F. B.

2. messa in atto di procedure gestionali atte a ridurre la concentrazione di fibre libere di amianto, quali ad esempio: la bagnatura delle piste di accesso dei mezzi conferitori del rifiuto in discarica, la copertura sommitale del rifiuto con teli impermeabili rimovibili, etc.
3. ripetizione del monitoraggio, dopo aver attuato le procedure soprariportate, inviando tempestivamente tali risultati agli Enti di cui sopra;
4. in caso di conferma del superamento del valore soglia, effettuazione di ulteriori rilievi con cadenza settimanale, con preventiva comunicazione agli Enti di cui sopra della data di effettuazione dei campionamenti, sino a completa soluzione/definizione della procedura d'emergenza in atto.

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NO TAV GRUPPO BIELLESE, RIFONDAZIONE COMUNISTA FEDERAZIONE DI BIELLA, POTERE AL POPOLO, COALIZIONE SOCIALE BIELLESE, PMLI ORGANIZZAZIONE DI BIELLA

Parrebbe utile – ad avviso di queste associazioni – che il piano di monitoraggio da definirsi in VIA assunta in via precauzionale, vista la letteratura scientifica pur in assenza di riferimenti normativi cogenti, il limite massimo di contaminazione e le procedure analitiche indicate da EPA per l'analisi sia delle acque monitorate nei pozzi P1, P3, P4 e P5 che nelle acque reflue dopo i trattamenti previsti (decantazione e filtrazione).

MOVIMENTO VALLEDORA

A - Per le acque sotterranee è necessario prevedere, nell'eventualità che la discarica venga autorizzata, dei controlli frequenti, per scongiurare la possibilità che vi sia un inquinamento nonché individuare in anticipo delle modalità operative, sperimentate e applicabili su larga scala, che possano bloccare la perdita.

B - E' opinione comune che la qualità dell'aria debba essere tutelata al massimo grado. Tale obiettivo è raggiungibile, nel caso dell'impianto in oggetto, solamente con un controllo in continuo delle caratteristiche dell'aria, al contrario, dal progetto si deduce che tale operazione sarà mensile. Si ritiene che sia assolutamente insufficiente, sia per le emissioni che riguarda l'amianto sia per le polveri causate dallo scavo e dal cumulo di terra da utilizzare per le coperture. Mancano completamente delle drastiche misure (p. es. chiusura impianto) in caso di sfioramenti o pericoli per la qualità dell'aria. Anche in questo caso i presidi vanno tenuti in funzione per sempre.

C - (pag 4) chiede un approfondimento relativamente allo studio sulla possibile diffusione delle fibre di amianto in aria ("per il calcolo della dispersione è stato identificato come base il baricentro della discarica , più propriamente doveva essere preso il margine esterno di ogni punto potenzialmente soggetto di emissione" e "La dispersione delle fibre di amianto non è stata presa in considerazione ma è praticamente impossibile che, pur con tutte le cautele del caso queste (sic) non avengano")

D - conclude negativamente "Poichè l'impianto in esame... non fornisce garanzie di sicurezza per la dispersione di fibre di amianto".

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

(Osservazione N° 12) chiede un approfondimento relativamente allo studio sulla possibile diffusione delle fibre di amianto in aria;



(Osservazione N° 17) segnala la possibilità di un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse dopo l'evaporazione dell'acqua meteorica e di lavaggio residue

(Osservazione N° 26) richiede un piano di controllo delle polveri dettagliato e con aumento della frequenza di campionamento ("Si richiede di avere un piano dettagliato (che preveda frequenza giornaliera) di controllo...").

Memoria presentata il 23 marzo 2018: "Il concetto di buona gestione non è così scontato, anzi, la realtà conferma che nella buona parte dei casi si rivela un metodo fallimentare di gestione dei rifiuti di qualsiasi natura essi siano. Uno studio Inail del 2013 aveva mappato tutte le discariche che in Italia accettavano rifiuti contenenti amianto analizzando le loro capacità di smaltimento. E' emerso che su 22 discariche attive per 7 di loro erano state rilevate irregolarità gravi. Senza andare molto lontano da noi la discarica di amianto a Torrazza Piemonte il 21 Aprile 2015 è stata diffidata dalla Città Metropolitana in quanto nel corso di due sopralluoghi i tecnici dell'ARPA avevano riscontrato "irregolarità in relazione alla gestione di rifiuti contenenti amianto": "frammenti di fibrocemento frantumati"; "lastre di fibrocemento" prive di protezione; "frammenti dello stesso materiale di dimensioni decimetriche frantumati al suolo". Irregolarità aggravate dal forte vento che in quei giorni aveva investito tutta la Provincia "con potenziale rischio di dispersione dei materiali" nell'aria.

Innumerevoli potrebbero essere ancora gli esempi di problematiche riscontrate negli anni nelle discariche di amianto del Nord e Centro Italia."

"L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella interpellato in merito alle criticità del progetto di discarica di amianto che destano inquietudine nella popolazione (adiacenza dell'impianto con le coltivazioni che producono alimenti destinati al consumo umano, collocazione al di sopra di un'area di ricarica di falda, esposizione della popolazione ad una ricaduta di fibre aereodisperse, eventuali ulteriori problematiche che si presentassero in capo alle generazioni future) si è espresso in maniera epocale dichiarando l'inaccettabilità del progetto."

E' stato allegato il documento dell'Ordine dei Medici (OdM) della Provincia di Biella in cui sono richiamati gli aspetti scientifici della pericolosità delle fibre di amianto. L'OdM ha allegato al proprio parere una proposta di risoluzione del Parlamento Europeo del 2012 che contiene tra l'altro la richiesta di registri pubblici finalizzati alla riduzione dell'esposizione (Punto 7 della proposta di risoluzione). La Risoluzione è stata approvata il 13 marzo 2013 (P7_TA(2013)0093).

TENUTA AGRICOLA CASTELLO + AZIENDA AGRICOLA ZACCARIA SILVIO + SOCIETÀ AGRICOLA GUERRINI F.LLI

S.S

L'intervento in rappresentanza di tre aziende agricole confinanti (Tenuta Castello, Azienda Agricola Zaccaria, Società Agricola Guerrini) ha specificamente sollevato il tema della possibile esposizione per i lavoratori agricoli dei campi circostanti ("Noi e i nostri dipendenti ... dovremo lavorare con tute, mascherine antiveleni o anti-amianto?").

PRO NATURA PIEMONTE

In audizione è stato lamentato che non esiste un sistema di registrazione degli eventuali incidenti.

COMUNE DI VERRONE



"La società proponente nella presentazione del progetto ha considerato il conferimento in discarica di amianto un sistema che, se ben gestito, non presenta rischi per l'ambiente e per la salute (vedi pagina 262 S.I.A.).

Ma riguardo alla buona gestione, si evidenzia che, la proponente non si è premurata di ipotizzare ulteriori misure, oltre quelle minime previste dalla legge, atte a garantirla. Ne è dimostrazione il fatto che il sistema dei controlli periodici previsti sia ridotto ad un numero minimo di interventi, mentre se si fosse stati certi della riuscita del proprio lavoro probabilmente non sarebbe stata fatta economia di verifiche che, a bilancio hanno costi residuali, ma che di fatto avrebbero contribuito ad essere una rassicurazione per la popolazione.

E' da constatare che la discarica è di per sé una non soluzione e le realtà quotidiane ci confermano che nella buona parte dei casi si rivela un metodo fallimentare di gestione dei rifiuti di qualsiasi natura essi siano. Riguardo alle discariche di amianto uno studio INAIL del 2013 aveva mappato tutte le discariche che in Italia accettavano rifiuti contenenti amianto, analizzando le loro capacità di smaltimento. E' emerso che su 22 discariche attive per 7 di loro erano state rilevate irregolarità gravi.

Non è, quindi, così scontato il concetto di buona gestione.

Senza andare molto lontano da noi la discarica di amianto a Torrazza Piemonte il 21 Aprile 2015 è stata diffidata dalla Città Metropolitana in quanto nel corso di due sopralluoghi i tecnici dell'ARPA avevano riscontrato Irregolarità in relazione alla gestione di rifiuti contenenti amianto": "frammenti di fibrocemento frantumati"; "lastre di fibrocemento" prive di protezione; "frammenti dello stesso materiale di dimensioni decimetriche frantumati al suolo". Irregolarità aggravate dal forte vento che in quei giorni aveva investito tutta la Provincia "con potenziale rischio di dispersione dei materiali" nell'aria.

Innumerevoli potrebbero essere ancora gli esempi di problematiche riscontrate negli anni nelle discariche di amianto del Nord e Centro Italia."

COMUNE DI CARISIO

"Inoltre si chiede il collocamento, sempre sul comune di Carisio di una stazione ambientale per il monitoraggio della qualità dell'aria (concordando con ARPA il set dei parametri da valutare e la posizione geografica di installazione)".

PROVINCIA DI VERCELLI

Documento Protocollo 0017788.20-06-2017, riconfermato nel documento protocollo 0005223.27-02-2018.

"...E' appena il caso di evidenziare che trasporti con imballaggio plastico danneggiato non possono essere effettuati. I controlli sull'idoneità e correttezza degli stessi deve essere svolto nel sito di partenza, e qualora vengano danneggiati per strada il carico in ogni caso non potrebbe proseguire fino al raggiungimento della conformità dell'allestimento".

Commenti

In sintesi, le possibili modalità di dispersione aerea delle fibre che sono state segnalate durante l'inchiesta pubblica includono in particolare: dispersione durante le operazioni di scarico e di abbancamento, a causa della dispersione di materiali di fibrocemento e della loro successiva rottura in frammenti più piccoli; dispersione dopo la copertura delle vasche e passaggio di fibre nel percolato.



Il controllo del percolato

La concentrazione di fibre nel percolato consente di stimare il rilascio da parte del materiale posizionato in discarica. Per quanto riguarda la valutazione della presenza di fibre nel percolato, è previsto un campionamento trimestrale ma non sono definite le procedure per il campionamento del percolato e del suo sedimentazione prima della cementificazione. Trattandosi di materiale non solubile che tende a sedimentare le modalità di esecuzione del prelievo sono critiche per avere una corretta stima della concentrazione media di fibre di amianto. Occorre definire le procedure di campionamento per la misura della concentrazione di amianto nelle acque derivanti dall'impianto di trattamento del percolato. La metodica descritta al punto 4.2 fa solo riferimento al metodo di analisi. I risultati dei campionamenti dovranno essere trascritti su un registro, che riporterà anche i dati relativi al campionamento (operatore, data, vasca, quantità di materiale campionato, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura saranno mantenuti in archivio.

Il controllo delle acque sotterranee

Non è prevista dal proponente la misura della concentrazione di fibre di amianto, che appare invece rilevante nel quadro del massimo controllo su possibili inquinamenti, e anche considerando i timori espressi da diversi soggetti sul possibile inquinamento delle falde acquifere.

Normativa italiana sull'esposizione a fibre di amianto per inalazione

I valori limite di esposizione a fibre di amianto aerodisperse indicati dalle norme italiane fanno riferimento agli ambienti di vita, ai luoghi di lavoro ed ai cantieri di bonifica. Le norme fanno riferimento alla presenza di amianto 'in opera' oppure alla necessità di intervenire su materiali in amianto in opera, per la bonifica o per interventi di manutenzione. Non è previsto il caso della comparsa di materiali in amianto in ambienti che non ne contenevano poiché la Legge 257/1992 ne fa espresso divieto. Per quanto riguarda i lavoratori delle discariche valgono le indicazioni del D.Lgs. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche. Non esistono norme specifiche per l'ambiente circostante le discariche di materiali contenenti amianto, per cui occorre fare riferimento alle norme più cautelative tra quelle sopra riferite, considerando la necessità di tutelare i soggetti eventualmente esposti all'esterno della discarica.

Il DM 6/9/94, relativo alle modalità per gli interventi di valutazione e di bonifica conseguenti alla presenza di amianto negli ambienti di vita, riporta: "Quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria anche una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse. Le tecniche impiegate sono la MOCF e la SEM (per la metodologia vedi Allegato 2). Va ricordato che nel caso della MOCF tutto il materiale fibroso viene considerato mentre, nel caso della SEM, è possibile individuare soltanto le fibre di amianto. Per questo motivo si ritiene che valori superiori a 20 ff/L valutati in MOCF o superiori a 2 ff/L in SEM ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, possono essere indicativi di una situazione di inquinamento in atto". Il valore di 2 ff/L, con misura delle fibre in Microscopia Elettronica a Scansione (SEM), pertanto non è un limite sanitario ma un indice della presenza di inquinamento in atto.

Il DM 6/9/94 indica anche modalità e frequenza del monitoraggio ambientale nei cantieri di bonifica. Per il monitoraggio dei cantieri di bonifica sono previsti campionamenti quotidiani. La norma impone di considerare come una condizione di allarme l'aumento della concentrazione di fibre osservata durante la bonifica: "1) Preallarme. Si verifica ogni qualvolta i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse".

Il DM 6/9/94 definisce le modalità di valutazione per la restituibilità dei cantieri dopo la bonifica. In particolare il capitolo 6a indica: "I principali criteri da seguire durante la certificazione sono: - assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata; - assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata. Per la verifica di questi criteri occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto". E al successivo punto 6b: "I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che:

a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione;

b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/L."

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il primo punto trattato riguarda la concentrazione di fibre al camino del box di intervento. Il proponente dichiara che sarà mantenuta una concentrazione limite inferiore a 1 ff/L. Occorre però definire le modalità di campionamento: si tratta dell'aria emessa dal camino o dell'aria circostante? Anche le modalità di campionamento e di misura non sono specificate e occorre un'indicazione o un riferimento certo. Nel caso la valutazione fosse riferita non a campionamenti dal camino ma a campionamenti nell'aria circostante il camino (quindi con diluizione della concentrazione di fibre) il valore di interesse per la valutazione dell'esposizione nell'area dovrebbe fare riferimento al livello medio di concentrazione di fibre di amianto nell'area prima dell'inizio delle attività ("Bianco di riferimento"), come indicato al punto 9.2. Il valore di riferimento di 1 ff/L è superiore a quello osservato in campionamenti condotti in aree urbane, inclusa l'area di Casale Monferrato negli anni più recenti [http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBlob.php/L/IT/DPagina/5412]. E' anche superiore a quello misurato intorno alla discarica di Amianto di Casale Monferrato. Si tratta comunque di un valore di riferimento, non di una soglia sotto la quale vi è assenza di effetti, come riferito dalle Air Quality Guidelines dell'OMS [World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen Air Quality Guidelines for Europe Second Edition WHO Regional Publications, European Series, No. 91. Copenhagen 2010. Pp 128-135].

Per garantire la tutela degli operatori della discarica potrà essere utile anche un piano di campionamento interno alla discarica, con campionatori personali o di area. In modo analogo per garantire la tutela degli operatori delle aree circostanti potrà essere utile anche un piano di campionamento con campionatori personali.

Per quanto riguarda la gestione degli incidenti relativi ai materiali conferiti, sia all'arrivo sia durante la movimentazione in discarica, occorre prevedere un registro degli accadimenti che riporti la descrizione dell'incidente e delle operazioni effettuate. La segnalazione sui documenti di consegna è necessaria ma non è sufficiente, la scrittura su un registro consentirà una migliore verifica da parte degli organismi di controllo.

Per quanto riguarda la misura della concentrazione di fibre aerodisperse nell'ambiente esterno alla discarica, occorre che sia definito in modo particolareggiato il protocollo di campionamento e di misura della concentrazione di fibre. Il protocollo dovrà essere validato dall'organo tecnico e dall'ARPA. Il soggetto che effettuerà campionamento e misura della concentrazione di fibre dovrà essere scelto prima dell'avvio delle attività. I campioni (membrane filtro) dovranno essere archiviati per consentire controlli e verifiche qualora fossero necessari. Il soggetto che effettuerà il campionamento dovrà essere autonomo nella scelta delle date in cui effettuare i campioni, che dovranno essere scelte in modo casuale senza accordi con il gestore della discarica. I campionamenti dovranno essere svolti su due assi (es Nord, Sud, Est, Ovest), non solo sull'asse dei venti dominanti. Si ritiene adeguata una frequenza media di 1 ciclo di campionamento al mese, corrispondente a 12 campionamenti per anno, come proposto dal proponente. Su richiesta dell'organismo di controllo potranno peraltro essere svolte misurazioni aggiuntive qualora si verificassero incidenti o nel corso di

sopraluoghi fossero riscontrate irregolarità. I risultati dei campionamenti saranno trascritti su un registro, che riporterà anche le condizioni atmosferiche e i dati relativi al campionamento (operatore, data, punto di prelievo, strumento, volume di aria, ora di inizio e di fine, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, dati). Gli originali dei rapporti di misura saranno mantenuti in archivio.

Il valore di concentrazione di fibre rilevato durante l'operatività della discarica non dovrà essere confrontato solo con valori limite, ma dovrà essere confrontato al 'Bianco di riferimento' (valore di concentrazione di fibre di amianto nell'area prima dell'avvio della discarica), per verificare non solo che l'esercizio della discarica non causi superamento dei limiti ma anche che durante l'esercizio della discarica non si osservi un aumento dei livelli di esposizione, pur con livelli mantenuti nell'ambito dei limiti indicati dal DM 6/9/94. Questa procedura appare indicata nella tabella 5, dove si dichiara che il valore misurato sarà confrontato con un 'Bianco di riferimento' e al punto 9.2 dove si definiscono le procedure da adottare nel caso dell'aumento della concentrazione delle fibre aerodisperse. Le procedure indicate al punto 9.2 sono solo parzialmente adeguate: al superamento del 50% del livello al bianco di riferimento viene avviato un audit aziendale ma la segnalazione agli enti di riferimento e l'interruzione temporanea di attività scattano solo al superamento del livello di 1 f/l, mentre il valore di allarme deve essere commisurato al valore 'Bianco di riferimento'.

Non sono definite le procedure per la misura del valore 'Bianco di riferimento' nell'area.

Si ritiene infine che il monitoraggio e i report periodici sullo stato ambientale debbano essere eseguiti da una società specializzata espressamente incaricata e indipendente dal proponente.

Questa società dovrà concordare le modalità di effettuazione del monitoraggio con gli Enti pubblici competenti, per la validazione delle risultanze sullo stato di qualità ambientale.

3.7 Alternative

Nel documento AMB 1 - Studio di Impatto Ambientale è riportato il confronto tra l'opera proposta e soluzioni alternative:

- a) ipotizzando gli scenari alternativi sulla base dei seguenti elementi nella disponibilità del proponente:
 - istanze di VIA o screening di VIA in corso o concluse con parere favorevole per impianti per il trattamento/smaltimento di materiali da costruzione contenenti cemento amianto che prevedono processi diversi dall'abbandonamento in discarica;
 - D.G.R. n. 124-7279 1/03/2016 e D.G.R. n. 25-4693 del 20/02/2017;
- b) extrapolando per gli scenari identificati indicatori delle prestazioni paragonabili a quelli definiti per l'impianto;
- c) confrontando i valori degli indicatori assunti da tutti gli scenari analizzati, incluso quello proposto.

Con riferimento alle alternative dimensionali e localizzative per poter procedere con la valutazione è stata individuata una localizzazione di massima, ovvero senza individuazione di una località specifica, ma solo dell'area di afferenza, coerente col livello di dettaglio necessario ai fini del confronto degli impatti dei diversi scenari (in particolare sul traffico e sulla viabilità).

Alternative tecnologiche

Il progetto considera in primo luogo la tecnologia oggetto dell'unica procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale avviata al momento e relativa ad un "impianto sperimentale di trasformazione *manufatti in cemento-amianto nel Comune di Cavallino (LE)*", avviata dal Ministero dell'Ambiente in data 13/10/2016.

Questa tecnologia prevede:

- la triturazione fine (0.5-1 mm) del rifiuto contenente l'amianto, in ambiente controllato
- la dissoluzione della matrice cementizia in siero di latte (7 L siero/kg rifiuto), a temperatura ambiente e per 30-60 minuti, con formazione di anidride carbonica (decarbonatazione)
- la decomposizione dell'amianto per contatto con acido fosforico ed alluminio, a circa 150 °C e 2 atm, con formazione di ioni metallici e silicato
- il raffreddamento e la separazione del surnatante, inviato a impianti di depurazione, dal fango, destinato alla produzione di fertilizzanti.

Il processo è ancora nella fase di studio di fattibilità, per cui non confrontabile con la discarica poiché:

- la capacità di trattamento è limitata a circa 150 kg/settimana, per cui non consente di risolvere il problema dovuto alla presenza diffusa di amianto sul territorio
- il processo non è consolidato pertanto gli impatti non sono ancora quantificabili.

L'alternativa del conferimento in miniera è altresì non confrontabile in quanto molto diversa dal punto di vista della scala temporale di realizzabilità a causa dei tempi lunghi per la verifica dell'idoneità di giacimento dismesso (almeno 5 anni, a cui si aggiungono i tempi autorizzativi).

Alternative localizzative

Scenario A – discarica baricentrica (dal punto di vista dimensionale, tecnologico e costruttivo identica a quella proposta)

Come alternativa localizzativa baricentrica è stato scelto il Quadrante Piemonte sud-orientale (secondo la definizione della DGR 25-4693 del 20/02/2017).

Le ipotesi sono:

- disponibilità, in tale quadrante, di un sito di cava idoneo sia dal punto di vista dei vincoli ambientali sia dal punto di vista dimensionale;
- che l'impianto alternativo presenti caratteristiche identiche a quello proposto da tutti i punti di vista (dimensioni, morfologia, impermeabilizzazione di fondo e scarpate, ripristino verde, box di intervento, microfiltrazione di percolato e prima pioggia, etc.);
- che le conclusioni dello studio sulle emissioni svolto per l'impianto proposto valgano immutate anche per l'alternativa in esame, fatto salvo il tema delle polveri visto che tale scenario non prevede la necessità di scavi.

Per il calcolo sono state fatte le seguenti ipotesi:

- a) stessi indicatori per acque superficiali, biodiversità, emissioni di fibre, paesaggio, popolazione e salute umana;



- b) per gli aspetti relativi al traffico ed alla viabilità il calcolo viene analizzata la percorrenza media interna al quadrante fino al suo baricentro e poi quella dal baricentro dei singoli quadranti fino al luogo ipotizzato. L'incidenza della percorrenza viene pesata sulle volumetrie indicate da ARPA per ciascun quadrante (prendendo un valore medio), privilegiando la rete autostradale;
- c) per la sottrazione di suolo si tiene conto di quella dovuta al reperimento di materiali naturali, ipotizzando uno spessore dei banchi cavati extra-sito di massimo 20 m e tenendo conto della necessità di piazzali e aree di servizio per circa 10.000 m²;
- d) per l'incremento del numero di mezzi e relative emissioni climateranti si considerano il numero dei mezzi conferenti il rifiuto (coincidente con quello del progetto proposto) più quello del conferimento dei materiali per l'allestimento (ipotesi di cubatura utile dei mezzi utilizzati pari a 30 m³ e cave distanti 30 km);
- e) per le emissioni climateranti si utilizza il fattore di emissione pubblicato sul sistema INEMAR ARPA LOMBARDA 2014, che per mezzi superiori a 3,5 t è pari a 619 gCO₂ eq./km;
- f) in relazione al valore di concentrazione delle polveri, visto che sono assenti le attività di scavo, si pone pari al valore minimo tra quello di fondo (Biella Sturzo) e quello dell'impianto proposto di cui all'elaborato AMB 1 ALL 1.

La tabella seguente riporta il quadro risultante.

FATTORI AMBIENTALI	INDICATORE	U.M.	VALORE
SUOLO	Superficie utilizzata/Volumetria netta	m ² /m ³	0.035
	Argilla importata/argilla utilizzata	%vol	100%
	Ghiaia importata/ghiaia utilizzata	%vol	100%
SOTTOSUOLO	Mista importata/mista utilizzata	%vol	100%
	Emissioni climateranti equivalenti annue connesse al traffico indotto	t CO ₂ eq./anno	365
ATMOSFERA E CLIMA	Emissione di polveri (concentrazione rilevata nei punti di misura al perimetro dell'impianto)	µg/m ³	<10
	Incremento del numero di mezzi su strada	Numero mezzi/anno	7.933
TERRITORIO E VIABILITA'	Percorrenza	km percorsi dai mezzi in tutto il ciclo di vita della discarica	7.666.500

Scenario B – 2 discariche identiche dal punto di vista tecnologico e costruttivo ma con dimensioni e criteri di localizzazione come proposti dalla DGR 25-4693 del 20/02/2017

Si ipotizza di localizzare le due discariche, rispettivamente, nel Quadrante Piemonte Settentrionale (Borghesio) e nel Quadrante Sud-orientale (Quattordio).

Nei calcoli sono state adottate le seguenti ipotesi:

- a) stessi indicatori per acque superficiali, biodiversità, emissioni di fibre, paesaggio, popolazione e salute umana;
- b) relativamente agli aspetti attinenti al traffico ed alla viabilità il calcolo viene effettuato analizzando la sola percorrenza media interna al quadrante fino al suo baricentro, privilegiando la rete autostradale;

A.B.

- c) per la sottrazione di suolo si tiene conto di quella dovuta al reperimento di materiali naturali, ipotizzando uno spessore dei banchi cavati extra-sito di massimo 20 m e tenendo conto della necessità di piazzali e aree di servizio per circa 10.000 m² per ciascun impianto;
- d) per l'incremento del numero di mezzi e relative emissioni climateranti si considerano il numero dei mezzi conferenti il rifiuto (coincidente con quello del progetto proposto) più quello del conferimento dei materiali per l'allestimento (per ciascun impianto ipotesi di cubatura utile dei mezzi utilizzati pari a 30 m³ e cave distanti 30 km);
- e) la quantificazione dei materiali naturali necessari per la realizzazione e la gestione dei due impianti viene effettuata in proporzione rispetto al progetto proposto con riferimento alle volumetrie nette necessarie (stimati complessivamente necessari circa 703.333 m³ di materiali);
- f) per le emissioni climateranti si utilizza il fattore di emissione pubblicato sul sistema INEMAR ARPA LOMBARDA 2014, che per mezzi superiori a 3,5 t è pari a 619 g CO₂eq/km;
- g) in relazione al valore di concentrazione delle polveri, visto che sono assenti le attività di scavo, si pone pari al valore minimo tra quello di fondo (Biella Sturzo) e quello dell'impianto proposto di cui all'elaborato AMB 1 ALL 1.

La tabella seguente riporta il quadro risultante.

FATTORI AMBIENTALI	INDICATORE	U.M.	VALORE
SUOLO	Superficie utilizzata/Volumetria netta	m ² /m ³	0,044
	Argilla importata/argilla utilizzata	%vol	100%
	Ghiaia importata/ghiaia utilizzata	%vol	100%
SOTTOSUOLO	Mista importata/mista utilizzata	%vol	100%
	Emissioni climateranti equivalenti annue connesse al traffico indotto	t CO ₂ eq/anno	210
ATMOSFERA E CLIMA	Emissione di polveri (concentrazione rilevata nei punti di misura al perimetro dell'impianto)	µg/m ³	17
	Incremento del numero di mezzi su strada	Numero mezzi/anno	6.611
TERRITORIO E VIABILITA'	Percorrenza	km percorsi dai mezzi in tutto il ciclo di vita della discarica	4.388.333

Scenario ZERO – non realizzazione del progetto

Tale alternativa consiste nella non realizzazione dell'impianto, e conseguente invio all'estero dell'80 % dei rifiuti che sarebbero conferiti nella discarica proposta.

Si ipotizza di non inviarne la totalità per considerare l'effetto incentivante che avrebbe verso il processo di bonifica l'avere una discarica nei pressi dei luoghi di produzione del rifiuto anziché essere costretti ad inviarlo all'estero.

Ai fini dei calcoli si assume una percorrenza media interna al quadrante fino al suo baricentro e poi quella dal baricentro dei singoli quadranti fino a Zech (cioè fino alla frontiera tedesca). L'incidenza della percorrenza viene pesata sull'80% delle volumetrie indicate da ARPA per ciascun quadrante (prendendo un valore medio). Il percorso scelto ai fini del chilometraggio privilegia la rete autostradale.

La tabella seguente riporta il quadro risultante.

FATTORI AMBIENTALI	INDICATORE	U.M.	VALORE
ATMOSFERA E CLIMA	Emissioni climateranti equivalenti annue connesse al traffico indotto	t CO ₂ eq/anno	1.068
TERRITORIO E VIABILITA'	Incremento del numero di mezzi su strada	Numero mezzi/anno	4.615
	Percorrenza	km percorsi dai mezzi per smaltire l'intero volume	22.438.000
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Superficie di cemento amianto rimossa in regione annualmente	m ² /anno	5.000.000

Valutazione della tariffa minima di smaltimento

Per lo scenario A, l'aumento della tariffa unitaria di smaltimento è dovuto al costo di approvvigionamento del materiale naturale per allestimento e gestione. Questo costo è stato stimato in 5 euro/t, per cui in tale scenario la tariffa minima di smaltimento è pari a circa 48 euro/t.

Per lo scenario B, l'aumento della tariffa di smaltimento è legato a:

- maggiore costi di investimento a causa della doppia realizzazione dei presidi ambientali e delle misure di compensazione;
- costo di approvvigionamento del materiale naturale per allestimento e gestione (5 euro/t, come per lo scenario A);
- maggiori costi di personale (occorrono 8 persone totali invece che 7).

Pertanto, per lo scenario B la tariffa minima di smaltimento è pari a circa 58.5 euro/t.

F. P.

FATTORI AMBIENTALI	INDICATORE	U.M.	PROGETTO	SCENARIO A	SCENARIO B	OPZIONE ZERO
ACQUE SUPERFICIALI	Volume annuo reimpresso nell'ambiente	m ³ /anno	equivalente			n.a.
	Concentrazione di fibre di amianto rilevata nelle acque di ruscellamento e in quelle trattate	ff/L				
SUOLO	Superficie utilizzata/Volumetria netta	m ² /m ³	0.06 (senza ripristino) –	0.035	0.044	
SOTTOSUOLO	Argilla importata/argilla utilizzata	%vol	0	100%	100%	
	Ghiaia importata/ghiaia utilizzata	%vol	0	100%	100%	
	Mista importata/mista utilizzata	%vol	0	100%	100%	
BIODIVERSITA'	Misura della biodiversità e relativa certificazione (ad es. Biodiversity Alliance)	Indicatore percentuale	equivalenti			
ATMOSFERA E CLIMA	Emissioni climalteranti equivalenti annue connesse al traffico indotto	t CO ₂ eq/anno	362	365	210	1.068
	Emissione di polveri (concentrazione rilevata nei punti di misura al perimetro dell'impianto)	µg/m ³	< 10	< 10	< 10	n.a.
	Emissione di fibre (concentrazione rilevata nei punti di misura al perimetro dell'impianto)	ff/L	1			
TERRITORIO E VIABILITA'	Incremento del numero di mezzi su strada	Numero mezzi/anno	5769	7.933	6.611	4.615
	Percorrenza	km percorsi dai mezzi in tutto il ciclo di vita della discarica	7.600.000	7.666.500	4.388.333	22.438.000
PAESAGGIO, BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE ED AGROALIMENTARE	Piantumazioni effettuate cumulativamente	Numero di piante messa a dimora	equivalente			n.a.
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Superficie di cemento amianto rimossa in regione annualmente	m ²	6.400.000	6.400.000	5.300.000	5.000.000
TARIFFA MINIMA DI SMALTIMENTO		€/t	45.3	48	58.5	n.a.

26

Conclusioni

Dalla comparazione delle alternative si traggono le seguenti conclusioni:

1. sul piano tecnologico al momento non ci sono alternative efficienti, affidabili ed economicamente sostenibili rispetto allo smaltimento in discarica, peraltro con assenza di impianti a scala industriale per i trattamenti;
2. riguardo alla localizzazione, la proposta presenta un buon rapporto costi/benefici, soprattutto considerando:
 - la realizzabilità in tempi compatibili con la necessità di eliminare le coperture degradate dal territorio
 - l'implementazione di un importante intervento di valorizzazione ambientale del territorio, soprattutto considerando che l'area in esame continuerebbe ad essere incolta in quanto è di non particolare pregio dal punto di vista produttivo a causa della scarsità d'acqua e della natura argillosa del suolo
3. l'opzione ZERO comporta:
 - un aggravio degli oneri economici dell'attività di bonifica dei fabbricati presenti sul territorio regionale, disincentivando tale attività
 - un grave deficit a livello regionale tra necessità di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi e disponibilità al ritiro degli impianti ad oggi esistenti
 - un rilevante impatto ambientale in termini di traffico indotto ed emissioni climalteranti.

Pertanto, sia per le caratteristiche tecniche del progetto proposto che per quelle intrinseche del sito prescelto, si ritiene che la discarica proposta possa rappresentare la soluzione più efficiente, economica ed ambientalmente sostenibile rispetto alle alternative analizzate.

OSSERVAZIONI

MOVIMENTO VALLEDORA

Al momento i trattamenti che hanno il fine di annullare la pericolosità del materiale, sono a livello sperimentale e perciò diventa molto importante confinare il materiale in siti che possano ospitare l'amianto senza la dispersione delle fibre, conservandolo disponibile in uno stato che non ne pregiudichi l'utilizzo futuro, condizione impossibile da riscontrare in una discarica.

Le alternative localizzate evidenziate da progetto mettono prima di tutto in evidenza le scarse prerogative del sito prescelto, tutte molto discutibili:

- basso pregio ambientale (contraddetto dalla varietà di ambienti, risaie, boschi, laghetti, prati),
- basso valore agricolo (smentito dalla presenza di coltivazioni a riso DOP),
- idoneità idrogeologica (inesistente stante l'appartenenza della zona all'area di ricarica delle falde ad utilizzo potabile),

- previsione di 'ripristini' ambientali (di cui il sito non sente al momento la necessità, non previsti dal Piano Regolatore e comunque strategicamente posizionati al termine dell'intervento e della cui manutenzione si spera la ditta si occupi per sempre).

In pratica non sono state esaminate le caratteristiche dei siti alternativi che potrebbero offrire prestazioni migliori (p. es. le miniere).

L'esame dell'opzione zero, cioè non realizzare l'impianto non cita, tra vantaggi, il mantenimento in condizioni di utilizzo di una vasta area agricola, il basso peso degli oneri di trasporto e smaltimento rispetto a quelli di rimozione che rendono 'appetibili' e 'economici' anche siti lontani e maggiormente idonei.

I costi e in genere gli oneri ambientali riguardanti i trasporti sono soggetti a una duplice valutazione: ignorati, quando si tratta di ricevere i materiali o aprire un impianto; enfatizzati, se lo stesso impianto non si potesse installare nell'area prescelta. In questo caso la discarica in progetto è pronta ad accogliere amianto da tutte le provenienze senza alcuna valutazione dei costi, peraltro valutati come 'alti' se la discarica non si dovesse fare e il materiale presente nell'area dovesse essere trasportato fuori zona.

CARP

1) Manca l'analisi delle alternative possibili

Nel progetto presentato dall'azienda proponente manca completamente l'analisi delle possibili alternative, compresa l'opzione zero.

L'opzione zero contempla il caso di non realizzare l'impianto proposto e di continuare con la pratica attuale, sostanzialmente basata sull'esportazione dell'amianto italiano all'estero. Ricordiamo che è normale prassi internazionale adottata in ogni studio di fattibilità di un impianto di interesse pubblico, che al primo punto venga sviluppata l'analisi comparata delle alternative.

Questa analisi delle alternative deve basarsi sul confronto costi-benefici di ogni singola alternativa considerata e si deve concludere con la scelta ponderata della soluzione migliore.

Si tenga anche presente che l'Unione Europea stabilisce espressamente che in ogni progetto di interesse pubblico debbano essere adottate le B.A.T. (Best Practises), cioè le migliori tecnologie disponibili per il rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Non solo. L'Unione Europe ha adottato anche il Principio di Precauzione, che prevede di scartare le soluzioni, la cui innocuità è ancora in corso di verifica da parte degli Istituti scientifici ufficiali. Il Principio di Precauzione è stato pienamente recepito dalla legislazione italiana e deve essere obbligatoriamente applicato in tutte le attività, che abbiano riflesso sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, come è il caso del progetto in questione.

STUDIO LEGALE AVV. BOTASSO

III. In tale contesto, nel caso in esame, manca del tutto la valutazione di alternative, manca la dimostrazione scientifica circa la sicurezza del progetto e sull'essenza di significative ricadute ambientali e di pericoli per la salute.

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE E FUTURO

Osservazione N° 8



ALTERNATIVE TECNOLOGICHE. Nel considerare le alternative tecnologiche il Proponente sostiene che l'allocazione in miniera non è realizzabile perché i tempi di caratterizzazione del luogo sarebbero estremamente lunghi. Paiono ragioni molto pretestuose: in realtà lo studio di ARPA che individua 600 siti idonei, tra cui molti in miniera, e adottato dalla Regione, ha già provveduto a selezionare i vari siti proprio rispetto ai loro aspetti più significativi: stabilità e permeabilità dell'ammasso roccioso, nonché l'accessibilità. Aggiunge che *"Il presente progetto si prefigge l'obiettivo di soddisfare, con le previste volumetrie progettuali, l'esigenza regionale di smaltimento di materiali da costruzione contenenti cemento amianto (tipo eternit), attualmente non soddisfatta dagli impianti esistenti già autorizzati presenti sul territorio."* Ci permettiamo di ricordare che nulla fa pensare che l'obiettivo sia soddisfare l'esigenza regionale, dal momento che la provenienza dei rifiuti saranno anche extraregionali. L'obiettivo del progetto è riempire la discarica in 13 anni indipendentemente dalla provenienza dell'amianto che vi sarà conferito.

Osservazione N° 10

ALTERNATIVE DIMENSIONALI. Nel considerare le alternative dimensionali il Proponente sostiene che una MEGA discarica sarebbe un vantaggio per il territorio, che ne uscirebbe addirittura tutelato. Noi facciamo anche un po' fatica a prendere sul serio questa affermazione, ma dal momento che il Proponente non spiega diversamente la sua tesi, ci baseremo solo su quanto abbiamo qui letto: un carico impiantistico come quello proposto, che implica enormi emissioni polverulente, dispersioni di fibre di amianto difficilmente calcolabili, via vai di mezzi pesanti per altro sottostimati, la desertificazione di 80.000 metri di terra che oggi rappresenta l'habitat ed il corridoio ecologico per numerose speci viventi; un impianto di questa dimensione rappresenta un accanimento contro il territorio, e certo non ne persegue la sua tutela. Inoltre l'inevitabile montagna di amianto che si eleva 17 metri sopra la campagna, rappresenta un vero e proprio attentato alla salute dei cittadini che verranno fra 100-200-300 anni, quando i teli -non certificati- non assolveranno più al loro ruolo e la copertura con un metro di terra inizierà a presentare cedimenti, scivolamenti e deterioramento generale.

Osservazione N° 11

OPZIONE ZERO. Nel considerare la opzione zero il Proponente non ha argomentato adeguatamente. L'opzione zero è auspicabile rispetto al realizzare una mega discarica in elevazione come questa, e implicherebbe di proseguire coi conferimenti laddove vengono eseguiti oggi.

PROVINCIA DI VERCELLI

Per quanto attiene le alternative localizzative e opzione zero il Proponente, per giustificare la localizzazione del nuovo impianto, indica (SIA Q.A. pag.32) *... la possibilità di riqualificare un'area di basso pregio dal punto di vista agricolo ... , prevedendone, al termine dell'intervento, una valorizzazione ambientale di tipo naturalistico e paesaggistico, nonché di possibilità di fruizione dell'area da parte degli abitanti del luogo.* Si evidenzia in merito che, contrariamente a quanto indicato dalla Ditta, alcune particelle dei terreni interessati sono classificati da PRG del Comune di Salussola (vedi allegato CDU 18.01.2017) quali *.....terreni ad elevata produttività* ... Pare quanto mai insostenibile il poter procedere ad una riqualificazione di terreni agricoli di basso pregio costruendoci sopra e sotto una discarica; le riqualificazioni agricole, se mai fossero veramente necessarie per le aree interessate dal progetto (smentito da PRG vedi mapp. 70 e 81 F.46 sui quali insiste la totalità della discarica), possono essere raggiunte con opportune operazioni agronomiche migliorative e non asportando circa 15 metri di materiali in profondità e riportando il piano finale in rilevato di circa 18 metri rispetto al piano di campagna attuale. Peraltro, è verificabile semplicemente da riprese aeree disponibili sul web che il terreni interessati risultano essere coltivati e non abbandonati in quanto di basso pregio agricolo.

Infine non si comprende quale possa essere l'attrattiva *didattico-ricreativa* e il *contributo alla biodiversità* del progetto proposto (vedi Opzione zero pag. 34 SIA Q.A), posto che il recupero ambientale dell'area completamente modificata dalla discarica, con nuovo piano finito sopraelevato fino a 18 metri dal piano di campagna, non può garantire alcuna formazione di macchie verdi in assenza di specifici impianti di irrigazione e l'adozione di particolari interventi naturalistici e cure colturali appropriate non indicate nel progetto; peraltro se anche fosse possibile ottenere un soddisfacente recupero ambientale non si comprendono le motivazioni per cui questo elemento possa sostituire attrattiva didattica ricreativa e costituire un contributo alla biodiversità, come sostenuto dalla Ditta proponente in modo fuorviante rispetto alle reali criticità ed effetti ambientali indotti dalla realizzazione della discarica.

Commenti

Le alternative che sono state considerate presentano alcuni spunti di discussione che si prestano a diverse interpretazioni, stante il valore oggettivo e soggettivo attribuito alle diverse componenti del territorio e del paesaggio da parte degli Enti e dei privati.

In particolare, fermo restando l'esigenza di diminuire l'impatto ambientale e sanitario dovuto alla diffusa presenza di manufatti che contengono amianto, risulta discutibile l'opzione di realizzare una grande discarica che in un solo sito copre in pratica l'esigenza di una intera regione, ma richiamando anche smaltimenti dalle regioni limitrofe, data l'insufficienza di impianti a livello nazionale e i costi competitivi di smaltimento.

Oltre a problemi generali tipici della tipologia di smaltimento di rifiuti in discarica, anche l'inserimento in un territorio che allo stato attuale non appare caratterizzato da significativi elementi di pregio, richiede una modificazione morfologica, con la costruzione di un rilevato di diversi metri al di sopra del piano campagna che rimarrà in modo permanente.

Inoltre, le due alternative localizzate utilizzate per il confronto ipotizzano che il materiale per l'allestimento della discarica (o delle due discariche, nel caso dell'opzione B) venga reperito all'esterno del sito previsto per il progetto, dando origine quindi a impatti per il trasporto e a sottrazione di suolo (escavazione). Sul piano economico, ne consegue un aumento di costi non completamente equilibrato.

Visto l'ampio dibattito suscitato dall'aspetto delle ALTERNATIVE, è opportuno che il proponente riveda e amplii le considerazioni e i confronti.

Infine, pur considerando un effetto-scala, si osserva che la tariffa minima di smaltimento calcolata per la discarica proposta è pari a 45.3 euro/t, importo unitario che risulta significativamente inferiore a quello che attualmente viene richiesto per lo smaltimento dei rifiuti in impianti all'estero.



4. ASPETTI AMBIENTALI

4.1 Ubicazione del sito rispetto alla pianificazione regionale in materia di rifiuti e amianto

Nell'ambito delle osservazioni presentate dal pubblico tramite i documenti acquisiti agli atti e nel corso delle audizioni svoltesi presso la Provincia di Biella è più volte manifestata la criticità della scelta di ubicazione dell'impianto rispetto al quadro regionale di pianificazione in materia di rifiuti e di bonifica dell'amianto.

Nello specifico, le osservazioni mettono a confronto la scelta del sito con i contenuti del Piano Regionale Amianto 2016-2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 124-7279 del 1 marzo 2016, con il documento "*Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto*" e recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4693 del 20 febbraio 2017 e con il Piano dei Rifiuti Speciali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 253-2215 del 16 gennaio 2018.

OSSERVAZIONI

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

Osservazione N° 6

Si segnala che il Proponente non ha tenuto in debita considerazione le direttive stabilite dalla normativa vigente per discariche di rifiuti contenenti amianto. Infatti propone una discarica in elevazione, incidendo su territorio agricolo vergine, nonostante tutte le direttive di UE, Stato e Regione vadano in un'altra direzione e indicano come siti idonei cave o miniere dismesse, dove poter conferire in sotterraneo. In particolare il Piano Regionale Amianto 2016-2020 suggerisce la promozione e "l'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;" Il documento attuativo del Piano Amianto ha quindi eseguito uno studio approfondito per identificare i siti idonei. Seppur lo studio non precluda l'individuazione di altri siti oltre i 600 in elenco è evidente che i criteri di individuazione degli stessi debbano mantenere gli standard di adeguatezza considerati da ARPA. In caso di localizzazione di altri siti, come Regione Brianco, che non possiedano caratteristiche di idoneità analoghe a quelle poc'anzi citate, ogni eventuale progetto sarà da ritenersi irricevibile. Partendo dall'assunto di ARPA che la localizzazione prioritaria deve avvenire in miniere e cave dismesse sarebbe contraddittorio autorizzare una discarica in un sito in superficie. Stante quanto sopra riteniamo che l'autorizzazione alla discarica in Regione Brianco non debba essere concessa in quanto sarebbe frutto di una errata interpretazione normativa.

Osservazione N° 7

COERENZA COL PIANO di GESTIONE RIFIUTI PROVINCIALE. Il Proponente sostiene che rispetto a quanto previsto dal Piano di Gestione Rifiuti Provinciale non sono emerse criticità "escludenti". Tuttavia nell'elaborato AMB 1-ALL 2 VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO si indica come "distanza dalle case sparse" la misura di 480 metri, riferendosi, con l'espressione di "case sparse" alle abitazioni del **NUCLEO ABITATO** Brianco. Secondo quanto indicato dal Piano di Gestione Rifiuti Provinciale, la distanza inferiore a 500 metri è un fattore escludente. E' inoltre un fattore penalizzante l'interferenza con usi del suolo pregiati per fini

agricoli, e per le motivazioni esposte nella osservazione n. 1, è evidente che i terreni su cui si vorrebbe insediare la discarica appartengano a questa categoria.

Inoltre, dall'esame dell' "Atlante delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di discarica", pare evidente, per quel che concedono di vedere le scale 1:150:000 degli elaborati di microlocalizzazione, che i terreni in oggetto NON siano compresi nelle aree individuate sia dallo scenario B (con particolare riferimento all'area B5) che dallo scenario C (con particolare riferimento all'area 17), dove i lotti interessati sono individuabili in una zona definita in legenda come "aree escluse". Deve pertanto essere precisata la posizione esatta della discarica rispetto alle indicazioni di quegli elaborati, pur tenendo conto della validità dubbia degli stessi, essendo superati da disposizioni successive nel tempo (come l'approvazione del PTA regionale).

Contestiamo inoltre le seguenti argomentazioni addotte per dimostrare una coerenza al Piano di Gestione Rifiuti Provinciale e che non hanno alcun fondamento:

a) Sostiene il Proponente che *"Il progetto intende soddisfare l'esigenza regionale di smaltimento di materiale di costruzione contenente cemento amianto, ancora presente su molte strutture sia pubbliche che private in territorio provinciale ed extra provinciale, in attuazione alle direttive riportate sul Piano Amianto 2016-2020"*. In realtà il Piano Amianto 2016-2020 contiene direttive che vanno in direzione molto diversa: divide la regione in quattro quadranti affinché in ciascuno di essi si individuino una discarica che soddisfi le esigenze di smaltimento di quel quadrante, in ragione del rispetto sia del principio di prossimità, che della ragionevolezza e della proporzionalità, senza cagionare un pericoloso sovraccarico impiantistico su un quadrante solamente.

b) Sostiene il Proponente che *"Il sito interessato dall'installazione in progetto, in località Brianco nel comune di Salussola, risulta particolarmente idoneo a tal fine non solo in virtù delle sue caratteristiche geologiche ed idrogeologiche ma anche perché i suoi peculiari connotati paesaggistici consentono di effettuare un complessivo intervento di miglioramento ambientale di elevata qualità in grado di fornire elevato valore aggiunto al territorio dal punto di vista naturalistico"*. In realtà il sito è collocato su un'area di ricarica di falda, cioè su una zona vulnerabile e da tutelare in maniera assoluta ed è già così naturalmente ricco dal punto di vista naturalistico, che non si riesce a comprendere come può una operazione che prevede, prima, la desertificazione di un'area, e, poi, la creazione di una montagna di amianto piantumata con arbusti, rappresentare un valore aggiunto ad un territorio in cui esistono laghi naturali, micro habitat preziosi per la loro varietà di flora e fauna, un paesaggio, frutto dell'operosità dell'uomo, che rappresenta una forte identità culturale locale .

COERENZA DEL PROGETTO CON IL PIANO REGIONALE AMIANTO. Il Proponente non ha tenuto in debita considerazione le direttive stabilite dalla normativa vigente per discariche di rifiuti contenenti amianto. Infatti propone una discarica di superficie, incidendo su territorio agricolo vergine, nonostante tutte le direttive di UE, Stato e Regione vadano in un'altra direzione e indicano come siti idonei cave o miniere dismesse, dove poter conferire in sotterraneo.

In particolare il Piano Regionale Amianto 2016-2020 suggerisce la promozione e *"l'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;"* Il documento attuativo del Piano Amianto ha quindi eseguito uno studio approfondito per identificare i siti idonei. Seppur lo studio non precluda l'individuazione di altri siti oltre i 600 in elenco è evidente che i criteri di individuazione degli stessi debbano mantenere gli standard di adeguatezza considerati da ARPA. In caso di localizzazione di altri siti, come Regione Brianco, che non possedano caratteristiche di idoneità analoghe a quelle pocanzi citate, ogni eventuale progetto sarà da ritenersi irricevibile. Partendo dall'assunto di ARPA che la localizzazione prioritaria deve avvenire in miniere e cave dismesse sarebbe contraddittorio autorizzare una discarica in un sito in superficie. Come si può spiegare ai cittadini che la soluzione migliore attualmente disponibile è rappresentato dallo smaltimento in miniera, dove è garantito il confinamento del rifiuto, per poi autorizzare una discarica di superficie?

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI VERCELLI E BIELLA

Il Piano Regionale Amianto 2020 della Regione Piemonte (Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016 n. 124-7279) suggerisce, allo scopo di incrementare la disponibilità di impianti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, quattro pozioni e precisamente:

- 1) Autorizzazione di nuovi impianti specificatamente dedicati
- 2) Autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti esistenti attualmente non specificatamente dedicati allo smaltimento dell'amianto
- 3) Promuovere l'impiego di siti idonei in cave o miniere dismesse
- 4) Promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza.

Il Piano, con riferimento al punto 3) evidenzia inoltre che “ ... dovrà essere avviato un approfondimento relativo alla presenza di ex attività estrattive – a cielo aperto ed in sotterraneo – che individui potenziali aree per la realizzazione di impianti di smaltimento”. Già da quanto fin qui esposto emerge come la priorità da attribuire, alle soluzioni prospettate dal Piano per la ricerca di una soluzione al problema della gestione dei rifiuti contenenti amianto, sia la ricerca di siti idonei rappresentati da precedenti attività estrattive ora esaurite e, parallelamente, la ricerca di metodi alternativi. L'argomento è stato inoltre recentemente ripreso nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS) approvato con deliberazione del Consiglio regionale il 16 gennaio 2018 n. 253-2215.

La tabella 7.6.3 “Obiettivi ed azioni specifiche” (pag. 199 del Piano), con riferimento ai rifiuti contenuti amianto, riporta chiaramente tra gli obiettivi “Minimizzare il ricorso alla discarica” e tra le azioni “la promozione di tecniche landfill mining , minimizzando il consumo di suolo e limitando la realizzazione di nuove discariche” nonché “Promuovere studi atti ad individuare aree interessate da attività estrattive non più attive, adatte allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto”. A fronte delle considerazioni sopra espresse il progetto in esame non sembra coerente con le linee di indirizzo che la Regione ha delineato nei citati strumenti pianificatori di settore, dovendosi dare precedenza a soluzioni alternative rispetto alla realizzazione di una nuova discarica. Come si evince inoltre dai dati esposti qui di seguito, estrapolati dagli studi di “Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniere inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto” (Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2017 n. 25-4693), in Piemonte, ed anche nel biellese, sono presenti numerosissimi siti minerari dismessi, ritenuti privi di vincoli per un corretto smaltimento di rifiuti contenuti amianto.

ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NO TAV GRUPPO BIELLESE, RIFONDAZIONE COMUNISTA FEDERAZIONE DI BIELLA, POTERE AL POPOLO, COALIZIONE SOCIALE BIELLESE, PMLI ORGANIZZAZIONE DI BIELLA

A - Premesso dunque che le regioni “possono” ma non hanno alcun “obbligo” a concedere tali deroghe anche se sono soddisfatte le varie condizioni, la Regione Piemonte ha svolto con i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 – 7279
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 14-4555
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2017, n. 25-4693 (norme da considerare in salvaguardia)

una sostanziale e puntuale “individuazione dei siti di ubicazione” da privilegiare considerando “le aree degradate da risanare da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico” ovvero miniere e cave

dismesse valutando tra 1.600 siti dismessi potenzialmente idonei quelli che meno di altri costituiscono "grave rischio ecologico".

B - Il Proponente tratta infatti delle alternative nella propria relazione ambientale SIA QR Quadro Programmatico (alternativa tecnologica, dimensionale, localizzative, e della opzione zero) senza però tenere conto che la Regione:

- ha stabilito che le migliori soluzioni sono quelle che consentono il maggior risparmio nell'uso dei suoli, ovvero l'utilizzo di impianti esistenti (miniere o cave) che ne hanno già compromesso le possibilità di rinaturalizzazione e/o di fertilità di suolo.
- ha dichiarato idonei tutta una serie di siti, prediligendo tra questi gli impianti in miniera;
- ha indicato una distribuzione su 4 quadranti anziché un unico sito (visto da "Acqua & Sole" quale ottimale soluzione industriale) poiché le soluzioni industriali (concentrazione delle attività) e le ragioni epidemiologiche (distribuzione dei carichi) sono tra loro in antitesi (occorre ricordare che il dibattito epidemiologico sulle modalità di rimozione e messa in sicurezza dell'amianto ha sempre privilegiato la frammentazione spazio temporale per evitare picchi nell'insorgenza della patologia).
- E nella trattazione delle alternative localizzate l'impresa "Acqua & Sole" ha ignorato, in particolare, il contesto locale, sia di Quadrante che provinciale: ad esempio che nello stesso Comune di Salussola è stata individuata idonea la ex cava di argilla in Via Cascina Pista e non l'area posta in località Brianco (si veda l'elenco dei siti idonei allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 14-455).

MOVIMENTO VALLEDORA

E' del tutto evidente che solo un ambiente confinato è in grado di bloccare la dispersione delle fibre di amianto e solo le ex miniere in sotterraneo (opportunamente predisposte e selezionate) possono soddisfare tale requisito. Il Piano amianto regionale prevede infatti che i siti idonei debbano essere 'in sotterraneo' come indicato a pag. 28, punto 3: ... promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse; (<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/10/attach/dcr124%20ambiente.pdf>).

Risulta anche evidente che il sito in oggetto è attualmente un terreno a destinazione agricola che diventerebbe inutilizzabile a tale scopo in caso di impianto di discarica, diminuendo la disponibilità di terreni agricoli a sostegno dell'agricoltura e dell'economia locale.

MOVIMENTO 5 STELLE

Dal punto di vista politico, essendo attivisti del Movimento 5 Stelle, ci preme osservare che il conferimento del rifiuto in discarica è il più impattante in assoluto sull'ambiente. Sulla lunga distanza, tale metodo si rivela anche come anti economico e ormai superato concettualmente poiché la Comunità Europea ci invita alle buone pratiche legate all'economia circolare, in cui gli scarti tornano a essere risorse per la comunità.

Dal punto di vista ambientale, c'è da osservare che nel progetto la discarica è presentata come una struttura di superficie, dunque soggetta all'erosione degli agenti atmosferici (ordinari e straordinari) che potrebbero usurare le protezioni previste. La concezione di raccogliere l'amianto in discariche di superficie (in località Brianco si noterà anche da lontano una "collinetta" artificiale che tra l'altro potrebbe deturpare un territorio a vocazione agrituristica) ci appare in controtendenza con le ultime buone pratiche legate al trattamento rifiuti.

Si veda qui la proposta di legge M55 per realizzare discariche di amianto interrate in ex miniere dismesse, proposta depositata dal consigliere Gianpaolo Andrissi in Regione Piemonte:

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegfo/datiter.do?numAttolungo=100180>

X LEGISLATURA Proposta di legge n. 180 (Presentato)

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto), alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) e alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Commenti

Molti punti sono comuni alle osservazioni presentate e sostanzialmente viene ritenuta non corretta la proposta del sito di smaltimento su aree a vocazione agricola e non compromesse.

Particolare rilievo viene dato a quanto suggerito dal Piano Regionale Amianto 2016-2020 ove tale documento suggerisce la promozione dell'utilizzo di aree estrattive dismesse, con particolare riferimento ai siti che sono stati oggetto di coltivazione in sotterraneo.

Nel Piano viene valutata la problematica dello smaltimento degli ingenti volumi di rifiuti contenenti amianto che sono ancora in attesa di bonifica ed il Piano, nel fotografare tale realtà, non pone vincoli alle soluzioni di smaltimento previste dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione di nuovi impianti.

La possibilità di ubicare impianti di smaltimento presso aree estrattive dismesse è stata oggetto di un primo sviluppo, contenuto nel documento "Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto" recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4693 del 20 febbraio 2017.

Tale documento mette in evidenza che il territorio piemontese è interessato da un rilevante numero di siti estrattivi inattivi, prevalentemente a cielo aperto. In allegato al documento è riportato un elenco di siti che hanno avuto riscontro positivo rispetto ad operazioni di screening. Nello specifico, si tratta di circa siti 600 sono inseriti in un allegato denominato "elenco delle cave e miniere inattive elaborato in esito allo screening selettivo"; tale elenco è stato definito a seguito di uno screening che opera a grande scala definendo così una selezione di massima ed è effettuato senza una pesatura degli elementi, ma considerandoli in modo indistinto.

Nello stesso documento è specificato che il fatto che un sito sia "marcato" tra quelli non idonei non deve essere letto necessariamente come una "boccatura" del sito, così come, al contrario, un sito che a seguito dello screening non presenti elementi di negatività non può essere valutato necessariamente idoneo. Ciò comporta che una valutazione maggiormente significativa circa l'idoneità o meno di un'area vada ricondotta ad un livello di dettaglio sito-specifico. E' del resto pacifico che il complesso di elementi che consentono l'autorizzazione di impianti di smaltimento sia da ricondurre in specifici studi di impatto ambientale che contemplino compiutamente tutti gli elementi necessari".

Il documento regionale non si pone pertanto come un'individuazione di siti di smaltimento, ma bensì come uno studio ricognitivo, a grande scala, che riporta indicazioni di carattere generale. Indubbiamente è interessante il risultato delle valutazioni condotte che mette in luce che i numeri emersi – circa 1.700 siti estrattivi inattivi – costituiscono un'opportunità di ubicazione di impianti presso aree potenzialmente già compromesse in alternativa al consumo di suolo.

4.2 Piano di Tutela delle Acque

Regione Piemonte, dicembre 2016 - Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Proposta di disciplina regionale ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (articolo 24, comma 6, delle Norme di Piano del PTA) -D.G.R. 02/02/2018, n. 12-6441

Il D.Lgs. 152/2006, all'articolo 94, comma 7 stabilisce che “Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico (...)” ed il comma 8 prevede che “*Ai fini della protezione delle acque sotterranee (...) le regioni (...) individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le (...) aree di ricarica della falda (...)*”.

L'art. 94, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce inoltre che, nelle zone di protezione - tra le quali rientrano le aree di ricarica - “*si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore*”.

Con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017 è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), contenente una prima individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi a scala 1:500.000.

L'articolo 24 delle Norme di Piano – Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano – al comma 4 stabilisce che “*in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio: a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettere a)/le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano) ... OMISISS..., sentite le province e le autorità d'ambito*”.

L'attuazione del comma 4 si è concretizzata con la determinazione dirigenziale n. 268 del 21 luglio 2016 con la quale è stata approvata la metodologia utilizzata e la delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi a scala 1:250.000. Le Province, la Città Metropolitana di Torino e gli Enti di Governo dell'Ambito, qualora in possesso di nuovi dati utili all'applicazione dei criteri per l'aggiornamento della delimitazione possono proporre alla Regione modifiche alla perimetrazione, purché l'areale interessato da tali nuovi dati sia a scala almeno provinciale. Tali proposte saranno valutate, caso per caso, di concerto tra Regione ed Enti territorialmente interessati (Province, Città Metropolitana di Torino e Enti di Governo dell'Ambito).

Successivamente, con D.G.R. n.12-6441 del 2 febbraio 2018 è stato approvato il documento recante “*Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque*”, che definisce i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, con particolare riguardo:

- alle attività agricole (fitosanitari);
- alle attività estrattive e ai recuperi ambientali;
- alle discariche per rifiuti;
- alle attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale;
- alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi.

Nella sezione relativa alle discariche per rifiuti, nell'ambito delle *Misure che costituiscono indirizzo in sede di procedura autorizzativa per la valutazione dei progetti* è precisato che per tutte le tipologie di impianti di discarica la quota topografica media del fondo scavo sul quale si imposta lo strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posta al di sopra della quota di massima escursione della falda, misurata su un

periodo di almeno un anno idrologico da confrontarsi con una serie storica significativa di almeno 5 anni, con un franco di almeno 3 m ed è stabilito che deve essere prevista una rete di controllo del livello di percolato atta a verificare che lo stesso sia il minimo possibile in tutta l'area oggetto di discarica.

Per le discariche per rifiuti non pericolosi è ammessa la realizzazione o ampliamento di nuovi impianti purché siano garantite maggiori protezioni del terreno e delle acque sotterranee rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da ≥ 1 m a $\geq 2,5$ m. Le altre caratteristiche restano quelle previste dalla normativa vigente per cui nel caso specifico in cui la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni sopra citate, la stessa può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato in grado di fornire una protezione equivalente.

Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 27/9/2010 devono essere adeguatamente motivate, tenendo conto della valutazione di rischio di contaminazione delle matrici ambientali con particolare riguardo alle emissioni della discarica stessa e di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo. In ogni caso la deroga può essere concessa solo a condizione che la quota topografica media del fondo scavo sul quale si imposta lo strato inferiore della barriera di confinamento sia posta al di sopra della quota di massima escursione della falda, misurata su un periodo di almeno un anno ideologico, da confrontarsi con una serie storica significativa di almeno 5 anni, con un franco di almeno 5 m.

Rispetto alla progettazione di nuovi impianti, per tutte le tipologie di discariche, è previsto quanto segue:

- a. vista la necessità di preservare la falda da possibili percolazioni e tenuto conto delle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche della area di ricarica e raccomandato, in sede autorizzativa, di prevedere, nel caso di realizzazione di nuovi impianti o di ampliamento di esistenti, l'esecuzione di un sistema di misure di protezione immediata della falda atto ad impedire o comunque minimizzare la fuoriuscita di sostanza indesiderate, attivabile nel minor lasso di tempo possibile a seguito dei superamenti di determinati parametri, tra i quali ad esempio ammoniaca, solfati, cloruri;
- b. in tema di impermeabilizzazione del fondo di nuovi impianti o di ampliamento di esistenti può essere prescritto l'utilizzo di un geocomposito bentonitico con permeabilità minore o uguale a 1×10^{-11} m/s che potrà essere collocato a potenziamento della barriera di confinamento avente spessore maggiore o uguale a quanto riportato nelle misure succitate.

E' importante rilevare che nelle *Misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento della Città Metropolitana e delle Province* è specificato che non è ammessa la realizzazione di nuove discariche per rifiuti pericolosi ad esclusione di discariche per rifiuti contenuti amianto compresi i depositi sotterranei adibiti a discarica per rifiuti costituiti da manufatti o simili contenenti amianto.

4.3 Il sistema idrico superficiale e sotterraneo

Acque superficiali

Le acque superficiali che investono l'impatto in progetto sono così considerate.

- Acque meteoriche non potenzialmente inquinate ($1.7 \text{ m}^3/\text{s}$ in relazione all'evento meteorico)
- Acque di seconda pioggia ($0.4 \text{ m}^3/\text{s}$ in relazione all'evento meteorico)
- Acque di scarico derivanti dal trattamento delle acque di prima pioggia e del percolato ($70 \text{ m}^3/\text{giorno}$).

E' stata effettuata una valutazione sulla ricettività del corpo idrico evidenziando che lo scarico delle acque non è significativo per il corpo idrico ricettore.

E' stata effettuata ai sensi della DGR n. 39-1625 del 23/06/2015 la valutazione dell'idoneità del corpo idrico ricettore (scarico indiretto nel Torrente Elvo tramite il Rio Sisiolo) nella Rel. 9. Tale valutazione ha evidenziato che lo scarico connesso alla discarica non altera lo stato di fatto del corso d'acqua ovvero che ha su di esso un impatto pressoché nullo.

Non è previsto allaccio alla fognatura e quindi le acque civili saranno scaricate sul suolo in fossa Imhoff e successiva linea di subirrigazione (2.5 m³/giorno).

Le acque derivanti dal trattamento di microfiltrazione, previo opportuno campionamento, vengono intubate e scaricate nel Rio Sisiolo tramite il quale confluiscono nel Torrente Elvo.

Sulla base della Rel. 9, in condizioni di asciutta si ritiene che sussistano i presupposti per lo scarico in corpo idrico superficiale ovvero che in tale Rio l'assenza di acqua corrente non si protragga per più di 120 giorni/anno.

Se ciò non fosse verificato da ulteriori accertamenti, si prevede di scaricare le acque nel tratto di fognatura di prossima realizzazione da parte di terzi lungo la SP 322.

Per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico si fa riferimento alla DGR 39-1625 del 23 giugno 2015.

Nell'allegato 1 della DGR sopracitata si definiscono le 5 classi di significatività attribuite sulla base del rapporto $Q_C/Q_{Q_SC_TOT}$. Viene affermato che lo scarico prodotto dalla discarica di Salussola è di entità molto limitata rispetto alla capacità ricettiva del corpo idrico, tanto da risultare quasi ininfluyente se sommato agli scarichi esistenti.

Sono inoltre effettuate verifiche idrauliche per evitare fenomeni di esondazione.

Non si considerano fenomeni di erosione di alveo fluviale in corrispondenza dei maggiori eventi meteorici e della conseguente generazione di carichi idraulici superiori a 1 m³/s.

Nell'ambito del periodico monitoraggio, i risultati delle analisi verranno confrontati con i valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte terza del D. Lgs n.152/06.

Acque sotterranee

La carta piezometrica in Figura f nel progetto (GEO.1 - Relazione geologica e geotecnica) è ripresa dalla documentazione della Regione Piemonte.

Nel luglio 2017 sono stati effettuati in sito n. 3 piezometri, denominati con la sigla "P" (P2, P3 e P6), spinti fino ad una profondità di 45 m dal p.c..

Dal 2016 sono state effettuate 6 campagne piezometriche e dal giugno 2016 con frequenza mensile.

Le oscillazioni della falda, registrate in un pozzo di monitoraggio regionale di Cavaglià, sono di circa 3.4 m nell'intervallo di tempo 2001-2016.

In Figura 8 della Rel. Geologica viene ricostruito l'andamento della superficie di falda elaborata interpolando le quote piezometriche relative alla misura condotta in data 11 settembre 2017. Dall'interpolazione è stato escluso il dato piezometrico relativo al piezometro P4, ritenuto non rappresentativo delle condizioni dell'acquifero alla scala del sito. Tale anomalia si conferma rispetto alle misure precedenti.

Risulta che la direzione del flusso idrico sotterraneo risulta essere orientata da NW verso SE con un gradiente idraulico dell'ordine dello 0.4%, mentre la soggiacenza della falda è di circa 34-36.5 m

S.B.

Le quote piezometriche locali si attestano su valori dell'ordine di 197 m s.l.m., risultano essere più basse di circa 13 m rispetto a quelle riportate nella ricostruzione piezometrica a scala regionale, dell'ordine di 210 m s.l.m. nell'area di interesse.

In base alla ricostruzione effettuata i piezometri P2 e P3 sono posti a monte e il piezometro P6 a valle secondo il flusso idrico sotterraneo.

Non è stata verificata l'esistenza di falde sospese all'interno degli orizzonti superficiali, come testimoniato anche dalla presenza di laghetti e anche da alcune anomalie nei livelli di falda misurata nel piezometro P4 (soggiacenza inferiore di circa 8 m); tale anomalia rispetto alle misure negli altri piezometri si ritiene attribuibile ad una locale condizione di confinamento della falda associata alla presenza di livelli poco permeabili.

Anche la relazione di calcolo geotecnico della stabilità degli scavi non considera la presenza di falde sospese in quanto si afferma che "Sembra pertanto da escludere la possibilità che si formino esigue falde sospese fino alle profondità di massimo scavo, in ogni caso semplicemente drenabili".

Non prevista fonte di approvvigionamento autonoma, ma derivante dall'acquedotto (acqua potabile utilizzata anche a scopo industriale).

Questo aspetto non viene ripreso nella documentazione integrativa presentata. L'acqua verrà prelevata dalla rete acquedottistica per 780 m³/anno (usi civili) a cui si aggiunge anche quella stoccata in un serbatoio di 100 m³ e utilizzata per vari scopi (bagnatura, vegetazione...).

Possibili criticità di impatto sono dovute a:

- Non si considerano fenomeni di erosione di alveo fluviale in corrispondenza dei maggiori eventi meteorici e della conseguente generazione di carichi idraulici superiori a 1 m³/s.
- La presenza di falde sospese può creare problemi di natura idrogeologica e geotecnica, con effetti su produzione di percolato e stabilità di strutture della discarica.
- Non si ha un piezometro di monte (tra P2 e P3 che non risultano anch'essi attrezzati a piezometro)
- Non si ha una fonte di approvvigionamento idrico autonoma anche per situazioni eccezionali.

OSSERVAZIONI

COMUNE DI CARISIO

Il sito proposto per l'accatastamento dei rifiuti è totalmente compreso nell'area di ricarica degli acquiferi profondi; dunque in evidente contrasto con le misure previste dalla delibera della Giunta Regionale del 2 febbraio 2018, n. 12-6441.

MOVIMENTO VALLEDORA

A – A pag. 18 si esamina lo stato delle acque sotterranee.

La soggiacenza della falda è situata a – 30/35 metri a seconda delle misurazioni. Nello studio si cita, genericamente, la presenza di 'falde sospese' all'interno dei 15 metri di scavo, perciò, stante tale presenza all'interno della profondità di scavo, si rendono necessarie precise indagini per evitare che l'acqua sotterranea venga 'richiamata nello scavo' andando a modificare il normale flusso a valle.



Occorre anche aggiungere che sono necessari adeguati accorgimenti per allontanare l'acqua dal sito e che tali presidi devono essere tenuti in efficienza per sempre, oltre a fornire garanzie che l'acqua allontanata sia assolutamente non inquinata.

Il sito è stato individuato come 'area di ricarica della falda' dalla cartografia regionale e il collegamento diretto tra la falda superficiale e la falda profonda, caratteristica di queste zone, rende il sito molto delicato, poiché l'acqua che si infila in queste aree viene utilizzata a valle per l'approvvigionamento dei pozzi potabili.

E' evidente che il posizionamento di una discarica in queste aree rappresenta un notevole pericolo di inquinamento.

Risulta anche scarsamente indagata l'escursione della falda in quanto le misurazioni sono state effettuate in un'unica occasione.

Anche il successivo esame stratigrafico del suolo evidenzia la presenza di ... *sabbie e ghiaie, talora limose...* che non possono isolare la falda sottostante. La scarsa protezione di questo tipo di suolo è confermata da ... *diversi livelli di limo argilloso sabbioso...*, presenti a livelli diversi nei 2 sondaggi (P4 e P5), una presenza sporadica che ne sottolinea la scarsa continuità e estensione in orizzontale.

Diventa perciò del tutto arbitraria l'affermazione che ... *l'effettiva capacità di ricarica dell'acquifero profondo sia trascurabile*, dato e non concesso che lo sia, la possibilità di inquinamento è comunque presente e reale: in base al principio di precauzione questa tipologia di impianto non deve essere autorizzata in queste aree.

B - Nella Relazione 5 'Piano di sorveglianza e controllo' viene previsto la frequenza dei controlli sulle matrici ambientali.

Per le acque sotterranee è necessario prevedere, nell'eventualità che la discarica venga autorizzata, dei controlli frequenti per scongiurare la possibilità che vi sia un inquinamento nonché individuare in anticipo delle modalità operative, sperimentate e applicabili su larga scala, che possano bloccare la perdita. Si ricorda a questo proposito:

- che l'area, essendo 'area di ricarica delle falde' è estremamente vulnerabile,
- che le modalità di bonifica dovranno essere garantite e applicate per sempre, e, si spera, con costi non a carico degli enti pubblici.

Si richiama inoltre quanto riportato nel piano amianto, in cui si riconosce che non vi sono ancora sufficienti studi che possano escludere il pericolo derivante dall'ingestione delle fibre di amianto e, pertanto, si deve applicare il principio di precauzione a protezione della salute umana.

Per quanto riguarda lo scarico delle acque superficiali, in considerazione della pericolosità del materiale trattato, si chiede che venga sempre effettuata con l'allontanamento di tali acque e non con lo scarico 'in corpo idrico superficiale', previa depurazione.

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI VERCELLI E BIELLA

4.0 Compatibilità del progetto con l'idrogeologico dei luoghi. Con riferimento a quest'aspetto desta forti perplessità il fatto che il sito proposto ricade totalmente nell'area di ricarica degli acquiferi profondi, come emerge chiaramente dall'esame della cartografia tematica regionale Valledora.

Desta comunque grande preoccupazione constatare, come si può evincere dalla seguente cartografia, che a meno di 5 km di distanza dal luogo individuato come possibile sede di una nuova discarica di rifiuti contenenti



cemento amianto, la normativa regionale, nell'individuare misure specifiche per l'area di VALLEDORA (Parte III punto 1 pag. 20 del documento riportante la disciplina di tutela degli acquiferi profondi) prevede, quali misure da inserire obbligatoriamente nel PRGC di Cavaglia, il divieto assoluto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti o di ampliamento di quelle esistenti

PROVINCIA DI VERCELLI

A – A pag. 96 del SIA il proponente definisce la capacità di ricarica dell'acquifero profondo sulla base di stratigrafie effettuate nei pressi dell'intervento. Si ritiene tale approccio di valutazione estremamente approssimativo, in quanto la ripermetrizzazione delle aree di ricarica della falda, rispetto agli studi condotti dalla Regione Piemonte, non può essere effettuata su una scala inferiore a quella almeno provinciale e con l'utilizzo di criteri tecnici almeno confrontabili con quelli utilizzati dalla Regione medesima. Il sito oggetto di intervento è a tutti gli effetti posto in area di ricarica dell'acquifero profondo come definito dalla Regione con D.D. n. 268 del 21/07/2016.

Si rileva in proposito che la Regione Piemonte ha emanato con D.G.R. 12-6441 del 02/02/2028 la nuova disciplina regionale per la tutela delle aree di ricarica dell'acquifero profondo, ai sensi dell'art.24 comma 6 del Piano di Tutela delle acque.

Il sito in esame, come ribadito al punto precedente, ricade all'interno della delimitazione dell'area di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese.

Secondo quanto indicato dalla D.G.R. è consentito l'insediamento di discariche per rifiuti contenenti amianto anche in area di ricarica della falda (il divieto è previsto solo per l'area individuata come "Valledora"), fatto salvo il rispetto di specifici criteri progettuali.

La D.G.R. prevede che la quota topografica media del fondo scavo sul quale si imposta il pacchetto di impermeabilizzazione debba avere un franco dalla falda di almeno 3 m dalla quota di massima escursione della falda misurato attraverso una campagna piezometrica di almeno 1 anno e confrontata con una serie storica di dati idi almeno 5 anni.

Nella Relazione geologica GEO 1 (rev. 1) il proponente scrive che la falda superficiale si attesta a -30 m dal p.c. e pertanto non interferisce con le opere in progetto, il cui scavo massimo raggiunge i -15 m dal p.c., ma manca ancora l'annualità della campagna piezometrica e il confronto con una serie di dati storici di almeno 5 anni.

Al cap. 6 scrive che:

6.4 Risultati dei rilievi piezometrici

*I risultati dei rilievi piezometrici effettuati in sito alla data attuale sono riportati nella **Tabella 1** allegata.*

Come si osserva in tabella, la superficie di falda si attesta su valori di soggiacenza compresi fra 34 e 36,5 m dal p.c.; le quote piezometriche risultano dell'ordine di 297-298 m s.l.m..

All'interno del piezometro P4 la falda è stata intercettata ad una profondità di circa 27,8 m dal p.c.; è possibile che la differenza di quota freaticometrica fra il piezometro P4 e gli altri piezometri sia attribuibile ad una locale condizione di confinamento della falda associata alla presenza di livelli poco permeabili. Tale condizione di confinamento, ipotizzata a seguito della prima campagna freaticometrica del dicembre 2016, è stata confermata nel corso dei rilievi successivi; rispetto alla prima campagna freaticometrica nel dicembre 2016, in P4 è stato registrato un innalzamento piezometrico di circa 3 m, con valori di soggiacenza attualmente stabilizzati attorno a 27,8 m. Si ritiene che la differenza piezometrica fra la misura effettuata a dicembre 2016 e le misure successive sia da attribuirsi ad una mancata stabilizzazione iniziale delle condizioni della falda a seguito

dell'installazione del piezometro. A partire dal giugno 2017 le oscillazioni del livello di falda nel punto P4 sono state infatti piuttosto modeste (massima oscillazione osservata = 9 cm).

Si evidenzia pertanto un refuso nelle quote piezometriche che non possono essere superiori al p.c. dell'intervento (297-298 m s.l.m.).

B - Le analisi sui terreni hanno riscontrato diffuso superamento delle CSC per Cr, Ni, V, e Co e sono in corso studi per definire il fondo naturale (si ipotizzano anomalie del fondo naturale). Per le acque di falda, anomalie per il parametro Manganese. Si rileva che tali aspetti dovranno essere adeguatamente esaminati nel rispetto delle procedure dettate dal DPR 120/2017.

C - Con riferimento al paragrafo 4 – Acque Superficiali del SIA, si fa rilevare che lungo il torrente Elivo è indicata dal PTCP una rete ecologica di particolare valenza ambientale che include la riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio che costituisce, inoltre, sito di interesse comunitario (SIC) della rete europea Natura 2000 dal nome “Garzaia di Carisio (Codice IT1 120005)”. Rispetto a tale sito, ubicato a circa 4 km dall'impianto non è stata fatta alcuna valutazione.

D – Come indicato al paragrafo 3 – ACQUE Sotterranee del SIA, il sito individuato per la realizzazione dell'impianto in progetto, ricade in aree di ricarica dell'acquifero profondo, come individuate dal PTA e ridefinite con delimitazione di dettaglio 1:250.000 della regione Piemonte con D.D. n. 268 del 21/07/2016.

Come chiarito dalla Circolare regionale n.4/AMB del 2015, l'art. 24 delle NTA del PTA non definisce immediate disposizioni attuative nelle Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano. Lo stesso articolo, al comma 4, demanda alla Regione di procedere ad approfondimenti tecnici per delimitazioni a scala di maggior dettaglio rispetto alla prima definizione “sentite le Province e le Autorità d'Ambito” nel caso di Aree di Ricarica. Tali approfondimenti sono indispensabili, recita la Circolare regionale, per procedere con l'individuazione di vincoli e limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti. In particolare, per le Aree di Ricarica, la Regione informa di aver dato avvio nel luglio 2014 gli approfondimenti tecnici di cui sopra, con studio di durata biennale. In attesa delle disposizioni attuative di cui sopra, la Circolare regionale conclude invitando gli Enti preposti alla *pianificazione territoriale locale – in applicazione del principio precauzionale declinato dalle Direttive 2000/60/CE “Quadro per l'azione comunicativa in materia di acque” e 2006/118/CE “Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento” – ad operare un'attenta valutazione circa l'ideoneità di tali aree ad ospitare attività o usi del territorio che potrebbero compromettere le risorse idriche strategiche per l'uso idropotabile.*

La regione Piemonte ha presentato nei Comitati tecnici e nelle sedute della Conferenza regionale dell'ambiente una proposta di disciplina regionale ai sensi del Piano di Tutela delle Acque attualmente in fase di definizione che prevede specifiche misure per le aree di ricarica delle falde.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si ritiene che l'impianto in progetto non risulti in linea con gli obiettivi di tutela di sviluppo e di valorizzazione definiti dai citati strumenti di pianificazione.

E - La caratterizzazione idrogeologica del sito è basata principalmente su dati storici, completata da una sola campagna di misure piezometriche effettuata lo scorso Dicembre. Si ritiene che l'acquifero debba essere indagato per almeno 1 anno in modo da verificare i dati di soggiacenza in tutte le stagionalità. I dati rilevati hanno evidenziato una rilevante differenza di quota freaticometrica tra i piezometri P4 e P5, entrambi di valle



rispetto al corpo della discarica, che necessita di approfondimenti. Inoltre con una solo misura non è possibile quantificare il livello di minima e massima escursione della falda. Si ritiene estremamente importante che il progetto di discarica sia supportato da campagne di monitoraggio piezometrico che coprano almeno un anno.

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE E' FUTURO

A - In realtà il sito è collocato su un'area di ricarica di falda, cioè su una zona vulnerabile e da tutelare in maniera assoluta ed è già così naturalmente ricco dal punto di vista naturalistico, che non si riesce a comprendere come può una operazione che prevede, prima, la desertificazione di un'area, e, poi, la creazione di una montagna di amianto piantumata con arbusti, rappresentare un valore aggiunto ad un territorio in cui esistono laghi naturali, micro habitat preziosi per la loro varietà di flora e fauna, un paesaggio, frutto dell'operosità dell'uomo, che rappresenta una forte identità culturale locale

B - METALLI PESANTI – VALORI DI FONDO

Nel luogo dove sono stati effettuati prelievi e campionamenti è stata rilevata, in diversi punti e a diversi livelli di profondità, la presenza di elementi chimici (Cromo Totale, Nichel, Cobalto) che rasenta i limiti di legge e in alcuni casi li oltrepassa di molto.

Da tenere in considerazione, inoltre, l'associazione con gli ulteriori elementi che compongono il terreno quali antimonio, arsenico, cadmio, berillio, cobalto, mercurio, piombo, rame, selenio, vanadio, zinco e altri che altererebbero la composizione del percolato.

La relazione Geologica e Geotecnica si è avvalsa di una campagna di indagini effettuate in vari punti dell'area interessata dal progetto di discarica. Tra i dati raccolti pare doveroso soffermarsi sulle analisi relative ai metalli pesanti che hanno evidenziato valori elevati di Cromo totale, Nichel, Cobalto e Vanadio.

Molti dei campioni prelevati ed analizzati presentano tenori in Cromo totale, Nichel, Cobalto e Vanadio di molto superiori ai valori limite previsti dal D.Lgs. 152/2006 per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Di conseguenza emerge l'inadeguatezza del sito per il progetto in oggetto che prevede il riutilizzo di tutto il materiale di scavo (peraltro oggetto di importanti depositi temporanei durante il periodo di coltivazione della discarica).

La relazione tecnica "Studio valori di fondo naturale per la matrice terreno" esclude condizioni di contaminazioni della matrice terreno in quanto sulla base delle analisi statistiche condotte i valori di metalli pesanti come Cromo totale, Nichel e Cobalto, risultano inferiori rispetto ai valori di fondo naturale calcolati.

Tuttavia si ritiene che i valori di fondo naturale avrebbero dovuto essere calcolati sulla base di analisi condotte anche sui terreni limitrofi appartenenti a proprietari diversi e di conseguenza condotti in modo differente (stabilmente a risaia ma tendenzialmente coltivati con tecniche non necessariamente simili (in materia di metalli pesanti le fertilizzazioni con concimi ricchi di questi elementi oppure con fanghi possono determinare tenori nei terreni completamente diversi)).

Solo un confronto allargato ad altri terreni dell'area Brianco può dare informazioni corrette sui valori di fondo naturale e consentire di escludere possibili contaminazioni. Lo studio avrebbe inoltre dovuto comparare i dati dei diversi punti di prelievo in relazione alle varie profondità riguardanti tutti i 15 metri dello scavo.

Di conseguenza si reputa che la determinazione dei valori di fondo naturale per la matrice terreno non sia stata effettuata in modo esaustivo e pertanto i valori proposti in deroga al D.Lgs. 152/06 non siano da considerarsi utilizzabili.

In assenza di uno studio più dettagliato è evidente quanto il progetto non possa essere approvato. I metalli pesanti costituiscono un fattore di rischio non trascurabile.

Osservazione N° 20

METALLI PESANTI In relazione allo studio sulle sostanze presenti nel sottosuolo, come da Relazione Tecnica Studio valori di fondo naturale per la matrice terreno, al punto 2 si rileva quanto segue.

Nel luogo dove sono stati effettuati prelievi e campionamenti è stata rilevata, in diversi punti e a diversi livelli di profondità, la presenza dei seguenti elementi chimici (Cromo Totale, Nichel, Cobalto) che rasenta i limiti di legge e in alcuni casi li oltrepassa.

Da tenere in considerazione, inoltre, l'associazione con gli ulteriori elementi che compongono il terreno quali antimonio, arsenico, cadmio, berillio, cobalto, mercurio, piombo, rame, selenio, vanadio, zinco e altri che altererebbero la composizione del percolato.

La relazione Geologica e Geotecnica si è avvalsa di una campagna di indagini effettuate in vari punti dell'area interessata dal progetto di discarica. Tra i dati raccolti pare doveroso soffermarsi sulle analisi relative ai metalli pesanti che hanno evidenziato valori elevati di Cromo totale, Nichel, Cobalto e Vanadio.

Molti dei campioni prelevati ed analizzati presentano tenori in Cromo totale, Nichel, Cobalto e Vanadio di molto superiori ai valori limite previsti dal D.Lgs. 152/2006 per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Di conseguenza emerge l'inadeguatezza del sito per il progetto in oggetto che prevede il riutilizzo di tutto il materiale di scavo (peraltro oggetto di importanti depositi temporanei durante il periodo di coltivazione della discarica).

Osservazione N° 24

GEO 1 Relazione geologica e Geotecnica. Le indagini effettuate per stabilire lo stato delle acque sotterranee ed il livello di soggiacenza della falda appaiono insufficienti ad offrire adeguate garanzie in relazione ad un progetto che prevede di stoccare eterniti sino alla profondità di circa 15 metri rispetto al piano di campagna. Le indagini attuate dal proponente individuano la falda al livello di circa -30/-35 metri dal piano campagna. Si ritiene siano indispensabili ulteriori indagini per le seguenti ragioni:

- La presenza nell' area di pozzi che prelevano acqua a profondità di circa 11 metri.
- La presenza di falde sospese situate a profondità ridotte.
- Le analisi avrebbero dovuto essere effettuate in più periodi dell'anno ed in più annate. L'area è soggetta a grande variabilità dovuta ai livelli idrici del vicino torrente Elvo ed alla periodica sommersione delle risaie limitrofe.
- L'autunno-inverno 2015/2016 in termini di scarsa piovosità è stato con pochi precedenti e rappresenta un dato significativo solo se relazionato all' epoca in cui sono state condotte le indagini.

Si ritiene che per un progetto di questa tipologia, che avrà il suo impatto nel territorio per sempre, le analisi effettuate per individuare e caratterizzare la falda non siano sufficienti per consentirne l'approvazione. La zona è di ricarica di falda ed il rischio di contaminazione della stessa non può essere corso nel modo più assoluto.

Inoltre, scrive il Proponente: *"nelle aree inserite in classe IIa non sono consentiti piccoli interventi sottofalda quali interrati e seminterrati di tipo privato. Sono invece consentiti interventi nell'ambito di opere pubbliche non altrimenti localizzabili previa adozione di specifiche tecnologie in grado di risolvere l'interferenza con la*

falda superficiale con adeguati margini di sicurezza." Vogliamo sgombrare il campo dall'idea che questa discarica possa essere considerata una opera pubblica: è un'opera privata, presentata da una azienda privata, finalizzata non al perseguimento dell'interesse pubblico ma quello della azienda, senza alcuna concertazione con gli enti pubblici come potrebbe avvenire nell'ambito di un piano territoriale di Bonifica. Non è neppure "non altrimenti localizzabile", anzi, la regione ha proprio individuato 600 siti in cui localizzare le discariche per amianto e sono tutti migliori di questo, che non possiede le caratteristiche di idoneità previste dal Piano Regionale Amianto.

Osservazione N° 25

La relazione tecnica "Studio valori di fondo naturale per la matrice terreno" esclude condizioni di contaminazioni della matrice terreno in quanto sulla base delle analisi statistiche condotte i valori di metalli pesanti come Cromo totale, Nichel e Cobalto, risultano inferiori rispetto ai valori di fondo naturale calcolati.

Tuttavia si ritiene che i valori di fondo naturale avrebbero dovuto essere calcolati sulla base di analisi condotte anche sui terreni limitrofi appartenenti a proprietari diversi e di conseguenza condotti in modo differente (stabilmente a risaia ma tendenzialmente coltivati con tecniche non necessariamente simili (in materia di metalli pesanti le fertilizzazioni con concimi ricchi di questi elementi oppure con fanghi possono determinare tenori nei terreni completamente diversi)).

Solo un confronto allargato ad altri terreni dell'area Brianco può dare informazioni corrette sui valori di fondo naturale e consentire di escludere possibili contaminazioni. Lo studio avrebbe inoltre dovuto comparare i dati dei diversi punti di prelievo in relazione alle varie profondità riguardanti tutti i 15 metri dello scavo.

Di conseguenza si reputa che la determinazione dei valori di fondo naturale per la matrice terreno non sia stata effettuata in modo esaustivo e pertanto i valori proposti in deroga al D.Lgs. 152/06 non siano da considerarsi utilizzabili.

In assenza di uno studio più dettagliato è evidente quanto il progetto non possa essere approvato. I metalli pesanti costituiscono un fattore di rischio non trascurabile.

Commenti

Nella parte relativa alle acque superficiali non si caratterizza il recapito delle acque di scarico trattate in merito a possibili erosioni dell'alveo.

Lo scarico nel rio Sisioio avverrà probabilmente con scarsa o assenza di acque in periodi di siccità e quindi le acque presenti saranno solo quelle provenienti dall'impianto; valutare la possibilità di una diversa modalità di scarico delle acque e, in caso di scarico in fognatura, dovranno essere acquisiti apposito consenso e autorizzazione da parte del gestore dell'impianto di depurazione.

Inoltre il trattamento sarà solo di tipo fisico, per la cattura delle eventuali fibre di amianto; in caso di attivazione sarà necessario rivalutare il trattamento delle acque sulla base dei monitoraggi da eseguire.

Le acque meteoriche non contaminate devono essere utilizzate nell'impianto, diminuendo in questo modo l'utilizzo di acque provenienti dall'acquedotto come previsto nel progetto.

Inoltre una parte delle acque (Acque di seconda pioggia) saranno scaricate nel laghetto che verrà realizzato ("La Manzola"), ma deve essere indicato il punto di effettivo scarico delle acque anche ai fini delle verifiche da parte degli Enti pubblici.



Si ritiene però importante la realizzazione di una fonte di approvvigionamento autonomo sempre disponibile, anche per affrontare eventuali situazioni di emergenza.

Per le acque sotterranee si nota una mancanza di un piezometro che caratterizzi i flussi a monte e l'esigenza di una migliore conoscenza sulla presenza di falde sospese che potrebbero interferire con l'impianto.

L'indagine eseguita non ha rilevato la presenza di falde sospese che possono invece essere presenti localmente e stagionalmente; questo aspetto deve essere ulteriormente indagato viste le ricadute possibili sulla stabilità delle strutture e sulla quantità del percolato da drenare, trattare e smaltire.

Inoltre non è stato effettuato un monitoraggio dei livelli di falda per almeno un anno, al fine di riconoscere la quota di massima escursione della falda.

Analizzando l'articolo 7 comma 2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, si trova nell'ultimo punto che, al fine di rilasciare l'autorizzazione alla discarica, deve essere riscontrato dall'Autorità competente che sia stata effettuata la “Conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato almeno nei tre punti di cui al comma precedente.”

Va segnalato che questo punto risulta un po' ambiguo, in quanto con riferimento ai punti precedenti dello stesso comma sembra che questa campagna sia destinata a contribuire alla determinazione dello stato qualitativo delle acque di falda prima della messa in opera della discarica. Tuttavia viene spesso preso come riferimento nella procedura per valutare anche la parte quantitativa, cioè per definire il massimo livello piezometrico di riferimento per la valutazione della quota del piano di fondo, atta a mantenere un franco di 2 m dalla falda. Ciò soprattutto nel caso che la localizzazione dell'impianto sia posta in una zona dove non esiste una rete di monitoraggio delle acque sotterranee e quindi non si abbia a disposizione un set di dati del livello della falda distribuiti nel tempo.

Va considerato a questo proposito che proprio la richiesta normativa del franco va incontro al fatto che i massimi assoluti raggiunti da grandezza legate a sistemi naturali non siano mai certe e quindi si pone un margine di sicurezza in fase progettuale ai livelli massimi stimabili con procedure tecnicamente affidabili e scientificamente difendibili.

L'imposizione del franco fondo scavo-falda non ha in ogni caso la funzione di creare una zona di terreni non saturi, dove i contaminanti eventualmente rilasciati accidentalmente dalla discarica possano essere degradati o adsorbiti alla matrice suolo e comunque soggetti ad una diminuzione delle concentrazioni nel loro percorso verso la falda.

A titolo di esempio nel caso di un acquifero reale in depositi ghiaiosi, un contaminante che eventualmente passasse da una falla nella barriera geologica impiegherebbe circa 2 ore per attraversare i 2 m compresi fra fondo scavo e falda, senza subire alcuna attenuazione significativa delle concentrazioni del contaminante stesso.

L'intento della creazione di questa zona di sicurezza è invece legato ad evitare l'eventuale allagamento di parte dei rifiuti da parte di un non previsto innalzamento del livello della falda, a seguito di eventi di ricarica dell'acquifero di straordinaria intensità.

Ciò, oltre a determinare un significativo incremento della quantità di percolato da prelevare e smaltire, provocherebbe anche problemi di assetamento della barriera geologica di base (con effetti sull'efficienza complessiva dell'impianto) ed eventuali modifiche delle reazioni chimico-fisiche e biologiche che avvengono nel corpo dei rifiuti.

Si ricorda inoltre l'importanza della conservazione della qualità delle risorse idriche sotterranee, visto che il sito prescelto è situato all'interno della zona di ricarica degli acquiferi profondi.

4.4 Dispersioni in atmosfera

Al fine di impedire la formazione di dispersioni di amianto si precisa che si provvederà a far scaricare il mezzo conferente direttamente nel box di intervento appositamente previsto e dotato dei presidi necessari per l'esecuzione in sicurezza delle attività di riparazione dell'imballaggio. In particolare:

- le piccole lacerazioni verranno riparate con nastro adesivo ad alta tenuta;
- le lacerazioni estese verranno opportunamente riconfezionate mediante ricopertura con nuovi fogli in polietilene/nuovo big bag.

Le operazioni di movimentazione e ripristino/bonifica dei pallets danneggiati avverranno nel rispetto del D. lgs. 81/08.

I campionamenti delle eventuali dispersioni in atmosfera saranno effettuati contemporaneamente in due punti di cui uno a monte e l'altro a valle rispetto alla direzione prevalente del vento.

E' stato sviluppato uno studio specifico per valutare le problematiche connesse alla tipologia dei rifiuti da smaltire che contengono amianto e in particolare sono state simulate particolari condizioni riguardanti:

- le emissioni in atmosfera di fibre di amianto attraverso il camino del box di intervento;
- le emissioni in atmosfera di fibre di amianto a seguito di un evento accidentale che comporti la rottura degli imballaggi e delle lastre in cemento-amianto che verranno conferite in discarica.

Il documento di riferimento è A.M.B.-1-ALL-1 in cui si effettua una modellazione di eventuali dispersioni dei materiali in atmosfera, aggiornando il documento del maggio 2017.

Nel documento di aggiornamento del precedente studio, in cui l'attenzione era concentrata su polveri e sul PM10 derivanti dalle attività di costruzione e gestione della discarica (utilizzando metodi di derivazione U.S. EPA), è stato sviluppato uno studio specifico per valutare le problematiche connesse alla tipologia dei rifiuti da smaltire che contengono amianto e in particolare sono state simulate particolari condizioni riguardanti:

- le emissioni in atmosfera di fibre di amianto attraverso il camino del box di intervento;
- le emissioni in atmosfera di fibre di amianto a seguito di un evento accidentale che comporti la rottura degli imballaggi e delle lastre in cemento-amianto che verranno conferite in discarica.

La modellazione è stata effettuata con il software CALPUFF basato su un modello gaussiano non stazionario di tipo puff indicato da U.S. EPA è già utilizzato nella precedente versione del progetto per la modellazione della dispersione del PM10.

Sotto le condizioni imposte rispetto ai dati di input del modello, si è osservato quanto di seguito esposto.

- 1) Per l'emissione di polveri il software aveva precedentemente calcolato che la fase più impattante era lo scavo in relazione all'impiego di numerosi mezzi pesanti e l'utilizzo di piste sterrate, con possibili interventi di riduzione dell'impatto mediante restrizione del limite di velocità dei mezzi all'interno del sito e la bagnatura periodica delle piste.
- 2) Per l'emissione di fibre di amianto in entrambi gli scenari simulati di emissione attraverso il camino del box di intervento e di emissioni in seguito di un evento accidentale si sono ottenuti risultati in cui i "1" valori di concentrazione media annua di fibre di amianto si mantengono in corrispondenza dei

receptori sempre al di sotto del valore di soglia indicato dall'OMS pari a 0,01 µg/m³. Anche i valori medi di concentrazione giornaliera attesi ai receptori risultano sempre, in entrambi gli scenari, inferiori al valore soglia considerato.”

Possibili criticità:

- Si ribadisce la necessità di adattare la posizione di monte e valle della strumentazione di monitoraggio ai risultati delle misure preliminari.
- Eventuale adozione di barriere mobili in funzione delle risultanze della modellazione e del monitoraggio.
- Maggiore possibilità di dispersione in fase coltivazione della discarica in rilevato.
- Importanza delle emissioni di polveri durante la realizzazione e la gestione della discarica.

OSSERVAZIONI

MOVIMENTO VALLEDORA

A - Atmosfera (Amb 1 – All. 1 Valutazione previsionale impatto atmosferico)

La qualità dell'aria subirà le maggiori conseguenze negative dall'impianto in oggetto, in particolare:

- a. le operazioni di scavo (con profondità 15 metri) produrranno una elevata quantità di terra da stoccare nell'area limitrofa. Tale materiale, da utilizzare man mano nella copertura dell'amtianto, produrrà polvere che non è stata valutata nello studio progettuale riportando solamente le fasi di scavo – carico – trasporto – scarico e viceversa,
- b. per il calcolo della dispersione è stato identificato come base il baricentro della discarica, più propriamente doveva essere preso il margine esterno di ogni punto potenzialmente soggetto di emissione,
- c. la dispersione delle fibre di amianto non è stata presa in considerazione ma è praticamente impossibile che, pur con tutte le cautele del caso, queste non avvengano.

La qualità dell'aria subirà un peggioramento per gli abitanti delle zone limitrofe e già le conclusioni riportano che *“l'applicazione di modelli di dispersione a situazioni emissive riconducibili ad attività di cantiere comporta in generale stime di ricadute di particolato (PM10) estremamente elevate, spesso anche superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente per la qualità dell'aria.”* e, allo stato dell'arte, non resterà che subire questo peggioramento, visto che, al di là di qualche 'bagnatura' delle piste che percorreranno i camion, non sono previste o non sono possibili misure di annullamento della situazione critica.

B - E' opinione comune che la qualità dell'aria debba essere tutelata al massimo grado.

Tale obiettivo è raggiungibile, nel caso dell'impianto in oggetto, solamente con un controllo in continuo delle caratteristiche dell'aria, al contrario, dal progetto si deduce che tale operazione sarà mensile. Si ritiene che sia assolutamente insufficiente, sia per le emissioni che riguarda l'amtianto sia per le polveri causate dallo scavo e dal cumulo di terra da utilizzare per le coperture. Mancano completamente delle drastiche misure (p. es. chiusura impianto) in caso di sforamenti o pericoli per la qualità dell'aria.

Anche in questo caso i presidi vanno tenuti in funzione per sempre.



COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

A - Per quanto riguarda le polveri le attività di cantiere dureranno 13 anni, durante i quali si sovrapporranno anche cinque lavorazioni contemporaneamente perché la discarica sarà coltivata in lotti. Si verificherà cioè una situazione assai peggiorativa rispetto alle previsioni dello studio delle emissioni delle polveri.

Nonostante il quadro di partenza sia sottostimato, gli studi sulle emissioni polverulente durante le attività di cantiere stimano ricadute di particolato (PM10) estremamente elevate, spesso anche superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente per la qualità dell'aria. Pensiamo che non esistano misure compensative che ripaghino di questo peggioramento, che certamente inciderà sulla salute degli abitanti sui quali si verificherà la ricaduta delle polveri. Ricordo che a meno di 500 metri da lì vivono famiglie con bambini in età prescolare. Per quanto riguarda le dispersioni di fibre di amianto, le valutazioni sono state condotte adottando lo stesso modello di dispersione utilizzato per il parametro PM10. Questa scelta è discutibile, perché le fibre di amianto hanno un comportamento estremamente diverso rispetto alle polveri sottili: avremmo dovuto usare un modello di dispersione specifico per le fibre di amianto. Ci pare inoltre che non sia nemmeno stato preso in considerazione il fattore NEBBIA, che crea condizioni tali per cui le polveri ricadono al suolo senza dispendersi. Il Brianco è notoriamente luogo in cui banchi di nebbia stagnano con molta frequenza.

Osservazione N° 12

AMB 1 SIA Atmosfera. Il merito allo studio finalizzato ad evitare condizioni di trasporto aereo delle fibre di amianto, riteniamo sia indispensabile approfondire il comportamento di questo tipo di fibre nell'aria che è estremamente particolare e diverso rispetto ad altre tipologie di particelle.

In materia di dispersione aerea di fibre di amianto l'attenzione deve essere massima considerata la sicura cancerogenicità. L'ingente quantitativo di materiale trattato non fa che amplificare esponenzialmente i possibili rischi. Eventuali comparse di patologie connesse alle fibre di amianto nei territori adiacenti alla discarica porterebbero senza dubbio a richieste risarcitorie. Considerati i lunghi tempi di latenza e la natura della società proponente, è lecito chiedersi chi risponderà degli eventuali danni. La popolazione non può essere per nessuna ragione privata di questi diritti.

Commenti

Il maggiore impatto ambientale e sanitario è costituito dalla possibile dispersione in atmosfera di fibre di amianto connessa anche ad eventi accidentali e su questo aspetto deve essere posta particolare attenzione.

Le modalità gestionali della discarica assumono quindi un ruolo importante, soprattutto in caso di coltivazione al di sopra del piano campagna, come previsto dal progetto nelle fasi finali di completamento dei lotti e in presenza di copertura provvisoria.

Le modalità di abbancamento dei rifiuti non sembrano osservare quanto indicato dalla normativa al fine di non produrre lacerazioni e rotture dei materiali smaltiti.

In particolare si sottolinea l'importanza delle modalità di ispezione ed accettazione dei rifiuti, la possibile riparazione delle lacerazioni, il trasporto all'interno dell'invaso, la sistemazione all'interno del lotto giornaliero di scarico, il contatto tra i diversi lotti e il percorso dei mezzi al fine di impedire frantumazione dei rifiuti smaltiti.

F. G.

4.5 Produzione di rifiuti

La produzione di rifiuti stimata per la discarica in esame è riportata nella tabella sottostante.

Codice EER	Denominazione	Descrizione	Fase	Produzione annua	Destino
19 07 03	Percolato di discarica diverso da quello di cui al codice 19 07 02*	Percolato estratto dal corpo discarica	Esercizio e post-chiusura	11000 m ³	Trattamento in sito mediante microfiltrazione
19 07 03	Percolato di discarica diverso da quello di cui al codice 19 07 02*	Retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato in attesa di cementificazione	Esercizio e post-chiusura	1040 m ³	Cementificazione
17 06 05*	Materiali potenzialmente contenenti fibre di amianto incapsulate in matrice cementizia	Retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato e delle acque di prima pioggia cementificati	Realizzazione, esercizio e post-chiusura	1560 m ³	Autosmaltimento in discarica
15 02 02*	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi contaminati da fibre di amianto	Esercizio	Non stimabile	Autosmaltimento in discarica
15 01 06	Imballaggi misti	Imballaggi dei materiali utilizzati per realizzazione e manutenzione	Realizzazione ed esercizio	Non stimabile	Smaltimento a terzi

La richiesta del codice EER 15 02 02* è funzionale a poter smaltire solo i "dispositivi di protezione individuali e le attrezzature utilizzate per la bonifica di amianto (solo eternit) contaminati da amianto" che secondo i disposti del paragrafo 4 dell'Allegato A del D.M. 248/2004 possono essere avviati alla categoria di discarica corrispondente al materiale trattato. In sostanza verranno smaltiti in discarica solo i Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati dagli operatori in sito e gli elementi filtranti a servizio del box di emergenza. Tali rifiuti verranno abbancati in discarica opportunamente incapsulati in sacchi di polietilene.

OSSERVAZIONI

MOVIMENTO VALLEDORA

QR Progettuale



Poiché è richiesta l'autorizzazione per una discarica con parametri per 'rifiuti non pericolosi' non si ritiene opportuno autorizzare lo smaltimento di rifiuti pericolosi. La scarsa quantità di materiale prodotto all'interno del sito con queste caratteristiche fanno sì che possa essere smaltita in un sito adatto e evitare che ci sia la possibilità che siano smaltiti materiali non idonei di provenienza esterna.

Commenti

Nell'elenco mancano i rifiuti derivati dalle operazioni di dissabbiatura e di disoleazione dell'acqua di prima pioggia.

I retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato, catalogati con il codice 19 07 03, non costituiscono un rifiuto in quanto avviati all'operazione di cementificazione ubicata all'interno dell'impianto, pertanto la quantità annua (1040 m³) non costituisce un ammontare da considerare nel quadro della produzione complessiva.

4.6 Paesaggio e pianificazione

Il proponente, nella documentazione progettuale, esamina la compatibilità dell'impianto proposto rispetto a strumenti di pianificazione regionale (PTR, PPR), provinciale (PTP) e comunale (PRGC). Il proponente evidenzia che all'interno dell'area interessata dall'impianto non sussistono beni paesaggistici previsti dalla normativa D.Lgs. 42/2004 art. 142 e 136.

Il contesto di pianura in cui ricade l'impianto rientra tra le aree individuate dal PTP come caratterizzate dalla presenza delle colture risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio; queste aree sono normate dall'art. 2.11 – "Paesaggi agrari di interesse culturale", di queste il PTP propone la tutela e la conservazione. Ad avviso del proponente, l'intervento previsto è estraneo alla coltura risicola, tuttavia sarebbe concepito in modo da non pregiudicare le specificità di quella circostante, negli ambiti in cui tale vocazione è consolidata storicamente grazie all'infrastrutturazione irrigua.

Rispetto al PPR, nella documentazione progettuale viene presa in considerazione la normativa di cui agli art. 40 Inseadimenti rurali (come Componente paesaggistica) e art. 42 (come Rete di connessione paesaggistica) delle NTA, e infine le indicazioni previste per ogni Ambito (art. 10) dettagliate nell'Allegato B delle NTA, differenziando, come indicato dal PPR medesimo quelli che sono gli obiettivi generali e specifici e relative azioni.

Relativamente al PRG l'area in esame è a destinazione Agricola e il proponente evidenzia che non è prevista altra destinazione se non quella agricola.

Tuttavia, a fronte degli indirizzi stabiliti dalla pianificazione territoriale, il proponente richiama i contenuti dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti l'approvazione da parte della conferenza dei servizi costituisce variante automatica allo strumento urbanistico locale.

OSSERVAZIONI

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO



Osservazione N° 1

AMB 1 SIA – COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE. Sosteniamo l'infattibilità della variante al P.R.G.C. per incoerenza della stessa coi piani sovraordinati a quello comunale. Infatti il Piano Regolatore Generale del Comune di Salussola, approvato con D.G.R. n. 10266 del 05/07/2010, dispone l'azionamento dell'area interessata dal progetto come "area agricola" normata al capo V art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione "USI AGRICOLI". "La normativa relativa al territorio agricolo, ha come obiettivi la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ed ogni altro intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli, ed il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola e forestale."

Inoltre le Norme Tecniche di Attuazione prevedono all'art. 5: "L'ambiente, sia nel suo aspetto naturale, che in quello derivato dalle successive trasformazioni storiche operate dall'uomo, è di interesse pubblico. Il Comune cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale, al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione ed, in generale, di tutti gli utenti. (...) Questo interesse pubblico è stato attuato dallo Stato come meglio precisato nella osservazione n. 2 attraverso l'istituzione del Consorzio di Tutela a Denominazione di Origine Protetta per il Riso di Baraggia biellese e vercellese di cui Salussola fa parte.

In particolare:(...) -Nelle aree agricole esterne agli abitati è vietato, di norma, procedere a movimenti di terreno, a lavori di terrazzamento, ad alterazione di corsi d'acqua e di sentieri. Tutte le tracce della presenza e dell'operosità dell'uomo, legate alla tradizione costruttiva e di lavoro dovranno essere salvaguardate; dovranno altresì essere adottati tutti i provvedimenti necessari al miglioramento dello stato idrogeologico del terreno."

Il Proponente afferma che, pur essendo situato su area agricola, il progetto sarebbe ammissibile in virtù di un *favor* del legislatore, sancito dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006, che recita: "l'approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

Tuttavia la Circolare Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" evidenzia che, secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.5660/2015), la eventuale variante può essere applicata solamente allo strumento urbanistico, e non a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati (piani territoriali provinciali, regionali, piani paesistici). La compromissione dei poteri pianificatori è quindi solo limitata a livello urbanistico comunale, e la eventuale variante del PRGC deve essere coerente con quanto indicato dai piani sovraordinati;

Il Piano Territoriale Regionale costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio. All'art. 24 delle NTA il PTR si pone come "obiettivo prioritario la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PTR". Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive. In particolare, sono individuati i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse.

L'art. 26 dice: "Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A). Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PTR,

individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%; per tali territori dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:

- a) garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;
- b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;
- c) integrare i redditi degli imprenditori agricoli.”

Dall'esame della Tav. A è evidente come nell'ambito del territorio siano assenti territori di I classe; i terreni su cui si vorrebbe collocare la discarica appartengono alla classe III, e sono interne alle aree comprese nel disciplinare riso DOP di Baraggia Biellese e vercellese, pertanto sono ricadenti pienamente nell'art 26 come territorio vocato allo sviluppo dell'agricoltura. La variante al PRGC funzionale al progetto di discarica risulta quindi in contrasto con gli interessi pubblici, gli obiettivi e le direttive indicate dal PTR.

Il Piano Territoriale Provinciale comprende uno studio dello stato dei luoghi; il proponente lamenta che l'utilizzo agricolo dell'area su cui è proposto l'impianto sarebbe praticamente impossibile a causa della natura argillosa del terreno e della difficoltà di approvvigionamento dell'acqua. In realtà il Piano Territoriale Provinciale, con il confronto tra le Carte dell'Uso del suolo fra gli anni 1954 e il 2004, rileva per quei terreni la persistenza delle coltivazioni a risaia; inoltre lo Studio della Capacità di Uso del Suolo classifica quei terreni in classe III su VIII, dove i suoli di I classe presentano il bilancio energetico (rapporto fra energia incamerata nel prodotto agrario e energia impiegata per la produzione) più favorevole, sono molto fertili e privi o quasi di limitazioni, mentre i suoli di VIII classe presentano limitazioni tali da precluderne il loro uso per fini produttivi. I suoli delle prime quattro classi (I-IV) sono adatti per i seminativi, le colture permanenti, i prati permanenti e pascoli e i boschi. A partire dalla classe V le utilizzazioni si restringono al pascolo e al bosco. I terreni in classe III sono quindi mediamente fertili e coltivabili.

Completa il quadro la tavola MA9 - Capacità d'Uso dei Suoli e Loro Limitazioni- (vedi FIG 2 allegata), da cui si evince che sui lotti interessati dalla discarica in progetto non sono nemmeno segnalate limitazioni, come rischio di deficit idrico, o lavorabilità, o disponibilità di ossigeno.

Sottolineiamo anche che i terreni adiacenti a quelli oggetto del progetto sono regolarmente coltivati a risaia, pertanto pare infondato il presunto impossibile utilizzo agricolo che lamenta il proponente.

La pianificazione provinciale e regionale mette in atto delle politiche per lo spazio rurale come risorsa paesistica, sede di una produzione agricola sostenibile e di qualità. Infatti la tavola del P.T.P. CPT-PAE identifica l'area interessata dall'intervento come ricadente all'interno dei BENI CULTURALI in qualità di paesaggi agrari di interesse culturale, normati dall'art. 2.11 delle NTA, la quale recita:

“1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R.6, le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.”

Le politiche pianificatorie perseguite dal PTP si concretizzano con un elenco di azioni possibili da parte degli enti locali in attuazione della tutela e la conservazione dei paesaggi agrari di interesse culturale; in particolare:

“2. I Comuni possono individuare altre coltivazioni specializzate e tipologie di paesaggi agrari con significativa valenza culturale e specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio anche attraverso la formazione dei Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 delle presenti norme.



3. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale.

4. La Provincia promuove, in rapporto con il mondo agricolo, la formazione di contratti di manutenzione territoriale per la gestione dei paesaggi di interesse culturale e per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza del territorio, sostenendo la ricerca e la sperimentazione all'uopo necessarie e promuovendo la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e Comunitari.”

Tra le azioni consentite dal piano non è previsto che il Comune possa individuare su quelle aree destinazioni compatibili con l'insediamento di una discarica.

Le politiche previste da PTR e PTP hanno permesso nel concreto la valorizzazione della qualità come fattore di successo delle produzioni agricole con lo sviluppo di iniziative che hanno condotto al riconoscimento della DOP Riso di Baraggia Biellese e vercellese che comprende le aree in cui si vorrebbe realizzare il progetto, che è quindi incompatibile con gli interessi pubblici sviluppati dall'azione pianificatoria territoriale.

In ultimo, il Piano Paesaggistico Regionale, di recentissima approvazione, pur comprendendo l'area in oggetto nell'art. 40 delle NTA, norma la medesima con l'art 20 "Aree di elevato interesse agronomico", in quanto i lotti interessanti dall'intervento sono compresi nel Disciplinare DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese. Infatti "il PPR riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4, limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine." In particolare, nelle direttive indica:

"Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali (e quindi anche il PRGC):

- a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono, inoltre, perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli specifici disciplinari;
- b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a., individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
- c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
- d. promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.
- e. Inoltre "eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti".

In considerazione dell'interesse di alcune rinomate aziende agricole del territorio che hanno manifestato la volontà di coltivare quei terreni presentando al proponente una proposta di affitto dei medesimi, è evidente che non può essere dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti (che sono di tipo agricolo), pertanto ogni impegno di suolo diverso da quello agricolo sarebbe in questa situazione incoerente con le direttive del PRP.



Riassumendo: il Piano Territoriale Regionale indica che i terreni in oggetto devono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse; coerentemente con le indicazioni regionali infatti il piano Territoriale Provinciale, dopo aver preso atto che questi terreni risultano invariabilmente coltivati a risaia almeno dal 1954, pone nei suoi obiettivi la promozione e della tutela del paesaggio di interesse culturale caratterizzato da risaie e che comprende pienamente le aree su cui vuole collocarsi la discarica e tutte quelle circostanti; il PRG nelle NTA promuove la tutela e la conservazione di questo genere di coltura come elemento distintivo e caratterizzante il paesaggio. Il PPR inserisce l'area fra quelle ad elevato interesse agronomico, le cui direttive vanno nella direzione di promuovere e valorizzare gli aspetti storico culturali tradizionali per valorizzare le risorse locali.

Da quanto sopra esposto è pertanto fuor di dubbio che i piani sovraordinati al PRGC non prevedano altra destinazione possibile che quella agricola attualmente in essere, pertanto la variante al PRG del Comune di Salussola non è ammissibile in quanto andrebbe in contrasto coi piani sovraordinati.

A proposito del pronunciamento circa la fattibilità della variante del Piano Regolatore, sottolineiamo che la Conferenza dei Servizi non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento, ma lo mantiene immutato: pertanto, legittimato al pronunciamento in Conferenza è solo il Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'eventuale autorizzazione, assimilabili alle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977, e in tal senso occorrerà acquisire nella Conferenza dei Servizi l'espressione della volontà del Consiglio Comunale in ordine alla fattibilità della variante.

Osservazione N° 2

Riteniamo, per quanto esposto alla osservazione n. 1, che i piani sovraordinati al PRGC non prevedano altra destinazione possibile che quella agricola attualmente in essere.

Tuttavia, secondo sopramenzionata Circolare Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB, l'eventuale diniego alla localizzazione dell'opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione.

Ricordiamo a tal proposito due circostanze in essere:

- 1) il Comune di Salussola aderisce al progetto di sviluppo turistico denominato Slow Land, che coinvolge 15 comuni e che si pone come obiettivo attrarre i visitatori del cosiddetto «turismo dolce», fatto di camminate lungo sentieri segnalati e basato su attività a contatto con la natura e a basso impatto ambientale, che si articolano su una serie di percorsi che vanno da Santhià al comprensorio viveronese, passando per Salussola, pienamente coinvolta è già attiva con iniziative analoghe. L'intento è di destagionalizzare il turismo di quest'area e di allargarlo ai comuni che hanno aderito al progetto, con eventi e iniziative pensate per incentivare lo sviluppo del territorio, il rilancio della economia locale e la creazione, nel tempo, di nuove opportunità di lavoro.
- 2) I terreni agricoli interessati dal progetto sono inseriti da 10 anni nel disciplinare DOP Riso di Baraggia Biellese e vercellese. che attesta le qualità del prodotto oggetto di tutela e ne lega le caratteristiche a una provenienza geografica riconosciuta da un atto amministrativo. Tale riconoscimento garantisce interessi plurimi: quello dei destinatari del riso dop, ovvero i consumatori la cui buona fede viene tutelata dalla garanzia del legame del prodotto con il territorio e delle sue proprietà organolettiche; quello dei produttori, fruitori dei diritti concessi con la registrazione della denominazione di origine; quello di tutti i cittadini, beneficiari ultimi dello sviluppo economico, sociale, ambientale, che si fonda sulla valorizzazione del territorio attraverso la sua produzione risicola d'eccellenza, che diventa occasione di crescita dell'economia con una forte connotazione identitaria. L'interesse in questione



diviene pubblico non solo perchè si concretizzano gli interessi collettivi delle persone, ma perchè la concessione della tutela è avvenuta, nel rispetto della Costituzione, da istituzioni legittimate secondo le regole democratiche.

Alla luce di tutto ciò è evidente come una discarica di amianto di queste dimensioni, collocata su terreni compresi nel disciplinare dop, in adiacenza a risaie che producono riso dop, destinata a produrre emissioni pulverulente per diversi anni ed un via vai di camion pericoloso, collocata lungo uno dei percorsi che partono da Santhià e risalgono la pianura del Brianco per continuare sulle colline salussolesi, comprometterebbe gravemente sia Slow Land che il progetto di sviluppo legato alla DOP del Riso di Barraggia biellese e vercellese. Il consumatore, illudendosi di acquistare un prodotto dalle qualità eccezionali verrebbe ingannato, la sua buona fede carpirea. Il danno di immagine per la DOP sarebbe incalcolabile.

Osservazione N° 3

Leggiamo di approfondimenti chiesti dall'Organi Tecnico in data 11/07/2017, e ai quali il proponente risponde; non è stato reso disponibile al pubblico il verbale di tale OT, pertanto siamo nella sgradevole situazione di tentare di capire la completezza di una risposta senza conoscere la domanda. Tuttavia alcuni passaggi ci sono chiari, e in particolare laddove il proponente, argomenta in merito al CDU che definisce alcuni mappali interessati dall'intervento come "ad alta produttività" e sostiene che "L'accezione riportata nel CDU fa riferimento ad una classificazione citata dalla Tav. AT1 –Tavola dello Stato di Fatto dell'Uso del Suolo Agricolo, che però non trova riscontro nell'articolato normativo delle NTA, quindi non ha valenza prescrittiva in materia urbanistica.

Ricordiamo tuttavia che anche in assenza di specificazioni da parte della pianificazione urbanistica comunale resta ferma l'efficacia del piano paesaggistico, così come deciso dal Consiglio di Stato.

La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 23 agosto 2016, n. 3670 ha ricordato che, in assenza di specifica pianificazione del territorio da parte del piano regolatore generale comunale (o altro strumento di pianificazione urbanistica comunale), la disciplina di gestione del territorio sarà dettata dal piano paesaggistico vigente, in virtù della sua valenza sovraordinata rispetto alla pianificazione di tipo urbanistico-territoriale.

Come noto, infatti, il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico è statuito dall'art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (codice dei beni culturali e del paesaggio) e tale interpretazione costituisce giurisprudenza costante. Quindi se il CDU indica delle aree ad alta produttività, tale fatto è rilevante nel momento in cui l'art. 20 delle NTA del PPR indica delle direttive in merito alle aree di rilevante interesse agronomico, quali quelle in oggetto.

Osservazione N° 8

AMB 1 - SIA, punto 4.4.3. Il Proponente, nell'esaminare la coerenza al Piano Territoriale Provinciale, inserisce uno stralcio della tavola CPT-ART Articolazione Territoriale in Ambienti Insediativi sostenendo che "L'area d'intervento ricade in aree insediate a tessuto discontinuo.". Contestiamo questa affermazione, confutabile con un ingrandimento della CPT-ART, e col suo raffronto con una qualsiasi mappa in cui si possa identificare la posizione dell'area in questione rispetto ad elementi facilmente individuabili come il rio Sisioia, la curva descritta dalla ferrovia, la posizione del nucleo Brianco (in colore rosa). E' evidente che l'area d'intervento ricade su aree destinate a risaie, come del resto confermano le tavole CPT-TAE Sensibilità Paesistiche e Ambientali ed IGT-A Politiche per l'Assetto del Sistema Agricolo e Rurale.



Osservazione N° 9

IL CONTESTO Riscopriamo affermazioni prive di ogni fondamento, inesatte e altamente dispregiative del territorio a cui si riferiscono. In particolare viene definita "la possibilità di riqualificare un' area di basso pregio dal punto di vista agricolo". Tali affermazioni associate a progetti di questa portata sono inconcepibili.

In riferimento alla DOP riso di Baraggia biellese e vercellese, il cui territorio di produzione comprende anche i terreni in oggetto, il comitato scientifico delle Dop, Igp e Stg della Commissione Europea "ha potuto constatare l'eccezionale specificità della zona di produzione". Si rammenta che il Riso di Baraggia (di cui troviamo copie di sprazzi del disciplinare nel progetto) è l' unica DOP in Italia per il riso. I terreni in oggetto sono oltretutto perfettamente convertibili per natura e ubicazione all' agricoltura biologica, un' ulteriore sistema di qualità. Definirli di basso pregio dal punto di vista agricolo è solo una maldestra intenzione di avvalorare i propri progetti estranei al territorio. Si eviti infine di attribuire al terreno la propria incapacità di fare agricoltura in Baraggia.

Osservazione N° 14

Il piano regionale amianto ha escluso dalle aree potenzialmente idonee i siti in cui ci sia la presenza di SIC (siti di importanza comunitaria), ZPS (zona di protezione speciale) e SIR (siti di importanza regionale. L' area di Brianco interessata dal progetto si trova a soli:

- 4 km circa dalla Garzaia di Carisio (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- 4 Km circa dal Lago di Bertignano (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- 5 km circa dalla Riserva Naturale delle Baragge di Verrone
- 6 km circa dal lago di Viverone (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- 6 km circa dalla Riserva Naturale della Bessa (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- 7 km circa dalla Riserva Naturale delle Baragge di Candelo (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- 9 km circa dalla Serra morenica di Ivrea (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- 12 km circa dallo stagno interrato di Settimo Rottaro (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

Nel caso della Serra Morenica di Ivrea, è bene precisare che Salussola e Dorzano ne fanno parte e costituiscono la parte terminale verso la pianura biellese e vercellese. Considerate le affinità con gli altri comuni della Serra, il SIC avrebbe potuto essere esteso sino a Salussola e Dorzano.

I siti elencati ci danno un quadro ambientale del territorio che va visto e considerato nel suo insieme e non in una micro area come la zona di Brianco dove si vorrebbe far sorgere la collina di eternit. La straordinaria importanza dal punto di vista ambientale del territorio interessato non può che essere rilevata e non può che costituire una valida ragione per non consentire la realizzazione di discariche di superficie come quella in progetto.

La forte presenza territoriale di risaie arricchisce ulteriormente gli aspetti ecologici dell' area. Le risaie possono essere considerate a tutti gli effetti preziose alternative artificiali alle zone umide naturali. In particolare riguardo ai periodi in cui sono sommerse. A Salussola questo avviene nel periodo primaverile ed estivo ma non sono rari i casi di sommersione autunnale ed invernale (pratica agronomica sempre più suggerita).

S.B.

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI VERCELLI E BIELLA

Il progetto in esame ci sembra inoltre assai poco coerente con quanto disposto dell'art. 20 del Piano Paesaggistico Regionale che prevede un regime di tutela particolare nelle "aree di elevato interesse agronomico" riconosciute dai disciplinari relativi a prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.

MOVIMENTO VALLEDORA

A pag 132 si esamina la compatibilità con gli obiettivi, le azioni e gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale: sviluppo delle attività che valorizzano le risorse locali ..., contenimento delle proliferazioni insediativesalvaguardia dei suoli agricoli ... riconoscibilità dei luoghi e delle produzioni agricole ... sviluppo delle pratiche forestali che uniscono produttività e naturalità ... sviluppo dell'unione tra produzione e uso naturalistico .. tutti obiettivi che non vengono raggiunti con il progetto in esame che è in grado di danneggiare lo status attuale.

L'asserita direttiva che riguarda gli impianti di interesse pubblico, autorizzabili previa procedura di accordi di programma o pianificazioni territoriali, non riguarda il progetto in esame in quanto non è sufficiente prevedere misure di compensazione o mitigazione per avere la 'dignità' di atti pianificatori, al momento né avviati né programmati da parte degli enti pubblici. Da quanto si desume da piano amianto regionale, i siti di destinazione/smaltimento (tra cui, giova ricordare, il sito in oggetto non è citato) non sono dichiarati di pubblico interesse, come dichiarato dal progetto. L'impianto risulta in contraddizione con il Piano Territoriale Provinciale, poiché tutela la destinazione a riso delle aree vocate, come il sito in oggetto e, aggiungiamo noi, per la tutela delle aree a riso DOP, destinazione peraltro ribadita dal Piano Regolatore Comunale.

ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NO TAV GRUPPO BIELLESE, RIFONDAZIONE COMUNISTA FEDERAZIONE DI BIELLA, POTERE AL POPOLO, COALIZIONE SOCIALE BIELLESE, PMIL ORGANIZZAZIONE DI BIELLA

Analizzando ancora le disposizioni di PRGC del Comune di Salussola (NTA) va richiamato che l'amministrazione comunale ha stabilito che:

"L'ambiente, sia nel suo aspetto naturale, che in quello derivato dalle successive trasformazioni storiche operate dall'uomo, è di interesse pubblico. Il Comune cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale, al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione ed, in generale, di tutti gli utenti. Pertanto qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi agli indirizzi sopra enunciati. In particolare: - Nelle aree agricole esterne agli abitati è vietato, di norma, procedere a movimenti di terreno, a lavori di terrazzamento, ad alterazione di corsi d'acqua e di sentieri. Tutte le tracce della presenza e dell'operosità dell'uomo, legate alla tradizione costruttiva e di lavoro dovranno essere salvaguardate; dovranno altresì essere adottati tutti i provvedimenti necessari al miglioramento dello stato idrogeologico del terreno.

Queste associazioni ed organizzazioni confidano pertanto che l'amministrazione comunale sia coerente alla filosofia di PRGC e sostenga l'interesse pubblico (in particolare la difesa della falda e delle aree agricole) esprimendo in sede di Conferenza dei Servizi NEGATIVO parere.

Si sottolinea inoltre che, anche per altri impianti analoghi a quello proposto, il criterio localizzativo deve soddisfare precise condizioni locali di accettabilità (Convegno a Casale Monferrato 28 aprile 2017, relazione sulle discariche monouso di amianto – relatrice Cristina Fava).

Nel caso di Salussola pare evidente il tentativo del Proponente (e di chi ne condivide l'operazione industriale-economica) di disconoscere che in tale area siano presenti queste due condizioni.



Si osserva inoltre che il Proponente avanza la necessità di una variante di PRGC. Le scriventi associazioni ritengono che il Consiglio Comunale di Salussola, esprimendo con unanimità la contrarietà a questo impianto con la delibera n° 19/2017 "Linee di indirizzo in merito alla realizzazione di discarica monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento amianto, da ubicarsi in Regione Brianco, del Comune di Salussola", non possa essere contraddetto accogliendo, di fatto, tale specifica richiesta attraverso un parere tecnico sulla fattibilità della modifica. L'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, ovvero la contrarietà all'opera in procedura di VIA comporta anche la legittima e discrezionale contrarietà alla richiesta di modifica del PRGC.

Qualora si verificasse in Cds un ribaltamento di posizioni dell'amministrazione comunale di Salussola la contraddizione peserebbe non solo nell'ambito politico e nei rapporti con la cittadinanza (una petizione ha portato alla raccolta di ben 4000 firme, e quasi il 90% dei salussesesi) ma anche sotto il profilo amministrativo, illustrando l'esecutivo illogicità rispetto all'atto di indirizzo del Consiglio.

Va infine già precisato che il parere negativo del Comune di Salussola, anche solo caratterizzato nella indisponibilità di variare una destinazione d'uso in PRGC, non può essere considerato, come già è successo in passato dal Responsabile del Procedimento, parere tecnicamente immotivato e dunque, non essere considerato valido ai fini istruttori. E' nella piena facoltà del Consiglio Comunale decidere il mantenimento dell'attuale PRGC.

COMUNE DI VERRONE

Infatti nello strumento urbanistico del comune di Salussola, approvato nel 2010, tale area ha una destinazione AGRICOLA ed anche nelle Norme Tecniche di attuazione del Piano si parla esplicitamente di "usi agricoli". La stessa destinazione è ben specificata nel Piano Territoriale Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale nel 2006, in cui la regione del Brianco è individuata tra i Paesaggi agrari di interesse culturale (risaie). Il Piano Territoriale Regionale, che ha la funzione di dare atto di indirizzo per la pianificazione del territorio regionale, provinciale e locale, all'art. 24 delle Norme di Attuazione si pone come "obiettivo prioritario la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura, compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali, la tutela e valorizzazione degli assetti rurali di cui al PTR". Il Piano Paesaggistico Regionale, inoltre, al proprio interno contiene le linee strategiche volte alla tutela del paesaggio e al miglior utilizzo del territorio, che, come afferma l'assessore regionale all'ambiente e alla programmazione territoriale Valmaggia "consentiranno nei prossimi anni di dare corso a politiche consapevoli di rigenerazione e valorizzazione del territorio, in una logica di sviluppo del Piemonte, volta alla qualificazione e salvaguardia delle sue risorse, verso un'economia sostenibile e per il miglioramento della qualità di vita dei suoi abitanti". L'intervento a progetto, quindi, come ben specificato, sarebbe in netto contrasto con tutta la pianificazione del territorio, sia a livello locale, sia provinciale e regionale.

PROVINCIA DI VERCELLI

Per gli aspetti inerenti la compatibilità degli interventi previsti con gli strumenti di Pianificazione Territoriale si fa rilevare quanto segue. Il PTCP approvato dal Consiglio regionale con atto n. 240-8812 del 24.02.2009, pubblicato sul BUR n. 10 del 12.03.2009 e adeguato al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29 novembre 2013, individua una serie di temi rilevanti ai fini della definizione dell'assetto complessivo del territorio provinciale, rispetto ai quali, i proponenti interventi di trasformazione del territorio provinciale, dovrebbero effettuare una valutazione di coerenza. Ancorché il progetto in oggetto non ricada nel territorio provinciale si ritiene necessario far rilevare alcuni aspetti inerenti i possibili impatti che lo stesso può generare sul territorio provinciale in ragione degli elementi di tutela e valorizzazione rilevati dal Piano provinciale.

Nel documento denominato AMB. 1 – Studio di impatto ambientale – Quadro Ambientale (SIA) al paragrafo 3.1 – Distanza dai centri abitati, il proponente elenca i centri più vicini all'area dell'impianto in oggetto, tutti inclusi nel territorio provinciale di Biella. Si fa rilevare che non sono stati considerati la Frazione Nebbione e l'insediamento San Damiano ubicati entro i confini amministrativi del Comune di Carisio ad una distanza indicativa dall'impianto in progetto rispettivamente di 3,9 km e di 3, 3 km. Lo stesso centro abitato di Carisio ubicato indicativamente ad una distanza dall'impianto di progetto di circa 5 km.

Con riferimento al paragrafo 4 – Acque Superficiali del SIA, si fa rilevare che lungo il torrente Elvo è indicata dal PTCP una rete ecologica di particolare valenza ambientale che include la riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio che costituisce, inoltre, sito di interesse comunitario (SIC) della rete europea Natura 2000 dal nome "Garzaia di Carisio" (Codice IT 1120005). Rispetto a tale sito, ubicato a circa 4 km dall'impianto non è stata fatta alcuna valutazione.

Il PTCP individua, inoltre in corrispondenza del confine provinciale nell'area posta a nord del Canale Depretis un'estesa area classificata quale Zona 1: Sistema delle reti ecologiche – Macchie e corridoi secondari a matrice mista (Zona 1.b).

Il sistema delle rete ecologica sopra richiamato risulta strettamente integrato con gli altri sistemi ambientali che caratterizzano il contesto di area vasta interferito dall'impianto in progetto, la Zona 4: "Sistema agricolo diversificato" e la Zona 5: "Sistema agricolo industrializzato", per i quali il PTCP definisce obiettivi volti alla conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario e al miglioramento dello stesso, con particolare attenzione alla maglia fondiaria, all'incentivazione delle pratiche agricole ambientalmente compatibili e alla conservazione della coltura risicola e delle colture proprie dell'identità dei luoghi.

In coerenza con le disposizioni del Piano provinciale il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), come correttamente riportato nel sopra citato documento di progetto, classifica nella Tavola P4.7 l'ambito nel quale è prevista l'ubicazione dell'intervento, tra le "Aree rurali di pianura" e nello specifico nella morfologia insediativa n. 10, disciplinata dall'art. 40 delle NTA.

Tali aree sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi. Per esse il Ppr definisce obiettivi volti allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, alla valorizzazione delle risorse locali e delle specificità naturalistiche e culturali, al contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32.

L'area di progetto confina, inoltre, a nord con Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32): "Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati" e con "Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)" individuate entrambe lungo il torrente Elvo.

Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale. La zona in cui ricade l'area oggetto dell'impianto viene identificata tra le Aree di riqualificazione ambientale comprensivi dei contesti di pianura (urbanizzati e spazi aperti) e nello specifico come "Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa". Tra gli indirizzi è previsto che "...gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di greenbelt, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;".

Immediatamente a sud dell'area di intervento è riconosciuto dal Ppr un insediamento classificato tra le "Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)".

Nel valutare la coerenza con gli obiettivi definiti dal Ppr, il proponente a pag. 132 del SIA espone correttamente la non coerenza di quanto proposto con alcuni degli obiettivi, azioni ed indirizzi del piano, mentre per altri ritiene che gli stessi risultino raggiunti o parzialmente raggiunti in funzione delle mitigazioni e

compensazioni poste in essere prevalentemente in fase di ripristino ambientale a fine vita dell'impianto. Si ritiene che tale impostazione non sia condivisibile viste le estese tempistiche di realizzazione del progetto di recupero.

La lettera h) dell'art. 40, come correttamente evidenziato dal proponente a pagina 115 del SIA, prevede quanto di seguito riportato: "consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale".

Il proponente ritiene assolta la coerenza con la norma sopra richiamata in funzione della "procedura attivata a livello provinciale in cui si prevedono adeguate opere di mitigazione e compensazione". Tale impostazione non si considera condivisibile in quanto si ritiene che la procedura attivata per consentire l'attuazione dell'impianto in progetto non possa essere ricondotta ad una procedura di accordo di programma o ad una procedura di copianificazione.

Si fa rilevare che il territorio comunale di Salussola è parte della zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione della denominazione d'origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". Il comma 6 dell'art. 20 delle NTA del Ppr prevede per le risaie a Denominazione di Origine che "...eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti".

A pag. 128 del SIA il proponente riporta le previsioni del PRG vigente che riguardano l'area oggetto di intervento che tuttavia non paiono allineate con quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica datato 18/01/2017, dal quale emerge che la maggior parte dei mappali interessati dalla discarica risultano classificati quali aree agricole terreni ad elevata produttività in parte a vincolo paesaggistico.

In ogni caso la destinazione urbanistica del PRG non pare coerente con l'uso previsto.OMISSISIn considerazione di quanto sopra evidenziato si ritiene che l'impianto in progetto non risulti in linea con gli obiettivi di tutela di sviluppo e di valorizzazione definiti dai citati strumenti di pianificazione.

Commenti

Le osservazioni presentate prendono in considerazione più strumenti di pianificazione del territorio, che vanno dalle indicazioni di carattere regionale previste dal Piano Territoriale Regionale, al Piano Paesaggistico Regionale al Piano Territoriale Provinciale, al PRGC del Comune di Salussola. Nelle valutazioni si fa inoltre riferimento alla Circolare regionale 8 novembre 2016 4/AMB "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)". Nei contenuti delle osservazioni è correttamente messa in evidenza una generale previsione di utilizzo dell'area per finalità di carattere agricolo; la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe pertanto, sotto questo punto di vista, un elemento di incoerenza rispetto agli indirizzi di pianificazione adottati dalle Amministrazioni.

Le argomentazioni riportate vengono tuttavia poste a confronto con la normativa nazionale in materia di ambiente, nella fattispecie rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 all'art.208. Tale articolo stabilisce che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Quanto disposto dall'art. 208 ha significativa rilevanza in caso di eventuale approvazione del progetto.



Relativamente agli aspetti in esame per il procedimento in corso, di rilievo è quanto formalizzato dalla Regione Piemonte con la Circolare del Presidente della Giunta regionale dell'8 novembre 2016, n. 4/AMB, con la quale si è inteso fornire chiarimenti in ordine alle varianti relative a procedimenti concernenti procedimenti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Nella Circolare si fa espressamente riferimento ai procedimenti diretti all'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - come nel caso in esame - e viene precisato che "la localizzazione dell'impianto, infatti, può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello "strumento urbanistico, il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore". Nella Circolare è sottolineato che "le operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del piano regolatore vigente, decise in conferenza, non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte tempestivamente a seguito dell'autorizzazione dell'intervento".

In ordine alla classificazione urbanistica è esplicitato che "non è sufficiente, ai fini della valida proposizione del dissenso, il richiamo al dato formale della classificazione urbanistica dell'area in contrasto con l'intervento proposto" ed è affermato che secondo una giurisprudenza consolidata l'approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati (in particolare piani territoriali paesistici, piani territoriali regionali, etc.), fatta eccezione per l'articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006, concernente le opere del servizio idrico integrato.

Allo stesso tempo la Circolare richiama la necessità di una adeguata valutazione delle attività previste dai progetti; in particolare, "il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente)".

La stessa Circolare chiarisce ancora come "le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili o alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non consentono infatti di "azzerare" le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata dall'insediamento".

Parimenti, le eventuali valutazioni sfavorevoli all'autorizzazione dei progetti devono essere solidamente motivate, come precisato dalla Circolare quando specifica che "l'eventuale diniego alla localizzazione dell'opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione".

Infatti, è rimarcato che "la necessità di una motivazione in concreto degli eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere e degli impianti per ragioni di natura urbanistica, richiamata pressoché costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, pare chiaramente volta a superare dinieghi strumentali e immotivati alla realizzazione di tale tipologia di impianti, solitamente sgraditi alle collettività sui cui territori è ipotizzata la loro localizzazione". Nella Circolare si specifica che "l'opposizione deve essere "costruttiva" e contenere, a mente dell'articolo 14 bis, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso all'intervento". Viene specificato, in particolare, "come non sia sufficiente limitarsi ad indicare la propria



opposizione alla realizzazione sulle aree nelle quali viene proposto l'impianto, sostenendo in modo generico che si sarebbe, invece, favorevoli alla costruzione dell'impianto in altre parti del territorio".

In sostanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, è indubbio che il procedimento finalizzato all'autorizzazione o al diniego dell'istanza presentata richieda una approfondita e ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione e dell'ambiente.

4.7 Viabilità e traffico

Il progetto prevede che l'impianto di smaltimento venga localizzato lungo l'asse viario della S.P. n. 322, all'altezza della località Brianco sul territorio del Comune di Salussola e, nello Studio di impatto viabilistico, è previsto che la viabilità interessata dalla movimentazione dei mezzi per il conferimento del materiale sia rappresentata principalmente dagli assi viari della S.P. n. 143, della S.P. n. 322 e della S.P. n. 54, con interessamento della viabilità delle Province di Biella e di Vercelli.

Il proponente ha considerato gli scenari di traffico riferiti a due diversi orizzonti temporali: lo scenario corrispondente allo stato di fatto (domanda di trasporto attuale lungo i principali assi viari) e lo scenario corrispondente all'apertura dell'impianto di smaltimento.

Lo studio ha considerato una campagna di misura spot dei flussi di traffico attuali, il calcolo dei livelli operativi di servizio degli elementi di rete attuali condotto utilizzando modelli quantitativi, la stima e la distribuzione della domanda di trasporto indotta calcolata secondo le indicazioni degli studi specialistici condotti durante la fase di progettazione e dimensionamento dell'impianto, la creazione di uno scenario di traffico con la stima della domanda di trasporto futura, il calcolo dei livelli operativi di servizio relativi all'assetto futuro della rete.

Nelle valutazioni condotte dal proponente si stima che la domanda di trasporto indotta coinvolgerebbe la rete viaria del comparto a partire dal raccordo autostradale della A4 "Torino – Trieste"; a partire dal ramo di raccordo, il traffico indotto in arrivo verrebbe indirizzato lungo la SP 143 e la SP 322 allo scopo di raggiungere l'impianto di conferimento attraverso una circolazione destrorsa e prima di manovre di svolta a sinistra su intersezioni a raso libere.

Nello specifico, viene prevista una configurazione dei percorsi con interessamento delle seguenti intersezioni presenti sul comparto viario:

- l'intersezione a rotatoria posta tra lo svincolo autostradale di Santhià della A4 e la S.P. n. 143;
- l'intersezione a raso libera porta tra la S.P. n. 143 e la S.P. n. 322 nel Comune di Salussola;
- l'intersezione a rotatoria posta tra l'asse della S.P.54 e corso XXV Aprile nel territorio del Comune di Santhià;
- l'intersezione a rotatoria posta tra corso XXV Aprile e la S.P. n. 40 nel territorio del Comune di Santhià.

Rispetto alla situazione attuale, viene fatto riferimento alla campagna di misura condotta dai tecnici provinciali lungo l'asse della S.P.322 all'altezza del km.1+400, condotta tra il 5 e l'11 aprile 2017. La percentuale di traffico pesante (autocarri+autotreni) rilevata è stata del 5.93% in direzione Biella e del 6.11% in direzione Santhià.

Le valutazioni del proponente in esito allo studio condotto evidenziano una domanda di picco pari a 28 viaggi/giorno a cui devono essere aggiunti 8 viaggi/giorno attribuiti all'impresa "San Tommaso S.r.l." per un totale di 36 viaggi/giorno. Il proponente indica che lo scenario di traffico è stato costruito considerando un incremento della domanda indotta stimata pari al 30% per la verifica di condizioni eccezionali. Applicando questo incremento cautelativo il proponente determina una domanda di trasporto indotta pari a 47

viaggi/giorno arrotondato a 50 viaggi/giorno. Una ulteriore cautela è stata assunta attribuendo all'intervallo di punta il 40% dei viaggi/giorno previsti, ovvero che si abbia una condizione in cui, nell'intervallo di un'ora, si manifestino 20 viaggi da e per l'area di studio.

In esito alle valutazioni condotte, il proponente ha valutato che l'adozione di uno scenario di traffico futuro di tipo cautelativo, con il sovradimensionamento della domanda di trasporto indotta (50% della domanda distribuita durante l'intervallo di picco), non sembrerebbe essere in grado di modificare il quadro prestazionale della rete.

La variazione delle saturazioni sui rami di accesso alle intersezioni viene indicata compresa in 1 o 2 punti percentuali. Allo stesso modo la saturazione degli anelli di rotazione delle rotonde, dei movimenti di svolta "liberi" e delle sezioni rettilinee secondo le valutazioni del proponente variano di 2 o 3 punti percentuali.

Il proponente indica che in conclusione l'analisi modellistica ha evidenziato come il modesto incremento della domanda di trasporto, derivato dalla localizzazione del nuovo impianto di smaltimento rifiuti (40 viaggi/giorno) non sia in grado di modificare l'assetto di rete e le sue prestazioni.

OSSERVAZIONI

MOVIMENTO VALLEDORA

Il traffico si svolgerà in prevalenza, a quanto si desume dal progetto, con provenienza e arrivo dal casello autostradale di Santhià. E' indubbio che il traffico subirà un aumento, e tale aumento sarà costituito da automezzi pesanti con tutto quanto ne consegue: emissioni, rallentamento del traffico, maggiori possibilità di incidenti, maggiori necessità di manutenzioni, tutte conseguenze negative a carico degli abitanti e degli enti pubblici. Non viene esaminata la rispondenza della strada Salussola – Santhià al passaggio di numerosi camion essendo tale strada piuttosto stretta. Vi sono inoltre 2 tratti particolarmente critici, vicino ai centri abitati di Cavaglià e Santhià, dove la strada transita vicino alle abitazioni.

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

Lo studio di impatto viabilistico appare carente nella parte che avrebbe dovuto analizzare nel dettaglio la strada principalmente interessata dal transito dei mezzi pesanti al servizio della discarica. Per altro abbiamo notato una incongruenza nel numero dei mezzi attribuiti alla S. Tommaso, che lo studio quantifica in n. 8, mentre dalla lettura degli elaborati relativi alla approvazione del progetto sono 36 (tra veicoli fino a 35 q-li e veicoli oltre i 35 q-li). La strada Salussola – Santhià (Sp 332) è molto stretta, presenta avvallamenti e variazioni altimetriche del manto stradale, con diversi punti critici che avrebbero dovuto essere analizzati in modo minuzioso, e che comprendono anche il traffico di mezzi agricoli in certi periodi dell'anno più intenso che in altri. Si ritiene pertanto (per ovvie ragioni di sicurezza) che il progetto non possa essere autorizzato in assenza di uno studio atto a dimostrare la totale compatibilità della Sp 332 al transito programmato al servizio della discarica. Eventuali interventi sulla strada (come il suo allargamento) devono essere valutati ante operam e se necessari posti non a carico della collettività. In materia di sicurezza stradale non sono ammissibili deroghe. In questo contesto sarebbe importante avere il quadro completo dei mezzi ammessi al trasporto del materiale in discarica. Essendo assodata l'ipotesi che un numero imprecisato di bancali di eternit da smaltire in discarica, possano arrivare nel sito danneggiati, appare evidente la necessità di prevedere l'utilizzo di mezzi appropriati. Eventuali dispersioni di polveri nell' ambiente in cui il mezzo transita (possibili con alcune tipologie di camion non perfettamente ermetici), sarebbero fonte di rischio inaccettabile.



PROVINCIA DI VERCELLI

Si premette che risulta non ben definita la viabilità effettivamente utilizzata dai mezzi pesanti che effettuano il trasporto del materiale (sia a vuoto che a pieno), in quanto il percorso indicato a pag. 40 punto 5.2 *Distribuzione della domanda* riportato nella REL. AMB1-ALL3 parrebbe in contrasto con quanto indicato a pag. 3-4 del punto 2) *Descrizione sintetica dell'impianto* riportato nella REL. 2 "PIANO DI GESTIONE OPERATIVA" si evidenzia come il traffico di mezzi ipotizzato (50 viaggi/giorno con picchi anche di 20 viaggi/giorno nelle ore di punta) risulti insostenibile allo stato attuale della rete viaria eventualmente interferita di competenza di questa Provincia (S.P. n. 143 e S.P. n. 54).

Problematiche lungo la S.P. 143 "del Vercellese":

- Ponte autostradale A4: sarebbe opportuno dare una adeguata informazione alla Società che gestisce quel tratto di ramo autostradale relativamente al traffico indotto da e per la discarica in progetto.
- Ponte sul Canale Depretis: considerati i volumi di traffico indotti dalla discarica in progetto si rende necessaria una verifica statica del manufatto con anche la previsione di eventuali di ripristino tecnologico, il tutto in ragione della durata della discarica.
- Rotatoria in abitato di Santhià: ove non è possibile un adeguamento/ampliamento.
- Seppur non vengano indicate le tipologie dei mezzi previsti per il trasporto si può desumere che siano di dimensioni considerevoli dal momento che è prevista nell'impianto in progetto una piastra di pesatura avente lunghezza di metri 18,00 (come riportato a pag. 30 della REL. 1 – RELAZIONE TECNICA).

Problematiche lungo la S.P. 54 "Santhià-Salusola":

- Sezione stradale esigua
- Strada percorsa anche da parecchio traffico agricolo (vista l'ubicazione).
- Presenza in loco di un centro di raccolta e trasformazione di rifiuti urbani del Comune di Santhià. A tal proposito preme evidenziare come lo studio del traffico del tratto di S.P. 54 risulta poco attendibile in quanto il centro di raccolta non risulta ancora funzionante a pieno regime ed è imminente una intensificazione dell'attività con incremento del volume di traffico.

Premesso quanto sopra si richiede:

- La realizzazione, per tutti i tratti di strada, di piste ciclabili in linea con la normativa vigente in materia, comprensive anche di tutta la segnaletica orizzontale/verticale connessa a tale realizzazione.
- Realizzazione di idonei allargamenti della sede stradale per i tratti di strada interferiti dai flussi di traffico diretti/provenienti da/per la discarica in progetto, con particolare riferimento alla S.P. 54 (di sezione esigua).
- Sostituzione (laddove presenti e ormai vetusti o non a norma) di tutti i tratti di guard rail presenti lungo tutta la rete stradale interferita di questa Provincia.
- Posizionamento (ove richiesto dalla normativa) di nuovi tratti di guard rail in modo da garantire standard minimi di sicurezza alla normale circolazione veicolare e nel contempo salvaguardare anche la pubblica incolumità.
- Considerati i notevoli flussi di traffico indotto dalla futura discarica si richiedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con previsione di rifacimento dell'intero pacchetto di



pavimentazione stradale, il tutto in ragione anche della durata della discarica. Tutti i suddetti interventi dovranno essere preventivamente concordati, sia relativamente le modalità che le tempistiche, direttamente con la Provincia di Vercelli (gestore della rete stradale interferita).

- Infine si auspica che il Proponente riduca notevolmente l'utilizzo dei tratti stradali in Provincia di Vercelli o spostando tutto il volume di traffico lungo la rete viaria della Provincia di Biella oppure adottando dei puntuali accorgimenti sino a non escludere anche ad esempio la realizzazione di una bretella di collegamento tra la S.P. 143 e la S.P. 54 con previsione ai suoi estremi di nuove rotonde, affinché si possano effettuare manovre di cambio di direzione e percorsi in totale sicurezza.

CITTA' DI SANTHIA'

Lo studio allegato al progetto risulta carente, soprattutto quando affronta la strada principalmente interessata al transito dei mezzi pesanti al servizio della discarica. La Strada Santhià/Salussola, sp 54/332, è molto stretta, con diverse curve pericolose ed avvallamenti. Transitata in determinati periodi dell'anno anche da mezzi agricoli, molto utilizzata dai santhiatesi che si recano a Biella. Purtroppo negli anni teatro di diversi e mortali incidenti.

Nella stessa zona è presente l'impianto Forsu Territorio e Risorse (Entsorga) che ha recentemente ottenuto un ampliamento, inoltre la Ditta San Tommaso ha ottenuto autorizzazione per un ulteriore impianto. Quindi si ipotizzano per questi due impianti il transito di almeno 60 automezzi al giorno. Non si può ipotizzare che il progetto venga autorizzato senza pesanti interventi sulla Sp 54/332, senza dimenticare che la rotonda che collega la Sp 143 (che giunge dallo svincolo autostradale di Santhià) con la Sp 54 Santhià/Brianco. Questa rotonda è inadeguata a sopportare ulteriore traffico di veicoli pesanti che devono impegnare quasi tutta la rotonda (270°) per immergersi sulla Sp 54 verso il Brianco.

Commenti

Le valutazioni effettuate dal proponente si basano su misure e simulazioni che porterebbero a ritenere significativo ma non insostenibile, numericamente, l'incremento di traffico lungo la viabilità interessata. Va tuttavia tenuto conto del fatto che il passaggio di mezzi agricoli a velocità di ridotta lungo le SP potrà, comunque, determinare rallentamenti.

Sotto il punto di vista della sicurezza stradale, pare corretto che siano valutati gli elementi sollevati nelle osservazioni pervenute e, in caso di autorizzazione dell'impianto, prescrivere al proponente l'adozione, concertata con le Amministrazioni provinciali e comunali interessate, di congrue opere di adeguamento della viabilità ove si rendessero necessarie a garanzia di corretti livelli di sicurezza.

In ragione dell'ubicazione territoriale dell'impianto, è verosimile che i rifiuti contenenti amianto che verrebbero conferiti presso l'impianto in arrivo tramite l'autostrada A4, presumibilmente non sarebbero limitati ad un bacino piemontese. Pare inoltre inevitabile che la relativa prossimità dell'impianto con aree intensamente interessate da manufatti contenenti amianto – quali il vercellese - comporterebbe transiti non limitati alla viabilità considerata nello studio.

4.8 Flora e fauna

L'indagine del *sistema vegetazionale* condotta dal proponente risulta interessante un'area di 1 km di raggio attorno al sito di intervento; la scelta di tale areale come riferimento complessivo è mirata ad illustrare le condizioni della componente su un territorio sufficientemente rappresentativo rispetto alle caratteristiche dell'opera, individuandone le caratteristiche essenziali. Il proponente evidenzia che l'indagine di campo è stata supportata da una ricerca bibliografica di approfondimento.

Il proponente, dall'analisi effettuata sulla componente vegetazione, trae alcune considerazioni, che portano a definire l'area vasta caratterizzata da ampie superfici coltivate che presentano una vegetazione di bassa qualità, costituita pressoché esclusivamente dalle specie seminate e dalle loro erbe infestanti, oltre che da specie ruderali e sinantropiche; sia nel sito di intervento che nell'area vasta non sono stati rilevati popolamenti o specie rare o di particolare rilievo vegetazionale.

Quali effetti della realizzazione ed esercizio dell'impianto e dalle opere di riqualificazione ambientale dell'area e dell'intorno territoriale il proponente ritiene che la realizzazione della discarica e delle opere complementari non altereranno negativamente l'attuale assetto floristico e vegetazionale locale e che le stesse potranno interferire positivamente sul sistema floristico e vegetazionale complessivo di area vasta.

Relativamente alla *fauna*, l'indagine del sistema naturale ha interessato un'area di 1 km di raggio attorno al sito di intervento; il proponente ha definito un quadro faunistico potenziale e lo ha confrontato con i dati pregressi e con le notizie desunte dalla bibliografia regionale.

Il proponente, considerate le condizioni attuali del sito di Brianco relativamente alla componente e considerate le interferenze prevedibili dalla fase di cantiere, dalla fase di esercizio, dalle opere di riqualificazione ambientale dell'area e dell'intorno territoriale, valuta che la realizzazione della discarica e delle opere complementari non altereranno negativamente l'attuale assetto faunistico locale e che le stesse potranno interferire positivamente sul sistema faunistico complessivo di area vasta.

OSSERVAZIONI

MOVIMENTO VALLEDORA

A pag. 30 si esaminano gli impatti sulla vegetazione potenziale dell'area, attualmente adibita a campi agricoli, concludendo che potranno interferire positivamente sul sistema 'vegetazione spontanea'. E' evidente che, essendo campi coltivati o comunque abbandonati da breve tempo, non vi è stato sviluppo di flora spontanea, potenzialmente, però, questa può svilupparsi, anche con buoni risultati se perdura la situazione di abbandono. Al contrario, se il progetto viene attuato, tale evoluzione non potrà più avere luogo per le modifiche irreversibili introdotte nel suolo. I ripristini finali delle discariche sono una cosa piuttosto rara a vedersi e in genere sono costituite da teli non integri con rara presenza di erba. Il ripristino progettato (cespugli) dovranno cercare di sopravvivere tra un terreno agricolo molto rimaneggiato, scivolamenti e instabilità del suolo a contatto con i teli, carenze idriche.

In conclusione è facilmente ipotizzabile che le potenzialità di sviluppo della flora spontanea sarà minore rispetto alla situazione ante-opera, senza considerare i danni derivanti dalle emissioni dei mezzi d'opera e dalle polveri sollevate dal cantiere durante gli scavi e le operazioni di abbancamento dell'amianto.

A pag. 50 si esamina l'impatto dell'impianto sulla componente Fauna, concludendo che non vi saranno ripercussioni negative. Non vi è però stato un esame delle specie effettivamente presenti nel sito, limitandosi a

referire dati di letteratura, perciò la presenza di esemplari rari non può essere esclusa, è auspicabile una ricerca più mirata.

Si constata, come nel caso 'Flora' che le operazioni in progetto porteranno a modifiche peggiorative dell'area (polivere, perdita di areale e luoghi di reperimento del cibo, disturbo per il rumore, ecc), rimandando il 'miglioramento' dell'area a fine coltivazione della discarica, con tutti i rischi che le relative operazioni non abbiano il successo prefigurato.

L'esame delle varie componenti dell'ecosistema (bosco, insediamenti, prati, risaie, aree industrializzate) rivela, secondo le risultanze progettuali, una grado di qualità ambientale basso. Con una certa sorpresa, la presenza, nel raggio di 1,5 km di:

- boschi sia di robinie che di specie autoctone
- laghetti usati come riserve di acqua
- risaie
- prati
- una frazione (Brianco)
- case sparse
- un centro abitato (Salussola)
- due corsi d'acqua (Elvo e Sisola)

dà come risultato una qualità ambientale bassa. Sarebbe opportuno conoscere quali caratteristiche deve avere un ambiente per avere una qualità alta. E' comunque indubbio che la presenza di una discarica possa solo peggiorare questo quadro e anche le opere di ripristino, qualora vengano eseguite e abbiano successo, potranno solo mitigare il pesante abbassamento della qualità dell'ecosistema.

Le misure di mitigazione citate a pag. 108 affermano l'*ottimizzazione dell'inserimento della nuova opera sul territorio* e *'l'occasione di riequilibrio ecologico dell'intero territorio di Brianco.'* non saranno certamente in grado di riportare il sito alla qualità ambientale ante-opera, né a riqualificazione ambientale del sito, opere di cui al momento non vi è alcuna necessità in quanto l'area non è dequalificata e non soffre di particolare squilibri, anzi vi è un'armoniosa presenza di attività agricole, abitazioni e elementi naturali.

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI VERCELLI E BIELLA

La sintesi non tecnica relativa al progetto in esame, con riferimento all'uso prevalente del suolo nell'area proposta, nel considerare la componente vegetazionale e l'attività agricola afferma rispettivamente che:

-
- nell'area di intervento non è presente vegetazione di valore significativo, considerato che il territorio di intervento presenta valenze floristiche e vegetazionali assai limitate e semplificate dall'effetto antropico esercitato dall'attività agricola, verificato che nel sito di intervento non vi sono unità floristiche di particolare interesse da proteggere, è possibile definire che la realizzazione della discarica non va ad alterare in alcun modo l'attuale assetto vegetazionale locale, ponendosi, anzi, attraverso il progetto di riqualificazione dell'area, l'obiettivo finale di incremento significativo della biodiversità.

Al di là dell'evidente contraddizione di quanto affermato, rimandando a successivo paragrafo l'esame della vocazione agricola dell'area, preme qui evidenziare come l'illustrazione di questi aspetti fuorviante rispetto alla realtà, come ben si evince anche sola dall'analisi delle fotografie aeree del sito dalle quali emerge l'esistenza di ampie aree boscate e coltivate, tale da costituire un mosaico ambientale tutt'altro che di *"valenze floristiche e vegetazionali assai limitate"*.

Contrariamente a quanto indicato pare dunque potersi rilevare che l'area in analisi possiede caratteristiche, sotto il profilo ambientale, tutt'altro che di "scarso valore" in considerazione anche del fatto che si colloca a pochissima distanza dalla Riserva Naturale Orientata della Baraggia, dalla Riserva Naturale Speciale della Bessa nonché di quattro SIC (Siti di Importanza Comunitaria): La Bessa (IT1130001), Val Sessera (IT1130002), Baraggia di Candelo (IT 1130003) e Lago di Bertignano e Stagni di Roppolo (IT1130004), andando a costituire una rete ecologica di notevole valore naturalistico.

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

Osservazione N° 15

AMB 1 SIA QR Ambientale. Lo studio di impatto ambientale evidenzia carenze sostanziali ed uno scarso studio del luogo interessato dal progetto di discarica. Ad esempio per quanto riguarda la fauna risulta insufficiente nel modo più assoluto lo studio dell'area nel raggio di 1 km dall'impianto in progetto. Oltretutto non è chiaro quanto lo studio sia stato condotto utilizzando la bibliografia scelta e quanto sia stato fatto in loco. La bibliografia inoltre è incentrata su testi non specifici del territorio ma riguardanti Piemonte e Valle d'Aosta. Stupisce come non venga data importanza al periodo dell'anno in cui sono stati effettuati i sopralluoghi. Per quanto riguarda l'avifauna ad esempio, l'area è interessata da importanti flussi migratori che avvengono principalmente in primavera, prima del salto delle alpi che gli uccelli attuano durante il loro viaggio verso nord. In autunno, stesso discorso per il viaggio di ritorno. La variabilità stagionale di specie è sorprendente. Per l'avifauna l'area è di primaria importanza in quanto da asilo a numerose specie ritenute a conservazione prioritaria in Europa. Le aree rischiose come Brianco, ubicate ai piedi dei rilievi e a margine di aree boschive e corsi d'acqua, sono luoghi particolarmente vocati per la sosta dei volatili.

La Tabella 7 di pagina 65 "Uccelli potenzialmente presenti nell'area vasta" fa un quadro riduttivo delle specie che si possono osservare. Il riquadro ne cita un centinaio ma nell'arco temporale di un anno in quest'area se ne possono avvistare anche il doppio come ad esempio Oca Lombardella, Fischione, Codone, Marzaiolo, Quaglia, Garzetta, Airone Rosso, Cicogna nera, Albanella minore, Porciglione, Gru, Frullino, Beccaccino, Totano moro, Rondone Maggiore, Upupa, Balestruccio, Stiaccino, Culbianco, Cesena, Pigliamosche e Tarabusso.

Per queste ragioni che abbiamo tra le tante scelte di approfondire, riteniamo lo studio ambientale interessato insufficiente e non abbastanza approfondito. Per questa ragione il proponente non ha di conseguenza avuto tutte le informazioni necessarie per fare una valutazione di impatto ambientale adeguata all'area interessata, molto più complessa e ricca di quanto enunciato.

La cicogna bianca infine non nidifica genericamente "nel territorio di Salussola", come superficialmente il Proponente sostiene, ma esattamente a 500 metri dal luogo in cui si vorrebbe insediare la discarica, nella Frazione Brianco di cui né è un simbolo autentico.

Osservazione N° 16

Coenonympha Oedippus, chiamata comunemente ninfa delle torbiere, è la farfalla diurna più minacciata di estinzione in Europa. Le sue principali cause di declino sono: distruzione dell'habitat, frammentazione dello stesso, inquinamento, variazioni climatiche, urbanizzazione e turismo. Nella Baraggia biellese la specie ha una presenza significativa dovuta alle particolari caratteristiche del territorio e all'abbondante presenza di *Molinia caerulea* che è la principale pianta nutrice delle sue larve.



La presente osservazione non vuole essere certamente tecnica ma ha semplicemente l'intento di dimostrare che questo territorio e le sue peculiarità avrebbero meritato un approccio allo studio ben diverso e più complesso.

Commenti

Le osservazioni presentate sono indirizzate ad evidenziare che il proponente avrebbe condotto un'analisi non sufficientemente approfondita dell'ambiente in termini di flora e di fauna.

A prescindere dall'evidenza o meno di specifiche peculiarità dell'area in oggetto, possono sussistere, come per altri aspetti trattati nella presente relazione, eventuali elementi di pressione legati all'estensione dell'impianto.



5. RISCHI PER LA SALUTE da ESPOSIZIONE AD AMIANTO

Diversi dei soggetti partecipanti all'audizione hanno espresso preoccupazione per la possibile dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale durante i lavori della discarica o successivamente alla conclusione delle sue attività. Il possibile effetto negativo sulla salute della popolazione conseguente a dispersione di fibre di amianto è stato sollevato sia relativamente alla popolazione residente nell'area sia relativamente ai lavoratori agricoli delle aree circostanti.

L'insieme di queste osservazioni è meritevole di particolare attenzione poichè la dispersione di fibre di amianto nell'aria ambiente è associata in modo certo ad un aumento del rischio di neoplasia, in particolare di mesotelioma maligno della pleura per i soggetti esposti e quindi la verifica dell'assenza di dispersione di fibre è di fondamentale importanza nelle attività di gestione della discarica (IARC International Agency for Research on Cancer (IARC). Arsenic, metals, fibres, and dusts. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 2012; 100(Pt C): 11-465]. E' aumentato tra gli esposti anche il rischio di patologie pleuriche benigne, come le placche pleuriche.

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NO TAV GRUPPO BIELLESE, RIFONDAZIONE COMUNISTA FEDERAZIONE DI BIELLA, POTERE AL POPOLO, COALIZIONE SOCIALE BIELLESE, PMLI ORGANIZZAZIONE DI BIELLA

"Viceversa il Safe Drinking water committee della National Academy of Sciences statunitense ha stimato, basandosi su dati tossicologici in vivo un rischio tumorale per l'uomo associato a consumo di acque potabili contenenti una concentrazione di circa $7 \cdot 10^6$ f/L dell'ordine di un caso addizionale di tumore gastrointestinale ogni 100.000 abitanti; conseguentemente l'Agenzia per la protezione ambientale statunitense (US-EPA) ha stabilito un limite massimo di contaminazione delle acque destinate al consumo umano di 7 milioni di fibre superiori a 10 μ ... Anche lo IARC (vedi monografia 100C-11) riconosce una correlazione tra alcune patologie tumorali e consumo di acque contaminate da amianto"

PRONATURA

"... e un'eventuale dispersione del materiale nelle falde profonde provocherebbe una contaminazione di cui non è dimostrata l'innocuità"

CARP

"Sappiamo tutti che le fibre di amianto, disperse dal vento, quando vengono ispirate dall'uomo causano con assoluta certezza gravi malattie dell'apparato respiratorio, tra cui il mesotelioma."

"... Le fibre di amianto ingerite con l'acqua potabile sono gravemente sospettate di essere nocive per la salute umana. In questo caso è d'obbligo applicare il succitato Principio di Precauzione"

MOVIMENTO VALLEDORA



“Si richiama inoltre quanto riportato nel piano amianto, in cui si riconosce che non vi sono ancora sufficienti studi che possano escludere il pericolo derivante dall’ingestione delle fibre di amianto e, pertanto, si deve applicare il principio di precauzione a protezione della salute umana”

MOVIMENTO 5 STELLE DI BIELLA

Il Dr. Ezio Conti nel suo intervento ha riepilogato gli effetti patogeni dell’amianto inalato. L’amianto eventualmente presente nelle acque usate per irrigazione può disperdersi nell’aria.

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

Ha allegato un documento dell’Ordine dei Medici (Odm) della Provincia di Biella in cui sono richiamati gli aspetti scientifici della pericolosità delle fibre di amianto, in particolare l’assenza di una dose soglia per le neoplasie della pleura (Mesotelioma) e del polmone (“Considerato che, già nel 1977 un gruppo di esperti nominato dalla Commissione Europea ha concluso che non sussiste alcuna prova teorica dell’esistenza di una soglia di esposizione al di sotto della quale si può escludere l’insorgenza del cancro e che non è stato individuato alcun livello sicuro di esposizione all’amianto; considerato che questo parere è stato confermato nel corso degli anni da tutti i pertinenti organismi consultivi scientifici”) e dove è richiamata la necessità di applicazione del principio di precauzione per quanto riguarda gli aspetti controversi della valutazione del rischio (“considerando che il principio di precauzione nei confronti della salute dei cittadini deve essere prevalente su ogni altro principio”). L’Odm ha allegato al proprio parere una proposta di risoluzione del Parlamento Europeo del 2012 in cui sono tra l’altro richiamati due punti di interesse, precisamente la richiesta di registri pubblici dell’esposizione (Punto 7 della proposta di risoluzione) e la pericolosità dell’amianto sia per inalazione sia per ingestione (Punto37 della proposta di risoluzione e punto 2 del Parere della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare). La Risoluzione è stata approvata il 13 marzo 2013 (P7_TA(2013)0093).

STUDIO LEGALE AVV. BOTASSO

Nell’intervento in rappresentanza di residenti e di titolari di aziende agricole ha citato tra le motivazioni di preoccupazione dei suoi tutelati l’effetto cancerogeno delle fibre di amianto.

TENUTA AGRICOLA CASTELLO + AZIENDA AGRICOLA ZACCARIA SILVIO + SOCIETÀ AGRICOLA GUERRINI F.LLI S.S

L’intervento in rappresentanza di tre aziende agricole confinanti (Tenuta Castello, Azienda Agricola Zaccaria, Società Agricola Guerrini) ha specificamente sollevato il tema della possibile esposizione per i lavoratori agricoli dei campi circostanti (“Noi e i nostri dipendenti ... dovremo lavorare con tute, mascherine antiveleni o anti-amianto?”).

COMUNE DI CERRIONE

“Le fibre di amianto eventualmente rilasciate possono raggiungere sia le cascate che il centro abitato”

“Considerato che il materiale a base di amianto risulta essere molto pericoloso per inalazione e non è esclusa la pericolosità per ingestione”



COMUNE DI SALUSSOLA

“Le fibre di amianto eventualmente rilasciate possono raggiungere sia le cascine che il centro abitato”

“Considerato che il materiale a base di amianto risulta essere molto pericoloso per inalazione e non è esclusa la pericolosità per ingestione”

COMUNE DI VERRONE

“Le fibre di amianto eventualmente rilasciate possono raggiungere sia le cascine che il centro abitato”

“Considerato che il materiale a base di amianto risulta essere molto pericoloso per inalazione e non è esclusa la pericolosità per ingestione”

Altri intervenuti, quali Provincia di Vercelli, Comune di Carisio, Comune di Tronzano, Coldiretti, non hanno esplicitamente menzionato gli effetti sulla salute causati dall'ingestione di fibre di amianto ma hanno espresso osservazioni relativamente al possibile inquinamento delle acque e delle falde profonde, riportate in altre sezioni di questa relazione.

Diversi interventi hanno poi segnalato la vicinanza dell'abitato di Brianco, a circa 480 metri dal sito della discarica, e quindi interessato dalla possibile dispersione di fibre.

Commenti

Inalazione di fibre di amianto e dispersione di fibre nell'aria

Diversi dei soggetti partecipanti all'audizione hanno espresso preoccupazione per la possibile dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale durante i lavori della discarica o successivamente alla conclusione delle sue attività. Il possibile effetto negativo sulla salute della popolazione conseguente a dispersione di fibre di amianto è stato sollevato sia relativamente alla popolazione residente nell'area sia relativamente ai lavoratori agricoli delle aree circostanti.

L'insieme di queste osservazioni è meritevole di particolare attenzione poiché la dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale è associata in modo certo ad un aumento del rischio di neoplasia, in particolare di mesotelioma maligno della pleura per i soggetti esposti e quindi la verifica dell'assenza di dispersione di fibre è di fondamentale importanza nelle attività di gestione della discarica [IARC International Agency for Research on Cancer (IARC). Arsenic, metals, fibres, and dusts. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 2012; 100(Pt C): 11-465]. E' aumentato tra gli esposti anche il rischio di patologie pleuriche benigne, come le placche pleuriche.

L'inalazione di fibre di amianto è causalmente associata al mesotelioma maligno della pleura, del peritoneo e delle altre sierose, al tumore maligno del polmone, della laringe e dell'ovaio ed a patologie non neoplastiche dell'apparato respiratorio, in particolare l'asbestosi e le placche pleuriche. Nel caso specifico dell'esposizione ambientale a fibre di amianto le patologie di maggiore interesse sono quelle pleuriche: il mesotelioma maligno della pleura e le placche pleuriche [IARC, op.cit.]. Diversi studi, condotti in diversi paesi, hanno documentato un aumento del rischio di mesotelioma tra i residenti in aree interessate da esposizione ambientale ad amianto, per presenza di impianti industriali e di siti minerari [Alcuni riferimenti: Hansen J, de Klerk NH, Musk AW, Hobbs MS. Environmental exposure to crocidolite and mesothelioma: exposure-response relationships. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157:69-75. Ferrante D, Mirabelli D, Tunesi S, et al. Pleural mesothelioma and occupational

and non-occupational asbestos exposure: a case-control study with quantitative risk assessment. *Occup Environ Med.* 2016;73:147-53. Mensi C, De Matteis S, Dallari B, et al. Incidence of mesothelioma in Lombardy, Italy: exposure to asbestos, time patterns and future projections. *Occup Environ Med.* 2016;73:607-13] e anche per la presenza di affioramenti naturali di fibre [Pan XJ, Day HW, Wang W, et al. Residential proximity to naturally occurring asbestos and mesothelioma risk in California. *Am J Respir Crit Care Med.* 2005;172:1019-25; Whitehouse AC, Black CB, Heppel MS, et al. Environmental exposure to Libby Asbestos and mesotheliomas. *Am J Ind Med.* 2008;51:877-80].

Gli studi pubblicati nella letteratura internazionale hanno documentato un aumento del rischio di mesothelioma con l'aumento della dose cumulativa di fibre di amianto [Magnani C, Bianchi C, Chellini E, et al. III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma of the Pleura. *Epidemiology, Public Health and Occupational Medicine related issues.* *Med Lav.* 2015;106:325-32]. Tali studi hanno compreso sia l'esposizione conseguente ad attività lavorative sia quella conseguente ad esposizione domestica od ambientale.

Non è noto un valore soglia sotto il quale il rischio si azzera, e le conoscenze sui meccanismi di cancerogenesi fanno ritenere che tale soglia non esista. Le Air Quality Guidelines prodotte dall'OMS hanno stimato sulla base della letteratura scientifica l'insorgenza di 2 casi di mesothelioma ogni 100.000 persone esposte per tutta la vita a 0,1 f/L di amianto [World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen Air Quality Guidelines for Europe Second Edition WHO Regional Publications, European Series, No. 91. Copenhagen 2010. Pp 128-135].

Ingestione di fibre di amianto e dispersione di fibre nelle acque

Le evidenze di danno alla salute, ed in particolare di aumento del rischio di tumore conseguente all'ingestione di acque contaminate da fibre sono inferiori a quelle disponibili per le fibre di amianto per inalazione. L'argomento è stato considerato nella III consensus conference italiana sul mesothelioma maligno della pleura, tenutasi nel Gennaio 2015 [Magnani C, Bianchi C, Chellini E, et al. III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma of the Pleura. *Epidemiology, Public Health and Occupational Medicine related issues.* *Med Lav.* 2015;106:325-32, DATI SUPPLEMENTARI ON-LINE], che ha concluso per l'assenza di evidenza scientifica di aumento del rischio di mesothelioma ("La presenza di amianto nelle acque è motivo di preoccupazione per un'ampia parte della popolazione. L'importanza dell'amianto trasportato con l'acqua è motivato dall'ingestione delle fibre ma anche dalla loro sospensione in aria, e quindi dalla possibile inalazione. Studi sulla contaminazione dell'acqua da fibre di amianto sono stati condotti da lungo tempo in diverse parti del mondo, inclusa l'Italia. L'US-EPA raccomanda un limite di soglia a 7 milioni di fibre per litro nelle acque potabili. L'uso di acqua contaminata può aumentare la concentrazione indoor di fibre di amianto. Non sono noti studi che indicano un aumento del rischio di mesothelioma a causa dell'uso di acque contaminate da amianto. Uno studio epidemiologico sui guardiani dei fari ha osservato un possibile aumento di tumori in altre sedi ma non di mesoteliomi" (Trad dal testo originale in inglese).

Analoghe erano state le conclusioni della Monografia ARC 100C [op. cit.] sul rischio cancerogeno per le fibre di amianto, che non hanno identificato un aumento del rischio di tumore in conseguenza dell'esposizione ad amianto nell'acqua. Non è stato riferito un aumento della frequenza di mesothelioma in conseguenza di contaminazione dell'acqua potabile da fibre di amianto in aree ad elevata esposizione.

Queste conclusioni sulla mancanza di una evidenza di rischio oncogeno per l'amianto ingerito devono essere valutate con cautela poichè gli studi condotti non sono in grado di riconoscere un piccolo aumento nella frequenza di patologie rare, come il tumore del peritoneo, o di patologie per cui si esistono molte cause, come i tumori dell'intestino.

S.E.

6. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

6.1 Aree di tutela

Nel 2007 la Commissione Europea ha inserito il riso di Baraggia biellese e vercellese nel registro delle Denominazioni d'Origine Protette e, nello stesso anno, con Decreto Ministeriale del 15 novembre 2007, è stato riconosciuto il Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Tale zona ha una superficie totale coltivata a riso di circa 25.000 ettari.

Tra gli elementi di criticità rappresentati nel corso delle audizioni vi è il fatto che l'impianto di smaltimento, di estensione pari a circa 15 ettari (discarica + servizi) + 1 ettaro occupato dalla fascia esterna di mascheramento dell'impianto, verrebbe a collocarsi all'interno di tale area di produzione.

OSSESSERVAZIONI

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI VERCELLI E BIELLA

3.0 L'utilizzo agricolo dell'area.

L'affermazione di assoluta incompatibilità dell'area con l'attività agricola riconducibile alle caratteristiche pedologiche, non trova assolutamente riscontro né con la realtà dei luoghi né nella cartografia dei suoli che li classifica come di IIIa classe in una scala di valori da I ad VIII (I valore massimo, VIII valore minimo).

In realtà i territori considerati ricadono all'interno del perimetro di produzione del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, prodotto la cui immagine potrebbe risultare seriamente danneggiata dalla presenza di una discarica per rifiuti contenenti amianto.

Il progetto in esame ci sembra inoltre assai poco coerente con quanto disposto dell'art. 20 del Piano Paesaggistico Regionale che prevede un regime di tutela particolare nelle "aree di elevato interesse agronomico" riconosciute dai disciplinari relativi a prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.

MOVIMENTO VALLEDORA

SIA Ambientale

A pag. 15 si afferma che 'I coltivi asciutti, bonificati intorno agli anni 60, sono fortemente penalizzati tanto che gli appezzamenti in oggetto sono incolti da tre anni.'

Da ciò la conseguenza che la discarica è l'unico metodo di utilizzo dell'area. Suscita stupore che una società finalizzata all'agricoltura, La Manzola S.p.a., non si dedichi allo sfruttamento dei suoi appezzamenti al contrario di quanto accade nei campi limitrofi, normalmente coltivati a riso. E' probabilmente sufficiente modificare le pratiche colturali per un ottimale sfruttamento agricolo che può vantare la possibilità di produzione di un riso DOP.

Resta il fatto che il terreno interessato verrà perso per sempre ai fini agricoli.



A pag. 160 si esamina gli effetti del progetto sulla componente simbolica e identitaria, argomento solitamente delicato e in grado di toccare la sensibilità degli abitanti. A quello che è scritto nel progetto, sorge il sospetto che l'area non sia mai stata vista dall'estensore dello studio: l'area non ha visto la formazione di insediamenti civili (esiste la frazione Brianco molto vicino), il suolo non vanta vocazione produttiva (è un'area a riso DOP e nelle aree limitrofe esistono normali coltivazioni), i terreni non sono irrigati (i proprietari dei terreni confinanti hanno investito competenze, somme di denaro e tempo per predisporre l'irrigazione).

CONSORZIO DI TUTELA DELLA DOP RISO DI BARAGGIA

Nel corso del 2017 abbiamo appreso con grande sconcerto del progetto in oggetto, ubicato su risaie comprese nel territorio di Salussola, uno dei 28 comuni inclusi nel disciplinare della DOP riso di Baraggia biellese e vercellese. Si ritiene che la vocazione risicola di queste terre sia indubbia e che impianti di questa tipologia e dimensione, costruiti a cielo aperto ed in mezzo alle risaie possano macchiare indelebilmente il prestigio della DOP Riso di Baraggia, ostacolando il progetto di promozione e crescita che le aziende della Baraggia hanno intrapreso.

Ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per l'ubicazione di impianti come quello in oggetto in zone di produzione DOP, devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto stesso. In questo senso lo scrivente Consorzio è da ritenersi portatore di interessi.

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, all'articolo 21 evidenzia le norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, tra cui le DOP come il riso di Baraggia biellese e vercellese. La definizione di criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti è uno dei metodi che gli enti locali devono utilizzare per tutelare le DOP.

Le risaie di Salussola e della Baraggia biellese e vercellese comprensive delle rispettive aree limitrofe non possono che essere considerate non idonee all'insediamento di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti come quello in oggetto,

il riconoscimento della DOP rappresenta uno strumento che persegue importanti obiettivi di sviluppo economico locale socialmente desiderabile. Si tratta di una valorizzazione virtuosa del territorio interessato dalla DOP, i cui effetti riguardano la tutela del reddito e dell'occupazione, lo sviluppo di una economia con profonde radici nel retroterra storico e culturale di cui la coltivazione risicola è espressione, attraverso pratiche suscettibili di esercitare effetti positivi in termini ambientali, paesaggistici e sociali. Sulla base di questi presupposti, la Denominazione di Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese rappresenta un obiettivo da perseguire mediante l'azione degli enti locali nell'interesse pubblico.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

Questo territorio possiede l'unica DOP italiana del riso, la più rilevante, in termini di potenzialità – a livello europeo – e si ritiene che tale caratteristica vada mantenuta e rafforzata con investimenti, di qualsiasi natura che (a differenza di quello proposto) ne possano favorire lo sviluppo e contribuire alla valorizzazione del territorio.

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

Osservazione N° 1



Le politiche previste da PTR e PTP hanno permesso nel concreto la valorizzazione della qualità come fattore di successo delle produzioni agricole con lo sviluppo di iniziative che hanno condotto al riconoscimento della DOP Riso di Baraggia Biellese e vercellese che comprende le aree in cui si vorrebbe realizzare il progetto, che è quindi incompatibile con gli interessi pubblici sviluppati dall'azione pianificatoria territoriale.

Osservazione N° 2

I terreni agricoli interessati dal progetto sono inseriti da 10 anni nel disciplinare DOP Riso di Baraggia Biellese e vercellese che attesta le qualità del prodotto oggetto di tutela e ne lega le caratteristiche a una provenienza geografica riconosciuta da un atto amministrativo. Tale riconoscimento garantisce interessi plurimi: quello dei destinatari del riso dop, ovvero i consumatori la cui buona fede viene tutelata dalla garanzia del legame del prodotto con il territorio e delle sue proprietà organolettiche; quello dei produttori, fruitori dei diritti concessi con la registrazione della denominazione di origine; quello di tutti i cittadini, beneficiari ultimi dello sviluppo economico, sociale, ambientale, che si fonda sulla valorizzazione del territorio attraverso la sua produzione risicola d'eccellenza, che diventa occasione di crescita dell'economia con una forte connotazione identitaria. L'interesse in questione diviene pubblico non solo perché si concretizzano gli interessi collettivi delle persone, ma perché la concessione della tutela è avvenuta, nel rispetto della Costituzione, da istituzioni legittimate secondo le regole democratiche.

Alla luce di tutto ciò è evidente come una discarica di amianto di queste dimensioni, collocata su terreni compresi nel disciplinare dop, in adiacenza a risaie che producono riso dop, destinata a produrre emissioni pulverulente per diversi anni ed un via vai di camion pericoloso, collocata lungo uno dei percorsi che partono da Santhià e risalgono la pianura del Brianco per continuare sulle colline salussolesi, comprometterebbe gravemente sia Slow Land che il progetto di sviluppo legato alla DOP del Riso di Baraggia biellese e vercellese. Il consumatore, illudendosi di acquistare un prodotto dalle qualità eccezionali verrebbe ingannato, la sua buona fede carpiata. Il danno di immagine per la DOP sarebbe incalcolabile.

Osservazione N° 9

IL CONTESTO Ricontriamo affermazioni prive di ogni fondamento, inesatte e altamente dispregiative del territorio a cui si riferiscono. In particolare viene definita "la possibilità di riqualificare un'area di basso pregio dal punto di vista agricolo". Tali affermazioni associate a progetti di questa portata sono inconcepibili.

In riferimento alla DOP riso di Baraggia biellese e vercellese, il cui territorio di produzione comprende anche i terreni in oggetto, il comitato scientifico delle Dop, Igp e Stg della Commissione Europea "ha potuto constatare l'eccezionale specificità della zona di produzione". Si rammenta che il Riso di Baraggia (di cui troviamo copie di sprazzi del disciplinare nel progetto) è l'unica DOP in Italia per il riso. I terreni in oggetto sono oltretutto perfettamente convertibili per natura e ubicazione all'agricoltura biologica, un ulteriore sistema di qualità. Definirli di basso pregio dal punto di vista agricolo è solo una maldestra intenzione di avvalorare i propri progetti estranei al territorio. Si eviti infine di attribuire al terreno la propria incapacità di fare agricoltura in Baraggia.

COMUNE DI CARISIO

Ma non basta. Il territorio possiede valori ambientali rilevanti: la riserva naturale della BARAGGIA, la riserva naturale speciale della BESSA e ben cinque SIC (Siti di Importanza Comunitaria): VAL SESSERA, LA BESSA,

BARAGGIA DI CANDELO E LAGO DI BERTIGNANO, STAGNI DI ROPPOLO E GARZAIA DI CARISIO, che vanno a costituire una rete ecologica di innegabile pregio.

COLDIRETTI VERCELLI BIELLA

Contrariamente a quanto indicato pare dunque potersi rilevare che l'area in analisi possiede caratteristiche, sotto il profilo ambientale, tutt'altro che di "scarso valore" in considerazione anche del fatto che si colloca a pochissima distanza dalla Riserva Naturale Orientata della Baraggia, dalla Riserva Naturale Speciale della Bessa nonché di quattro SIC (Siti di Importanza Comunitaria): La Bessa (IT1130001), Val Sessera (IT1130002), Baraggia di Candelo (IT 1130003) e Lago di Bertignano e Stagni di Roppolo (IT1130004), andando a costituire una rete ecologica di notevole valore naturalistico.

STUDIO LEGALE AVV. BOTASSO

...i miei assistiti, quali residenti in prossimità del progetto in questione, lungi dall'identificarsi in un numero di soggetti non determinabile o determinato portatore di meri interessi indifferenziati, omogenei e seriali, sono titolari di un interesse privato che viene dall'ordinamento qualificato e differenziato dall'interesse della generalità dei consociati.

Esso, infatti, attiene ad un bene della vita che non si sostanzia nella mera legittimità dell'azione amministrativa, bensì nella tutela diretta di un bene pertinente con la loro particolare sfera di interessi, vale a dire la conservazione della qualità delle loro attività agricole da cui traggono sostentamento dedite alla produzione di delicati prodotti agricoli di elevata qualità quali riso di Baraggia e Mais Alimentare; detto interesse, più precisamente, ha natura sostanziale, poiché il riflesso processuale è solo eventuale e successivo.

TENUTA AGRICOLA CASTELLO + AZIENDA AGRICOLA ZACCARIA SILVIO + SOCIETÀ AGRICOLA GUERRINI F.LLI

A - Riteniamo inoltre che le difficoltà nella conduzione espresse dal proprietario vadano ricercate principalmente nella mancanza di un centro aziendale nelle immediate vicinanze piuttosto che nella natura del luogo che è di fatto un'area a elevato interesse agronomico. L'area è difatti compresa nel disciplinare della DOP riso di Baraggia biellese e vercellese, riconosciuto dalla Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

B - Allo stesso modo, la difficoltà che il proprietario evidenzia nella conduzione dei terreni sarebbe da attribuire alla natura argillosa e alla disponibilità di acqua per l'irrigazione. Non è così anche per i proprietari limitrofi (tra cui l'azienda Turletti) ? Proprio per le caratteristiche del terreno, argilloso, compatto, a volte selvaggio, territorio definito di Baraggia, queste zone hanno ottenuto per la coltivazione del riso il riconoscimento oggi tanto ambito in Italia e in Europa della DOP, denominazione d'origine protetta. Unica zona in Italia, chissà come mai?

C - Lo stesso territorio, morfologicamente e geologicamente strutturato più o meno allo stesso modo dei terreni in oggetto, è il territorio unico in Italia per la coltivazione del riso, unico perché è l'unica zona DOP in Italia e sappiamo e abbiamo già ascoltato nell'intervento precedente quanto questo marchio di qualità sia indiscutibilmente riconoscibile come il massimo riconoscimento qualitativo e di filiera per un prodotto agricolo, ribadiamo il termine agricolo.



D - Non ci soffermiamo poi sui doveri di tutela che hanno tutti gli amministratori pubblici nei confronti di una zona DOP, in quanto già ampiamente sottolineato dal Consorzio di Tutela del Riso di Baraggia biellese e vercellese, ma è ovvio che occorre fare riferimento a chi ha tali doveri per tutelare le nostre aziende.

PROVINCIA DI VERCELLI

Si fa rilevare che il territorio del comune di Salussola è parte della zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione della denominazione d'origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". Il comma 6 dell'art. 20 delle NTA del Ppr prevede per le risaie a Denominazione di Origine che "...eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti".

COMUNE DI SALUSSOLA

CONSIDERATO che:

.....

– l'area è individuata come utilizzata o potenzialmente utilizzabile per la produzione del riso "DOP" e risulta essere una zona a vocazione agricola, identificata nel PRGC del Comune di Salussola come area agricola – terreni ad elevata produttività;

.....

DELIBERA

Di esprimere, per quanto di competenza, **PARERE NEGATIVO** rispetto al progetto di discarica monodedicata a materiale di costruzione, contenente amianto da realizzare in Regione Brianco del Comune di Salussola.

CITTA' DI SANTHIA'

Questi terreni sono inseriti da circa 10 anni nel disciplinare DOP Riso della Baraggia Biellese e Vercellese, creando quindi un'economia di eccellenza.

COMUNE DI VERRONE

I terreni in oggetto sono inseriti da 10 anni nel **disciplinare DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, unico in tutta Italia**, che designa un prodotto alimentare le cui caratteristiche qualitative e la cui reputazione sono identificabili e riferibili ad un determinato territorio: la concessione del marchio DOP, che distingue il prodotto, è preceduta da un intervento della Pubblica Amministrazione che provvede, secondo determinate regole, al suo riconoscimento e a garantire al consumatore sia il legame con un determinato territorio, sia le proprietà organolettiche di questo prodotto.

In questo modo si mettono in gioco su piani diversi **interessi plurimi**: da un lato l'interesse dei consumatori a non essere ingannati; dall'altro quello dei produttori che distinguono il proprio prodotto da quelli simili di altri produttori privi di marchio DOP. Si promuove cioè l'interesse pubblico alla verità, sicché l'importanza della tutela dall'inganno sull'origine e sulla provenienza si intreccia con quella, di crescente rilievo, relativa alla tutela del consumatore e dell'affidamento che esso ripone nel marchio dop e nell'implicito messaggio qualitativo che esso rappresenta. A queste considerazioni si aggiunge un ulteriore motivo di interesse

generale: **il riconoscimento della DOP rappresenta uno strumento che persegue importanti obiettivi di sviluppo economico locale socialmente desiderabile.** E' in atto una valorizzazione virtuosa del territorio interessato alla DOP, i cui effetti riguardano la tutela del reddito e dell'occupazione, lo sviluppo di una economia con profonde radici nel retroterra storico e culturale di cui la coltivazione risicola è espressione, attraverso pratiche suscettibili di esercitare effetti positivi in termini ambientali, paesaggistici e sociali. Sulla base di questi presupposti, la Denominazione di Origine Protetta rappresenta un obiettivo da perseguire mediante l'azione pubblica nell'interesse generale.

Commenti

La presenza della DOP nell'area di interesse del progetto di impianto di smaltimento è risultato costituire uno degli elementi di criticità rappresentati da più soggetti intervenuti in audizione. Tale aspetto rappresenta una specificità all'interno del quadro che tiene conto delle caratteristiche agricole riportate negli strumenti di pianificazione di differente livello.

Pare tuttavia sussistere una mancata concreta attuazione delle previsioni della citata pianificazione, in quanto l'area vasta oggetto di proposta quale sede dell'impianto non è oggetto di coltivazione agricola. Il fatto che l'area sia individuata quale DOP pare non aver determinato ad oggi un peso determinante rispetto allo sviluppo agricolo della stessa.

Permangono, comunque, in caso di autorizzazione dell'impianto, le problematiche di sottrazione di suolo all'agricoltura in contrasto con le previsioni della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

Una questione che certamente va tenuta in debito conto riguarda gli effetti negativi che potrebbero essere determinati nei confronti delle imprese agricole in esito all'autorizzazione dell'impianto. L'esercizio della discarica potrebbe determinare un impatto economico sulla produzione agricola e sui redditi di chi coltiva il riso ed altri prodotti nella zona. Tale aspetto andrebbe adeguatamente valutato e definito nell'ambito delle compensazioni, in caso di autorizzazione dell'impianto.

Vi è da aggiungere che la progettazione e la gestione di un impianto ai sensi della normativa, di per sé non dovrebbe costituire causa di rilascio di fibre e di impatti sulle matrici ambientali. Andrebbe pertanto attuato un concreto piano di controlli che dia garanzia nel tempo della gestione dell'impianto e dell'assenza di ricadute di carattere economico sulle attività agricole e di allevamento di prossimità.

Si prende atto che vari Comuni limitrofi di Salussola hanno deliberato un documento di accordo dal titolo CONVENZIONE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE E AMBIENTALI.

6.2 Compensazioni

Il progetto non evidenzia compensazioni ambientali.

E' prevista una convenzione volontaria con l'azienda agricola "La Manzola Srl" al fine della realizzazione di un progetto di miglioramento ambientale complessivo per il territorio circostante la discarica, per il quale è già stata richiesta apposita autorizzazione agli Enti competenti. Tale miglioramento ambientale prevede una rinaturalizzazione (formazione di ampie zone boscate composte esclusivamente da vegetazione autoctona, la realizzazione di zone umide nelle aree poste a nord della discarica, formando artificialmente bassure allagate a riprendere gli antichi acquitrini tipici delle zone argillose) e un percorso pedonale di fruizione pubblica.

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NO TAV GRUPPO BIELLESE, RIFONDAZIONE COMUNISTA FEDERAZIONE DI BIELLA, POTERE AL POPOLO, COALIZIONE SOCIALE BIELLESE, PMIL ORGANIZZAZIONE DI BIELLA

6) Opere di mitigazione e di compensazione ambientale

Relativamente alle compensazioni ambientali queste associazioni ed organizzazioni ritengono e osservano che tale tema non è puntualmente trattato negli elaborati progettuali confermando la cattiva abitudine alla trattazione in sede di Conferenza dei Servizi, ovvero escludendo impropriamente la trattazione delle compensazioni ambientali dalla procedura di evidenza pubblica.

Come più volte sottolineato le compensazioni ambientali non possono, anche normativamente, tradursi in compensazioni economiche o finanziarie "opere – orpello" proposte/contrattate con i vari enti locali (ad esempio i giochi per i bambini della scuola materna o le panchine nel viale recentemente asfaltato dalla amministrazione comunale).

Queste associazioni ed organizzazioni ritengono, in particolare, che i RCA eventualmente conferiti da fuori Provincia, Quadrante e Regione giustifichino la messa in atto di importanti compensazioni ambientali (ad esempio la incentivazione delle attività di bonifica/conversione a solare fotovoltaico delle coperture in amianto esistenti in Provincia di Biella) e non solo mere compensazioni economiche consistenti nella offerta di "sconti" nel conferimento di RCA locali (trattasi di mero marketing sostanzialmente finalizzato all'accoglienza dell'istanza).

Commenti

L'accordo tra il proponente e l'azienda "La Manzola Srl" è un accordo tra privati, per cui gli interventi previsti non possono essere considerati come compensazioni ambientali, anche tenendo conto del fatto che gli interventi suddetti non risultano contemplati dalla documentazione progettuale.

6.3 Piano economico-finanziario

L'obiettivo del piano economico-finanziario è l'individuazione della tariffa minima applicabile per l'impianto proposto (cui aggiungere l'ecotassa applicabile). Di fatto il modello economico-finanziario implementato, partendo dalla quantificazione dei flussi annui di rifiuti di cui sopra, individua la tariffa il cui valore è correlato ad un Utile Lordo sempre positivo: questo implica che per tutta la durata della vita operativa della discarica sia garantita la copertura di tutti i costi inclusi gli accantonamenti necessari per la gestione del regime di post-chiusura.

Costi annui connessi alla gestione operativa

Voce di spesa	Importo annuo (€)	Note



materiali di consumo e manutenzione	243.000	Di cui 83.000 euro/anno per l'acquisto di materiali di consumo (gasolio, olio, cemento cfr. SIA) e 160.000 euro/anno per lavori di manutenzione
analisi	78.500	<p>Sono state considerate, come da Piano di Sorveglianza e controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 analisi all'anno delle acque di falda su 6 piezometri (costo di 1500 euro/cad); - 12 analisi all'anno per la qualità dell'aria in 2 punti di campionamento (costo 1000 euro/cad); - 2 rilievi topografici all'anno (costo 2.000 euro/cad); - 4 analisi all'anno delle acque di ruscellamento (costo 500 euro/cad); - 4 analisi all'anno del percolato (costo 1000 euro/cad); - 4 analisi all'anno delle acque trattate (costo 1.000 euro/cad)
trattamento del percolato	230.000	Cautelativamente è stato considerato il costo del trattamento in sito del percolato (8 €/m ³) per l'intero volume annuo massimo atteso (11.000 m ³) più l'eventuale smaltimento extra sito di circa 2.000 m ³
fidejussioni	8.400	Cautelativamente è stato inserito il costo annuo della fidejussione totale per la gestione operativa ovvero non diviso per lotti, l'importo da garantire è stato ridotto in virtù della futura registrazione EMAS del sito
costi accessori e royalty	Variable annualmente coi conferimenti	Royalty comunali quantificate in 3 €/ton e rimborso di 10.000 € al Comune di Salussola per Comitato Tecnico di controllo e IMU (80.000 euro), affitto dell'area per 8 €/ton
Personale	350.000	Salari lordi (7 dipendenti)
	126.000	oneri previdenziali
	25.926	TFR
	29.167	ferie non godute
costi generali ed imprevisti	Variabili annualmente	Quantificati forfettariamente come 15 % sul totale dei costi operativi dell'anno considerato

Costi annui connessi alla gestione post-operativa

Voce di spesa	Importo annuo (€)	Note
materiali di consumo e manutenzione	69.000	Acquisto materiali di consumo (cemento) e manutenzione

S.P.

analisi	34.000	<p>Sono state considerate, come da Piano di Sorveglianza e controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 analisi all'anno delle acque di falda su 7 piezometri (costo di 1500 euro/cad); - 2 analisi all'anno per la qualità dell'aria in 2 punti di campionamento (costo 1000 euro/cad); - 2 rilievi topografici all'anno (costo 2000 euro/cad) - 2 analisi all'anno delle acque di ruscellamento (costo 500 euro/cad); - 2 analisi all'anno del percolato (costo 1000 euro/cad) - 2 analisi all'anno delle acque trattate (costo 1000 euro/cad)
trattamento del percolato	124.000	<p>Cautelativamente è stata ipotizzata una riduzione del percolato in post-chiusura (dopo telatura superficiale) pari solo al 50%. E' stato considerato quindi il costo del trattamento in sito del percolato (8 €/m³) per il volume annuo massimo atteso (5.500 m³) più il costo di un eventuale smaltimento extra sito di circa 1.000 m³</p>
fidejussioni	7.000	<p>Cautelativamente è stato inserito il costo annuo della fidejussione totale per il post-chiusura ovvero non diviso per lotti, l'importo da garantire è stato ridotto in virtù della futura registrazione EMAS del sito</p>
costi accessori e royalty	90.000	<p>Rimborso al Comune di Salussola per Comitato Tecnico di controllo e IMU (80.000 euro)</p>
Personale	76.000	<p>Salari lordi (1 dipendente) inclusi oneri previdenziali, TFR, ferie non godute</p>
TOTALE ANNUO	331.000	

Poiché la fase di post-chiusura durerà 30 anni, il costo totale connesso alla gestione sarà pari a 9.930.000 euro.

Il costo di investimento dell'impianto è pari a 21.523.968 euro come da computo metrico allegato al progetto. Dividendo questo costo per le tonnellate complessivamente smaltibili, cioè 1.783.449,30 t, si ottiene un fattore di ammortamento per tonnellata pari a 12.07 €/t.

La quota da accantonare durante la fase di gestione operativa della discarica a copertura dei successivi costi di gestione post-chiusura è stata calcolata annualmente con lo stesso criterio delle quote di ammortamento, ovvero il totale dei costi dei 30 anni di post-chiusura (9.930.000 euro) viene diviso per le tonnellate complessive ottenendo un fattore unitario pari a 5.57 €/t.

Per il calcolo degli interessi passivi e dei flussi di cassa sono state assunte le seguenti ipotesi:

- Equity pari al 50% dell'investimento;
- Copertura della residua parte di investimento con un finanziamento al 3% diviso in due tranche:
 1. la prima (pari al 60% del debito totale) erogata prima dell'avvio dei lavori
 2. la seconda (residuo 40%) erogata dopo 5 anni di esercizio dell'impianto.

Sulla base delle assunzioni finora riportate la tariffa minima per lo smaltimento del CER 17 06 05* nell'impianto in oggetto è stata valutata nella misura di circa 45,3 €/t.



OSSERVAZIONI

COMITATO SALUSSOLA AMBIENTE È FUTURO

Osservazione N° 23

In riferimento alla Rel. 11 e Rel. 12 Quadro Economico e Piano Economico Finanziario si rileva che la società proponente "Acqua & Sole S.r.l." ha fornito dati economici approssimativi e non esaustivi rispetto all'entità del progetto.

Premesso che le società di capitali sono tenute per legge alla redazione del bilancio CEE, nello sviluppare i dati economici previsionali dei 13 anni di attività della discarica la proponente ha abbozzato solo i dati di conto economico, e non di stato patrimoniale. Nell'ottica della chiarezza e della trasparenza, doverosi in presenza di progetti di tale portata, è necessario produrre previsionali dettagliati in ogni singola voce di spesa e non solo limitatamente ai costi per i lavori come è stato fatto nella Rel. 11.

Dall'analisi dell'operatività corrente della società proponente è emerso che è la capogruppo "Neorurale Spa" a finanziare e coordinare l'attività della società detenuta al 100%.

La società "Acqua & Sole S.r.l.", che non ha all'attivo esperienza nell'ambito della gestione di discariche di cemento e amianto, dipenderà interamente dalla Neorurale Spa, come avviene già oggi per gli altri siti in gestione.

Considerata la scarsa patrimonializzazione, il capitale sociale esiguo, la mancanza di autonomia decisionale e finanziaria, l'andamento decrescente dei ricavi è possibile tracciare un ritratto di Acqua & Sole S.r.l. come società poco affidabile nella gestione di un progetto complesso rispetto al quale non può vantare una pregressa esperienza.

Alla voce "ipotesi finanziarie" si individuano due tranche di finanziamento a copertura del progetto ma non viene specificato chi è il soggetto erogatore. Qualora non si trattasse di un finanziamento bancario ma di un prestito della controllante non c'è certezza che quest'ultima, stante i dati di bilancio al 31/12/2016, sia in grado di far fronte a tale impegno. Il rischio concreto è che la proponente non abbia una capacità finanziaria tale da garantire in maniera ottimale e continuativa la gestione della discarica sia in fase di coltivo che di post-gestione. Qualora l'azienda andasse incontro al default o alla messa in liquidazione volontaria la vita e l'operatività della discarica sarebbero fortemente compromesse.

La proponente, inoltre, ha considerato tra i costi la fidejussione da rilasciare a garanzia del progetto solo in termini di oneri finanziari omettendo di specificarne la natura e l'importo. Poiché la fidejussione rappresenta l'unica forma di garanzia e di tutela in caso di default dell'azienda sarebbe stato doveroso darne adeguata descrizione.

In ultima istanza si sottolinea come la società Acqua & Sole Srl, che all'oggetto sociale in visura camerale si propone come obiettivo primario la "valorizzazione delle risorse del terreno rurale", proponga un progetto di discarica di cemento e amianto su un terreno agricolo contravvenendo palesemente alla propria mission aziendale.

Inoltre la società capogruppo Neorurale Spa, fotografata al 31/12/2015, accusa una pesante perdita determinata da costi di gestione troppo elevati rispetto a ricavi e rendite. Fatturato in diminuzione, chiusura in perdita, difficoltà nella gestione operativa non sono garanzia di equilibrio e continuità né per l'azienda in oggetto né per le società che partecipa e controlla.



Le società di cui sopra sono state analizzate sulla base dei dati di bilancio al 31/12/2015 in quanto alla data odierna non risultano ancora accessibili presso la C.C.I.A.A di Milano i bilanci al 31/12/2016. Ci riserviamo, sin da ora, di valutare ulteriori anomalie relative all'esercizio 2016.

Il rischio concreto è che la proponente non abbia una capacità finanziaria tale da garantire in maniera ottimale e continuativa la gestione della discarica sia in fase di coltivo che di post-gestione. Qualora l'azienda andasse incontro al default o alla messa in liquidazione volontaria la vita e l'operatività della discarica sarebbero fortemente compromesse.

In ultima istanza si sottolinea come la società Acqua & Sole Srl, che all'oggetto sociale in visura camerale si propone come obiettivo primario la "valorizzazione delle risorse del terreno rurale", proponga un progetto di discarica di cemento e amianto su un terreno agricolo contravvenendo palesemente alla propria mission aziendale.

COMUNE DI VERRONE

GARANZIE FINANZIARIE

In riferimento alla Rel. 11 e Rel. 12 Quadro Economico e Piano Economico Finanziario si rileva che la società proponente "Acqua & Sole S.r.l." ha fornito dati economici approssimativi e non esaustivi rispetto all'entità del progetto.

Premesso che le società di capitali sono tenute per legge alla redazione dei bilancio CEE, nello sviluppare i dati economici previsionali dei 13 anni di attività della discarica, la proponente ha abbozzato solo i dati di conto economico, e non di stato patrimoniale. Nell'ottica della chiarezza e della trasparenza, doverosi in presenza di progetti di tale portata, è necessario produrre previsionali dettagliati in ogni singola voce di spesa e non solo limitatamente ai costi per i lavori come è stato fatto nella Rel. 11.

Dall'analisi dell'operatività corrente della società proponente è emerso che è la capogruppo "Neorurale Spa" a finanziare e coordinare l'attività della società detenuta al 100%.

La società "Acqua & Sole S.r.l.", che non ha all'attivo esperienza nell'ambito della gestione di discariche di cemento e amianto, dipenderà interamente dalla Neorurale Spa, come avviene già oggi per gli altri siti in gestione.

Considerata la scarsa patrimonializzazione, il capitale sociale esiguo, la mancanza di autonomia decisionale e finanziaria, l'andamento decrescente dei ricavi è possibile tracciare un ritratto di Acqua & Sole S.r.l. come società poco affidabile nella gestione di un progetto complesso rispetto al quale non può vantare una pregressa esperienza.

Alla voce "ipotesi finanziarie" si individuano due tranche di finanziamento a copertura del progetto ma non viene specificato chi sia il soggetto erogatore. Qualora non si trattasse di un finanziamento bancario ma di un prestito della controllante non c'è certezza che quest'ultima, stante i dati di bilancio al 31/12/2016, sia in grado di far fronte a tale impegno.

Il rischio concreto è che la proponente non abbia una capacità finanziaria tale da garantire in maniera ottimale e continuativa la gestione della discarica sia in fase di coltivo che di post-gestione. Qualora l'azienda andasse incontro al default o alla messa in liquidazione volontaria, la vita e l'operatività della discarica sarebbero fortemente compromesse.

La proponente, inoltre, ha considerato tra i costi la fidejussione da rilasciare a garanzia del progetto solo in termini di oneri finanziari, omettendo di specificarne la natura e l'importo. Poiché la fidejussione rappresenta



l'unica forma di garanzia e di tutela in caso di default dell'azienda, sarebbe stato doveroso darne adeguata descrizione.

In ultima istanza si sottolinea come la società Acqua & Sole Srl, che all'oggetto sociale in visura camerale si pone come obiettivo primario la "valorizzazione delle risorse del terreno rurale", proponga un progetto di discarica di cemento e amianto su un terreno agricolo, contravvenendo palesemente alla propria mission aziendale.

Commenti

La tariffa minima per lo smaltimento del rifiuto 17 06 05, valutata pari a 45.3 €/t, pare ben inferiore ai prezzi di mercato normalmente applicati nel Nord Italia.*

Come anche riportato in audizione, l'osservazione relativa alla mancanza di riferimenti ai/ai soggetto/i erogante/i è completamente condivisibile, anche tenuto conto della "vita" complessiva dell'opera che è dell'ordine del mezzo secolo.

E' auspicabile che il proponente fornisca informazioni più dettagliate per l'intero Piano Economico Finanziario.

In sostanza, il Piano economico presentato rileva alcuni aspetti che devono essere approfonditi in sede di eventuale autorizzazione dell'impianto anche in relazione a:

- un costo unitario per lo smaltimento (tariffa) contenuto rispetto a quanto attualmente applicato al trasporto transfrontaliero;
- eventuale introduzione di modifiche conseguenti a prescrizioni che possono incidere dal punto di vista economico;
- compensazioni e facilitazioni, anche dal punto di vista economico, da attribuire al territorio che ospita l'impianto, attualmente non previste.

Infine risulta opportuno che il conto economico sia oggetto di certificazione da parte di un ufficio di terzi, anche in relazione agli accantonamenti e alla fidejussione da richiedere.



CONCLUSIONI

Data la consistenza del documento predisposto dall'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica (di seguito OCI) si ritiene di sintetizzare i principali aspetti emersi nel corso delle attività svolte a supporto della Provincia di Biella.

In una prima fase l'OCI ha acquisito la documentazione del progetto della società "Acqua & Sole" S.r.l. "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*" nel Comune di Salussola e delle osservazioni pervenute da varie parti.

In una seconda fase si sono convocati i diversi soggetti pubblici e privati che hanno espresso la loro opinione in seduta pubblica relativamente al progetto, presentando anche ulteriore documentazione.

Infine nella terza fase, raccogliendo e valutando quanto fatto nelle prime due fasi, l'OCI ha predisposto una relazione conclusiva, esprimendo le proprie argomentazioni e opinioni sull'oggetto dell'incarico.

La presa d'atto e l'informazione che è stata acquisita, anche in modo autonomo da parte di diversi soggetti pubblici e privati, è senz'altro un aspetto positivo, a prescindere dal risultato che verrà attribuito alla proposta di installazione della discarica in località Brianco nel Comune di Salussola.

Il lavoro svolto dall'OCI può costituire un supporto alla Provincia di Biella per procedere nell'iter decisionale alla valutazione della autorizzazione o del diniego alla realizzazione dell'impianto proposto.

Il progetto di discarica e lo smaltimento dell'amianto

La discarica è prevista per una volumetria lorda pari a circa 1.864.987 m³, corrispondente ad una capacità di smaltimento effettiva pari a 1.491.989 m³. La volumetria è prossima all'esigenza regionale di smaltimento evidenziata nel Piano Amianto 2016-2020, approvato con D.C.R. n. 124-7279 del 01/03/2016, ma il progetto non esclude lo smaltimento di rifiuti provenienti da altre Regioni.

La discarica (monodedicata) è destinata allo smaltimento di un'unica tipologia di rifiuto classificato con codice CER 17 06 05* e costituita esclusivamente da materiali da costruzione contenenti amianto (in matrici resinoidi o cementizie) classificati come rifiuti pericolosi.

Si tratta di una discarica per rifiuti non pericolosi (D.Lgs. 36/2003) che secondo la normativa di settore può accogliere i rifiuti pericolosi contenenti amianto in settori dedicati (DM 27 settembre 2010, Allegato 2 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto).

Le osservazioni emerse durante le audizioni hanno portato ad evidenziare le principali problematiche, che sono risultate essere:

- **VOLUMETRIA.** Nel progetto si sostiene che una sola discarica regionale di oltre 1.800.000 m³ abbia una migliore collocazione e un impatto ambientale contenuto rispetto a diversi impianti distribuiti sul territorio, ma tale considerazione non è condivisibile anche alla luce dell'impostazione della Regione Piemonte che suggerisce la suddivisione del territorio in 4 Quadranti (Territorio nord-occidentale della Città Metropolitana di Torino, Territorio del Cuneese, Piemonte sud orientale, Piemonte settentrionale). La volumetria prevista necessita inoltre di realizzare una sopraelevazione della discarica di circa 15 metri dal piano campagna.

- **LOCALIZZAZIONE.** Nel corso delle attività dell'Inchiesta Pubblica è stata portata all'attenzione dell'OCI, quale elemento ritenuto di rilevante problematicità, la scelta del proponente di ubicare l'impianto su aree a destinazione agricola, non impattate da precedenti attività di altro tipo ed in disarmonia con le



indicazioni del Piano Regionale Amianto 2016-2020 che predilige, per la localizzazione degli impianti di smaltimento, la promozione dell'utilizzo di aree estrattive dismesse. Nelle osservazioni è stata manifestata l'inopportunità del consumo di suolo su terreni a prevista destinazione agricola, in luogo dell'utilizzo di aree già oggetto di precedenti attività. In particolare, si è fatto più volte riferimento al documento "*Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto*" recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4693 del 20 febbraio 2017, ritenuto in generale disatteso, per quanto si tratti di uno studio ricognitivo, a grande scala, che riporta indicazioni di carattere generale e che non costituisce un'individuazione di siti di smaltimento. Un ulteriore elemento ritenuto critico dai soggetti intervenuti ai lavori dell'OCI in ordine alla localizzazione dell'impianto riguarda l'ubicazione in corrispondenza di aree di ricarica degli acquiferi profondi; tale questione è stata oggetto di trattazione in una specifica sezione della presente relazione. Nell'ambito delle osservazioni presentate, l'ubicazione del sito è ritenuta inadeguata anche rispetto ad aspetti afferenti la pianificazione territoriale di diversa scala, dei quali è stata data evidenza nel presente documento.

- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE. La discarica è concepita per rifiuti non pericolosi (D.Lgs. 26/2003) monodedicata allo smaltimento di rifiuti pericolosi contenenti amianto (DM 27 settembre 2010). Risulta esaltato il concetto di autosufficienza di materiali per la costruzione (mediante vagliatura dei terreni in sito con installazione di un impianto ad hoc), ma si ritiene che ciò sia poco probabile in base alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche di eterogeneità del sottosuolo e le ulteriori cautele indicate dalla Regione Piemonte per l'impermeabilizzazione.

- TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE. Non è stata individuata l'effettivo ruolo svolto da falde sospese presenti (probabilmente stagionali) e le anomalie piezometriche registrate nelle misure. L'escursione del livello di falda, seppure posto a profondità di oltre 27 m, è stata misurata in un periodo ridotto. L'importanza di tali indagini è in relazione alla classificazione del sito all'interno di un'area di ricarica degli acquiferi profondi. L'impianto è proposto in corrispondenza di aree di ricarica degli acquiferi profondi, in base alla pianificazione in materia di tutela delle acque operata dalla Regione Piemonte. Nel corso dei lavori dell'OCI è stata manifestata l'inopportunità di autorizzare l'impianto in ragione di tale situazione. La Regione Piemonte ha stabilito che in corrispondenza delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, per le discariche per rifiuti non pericolosi, quale quella in oggetto, è ammessa la realizzazione o ampliamento di nuovi impianti purché siano garantite maggiori protezioni del terreno e delle acque sotterranee rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da ≥ 1 m a $\geq 2,5$ m. Si rileva che all'interno della pianificazione operata in particolare con D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018, nell'ambito delle *Misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento della Città Metropolitana e delle Province* è specificato che non è ammessa la realizzazione di nuove discariche per rifiuti pericolosi ad esclusione di discariche per rifiuti contenuti amianto compresi i depositi sotterranei adibiti a discarica per rifiuti costituiti da manufatti o simili contenenti amianto.

- DISPERSIONE DI FIBRE DI AMIANTO. La possibile dispersione di fibre nell'aria e nelle acque di falda è una preoccupazione emersa da molti documenti e dagli interventi nel corso delle audizioni, a causa dei possibili effetti sulla salute, soprattutto per le fibre aerodisperse. Per quanto riguarda la misura delle fibre aerodisperse si ritiene che debba essere migliorato il piano di campionamento, definite le procedure di campionamento e misura della concentrazione di fibre, individuato il soggetto esterno al proponente (Ditta specializzata) incaricato delle misure e debba essere definita la registrazione dei risultati, anche al fine di una adeguata pubblicità degli stessi. Analoghi interventi migliorativi (procedure di campionamento e misura della concentrazione di fibre, individuazione del soggetto esterno incaricato delle misure e registrazione dei risultati) sono necessari per il controllo della concentrazione delle fibre nel percolato che si forma nella discarica e viene inviato al trattamento prima dello scarico in acque superficiali.

- ASPETTI SANITARI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO. Un'ampia descrizione delle note caratteristiche di pericolosità dell'amianto e conseguentemente dei rifiuti che lo contengono è stata effettuata nel corso delle attività dell'OGI, anche alla luce delle giustificate preoccupazioni degli Enti pubblici e dei privati. L'inhalazione di fibre di amianto è una causa certa di mesotelioma, tumore del polmone, della laringe e dell'ovaio e di asbestosi e placche pleuriche. Il rischio aumenta con l'aumentare dell'esposizione e non esiste una dose soglia sotto la quale il rischio si azzera. È stata sollevata da più parti la possibilità che, oltre all'assunzione per inalazione, sia possibile anche una modalità per ingestione, connessa ad esempio al consumo di acque potabili contaminate. Sulla base di dati disponibili, non esiste un'evidenza sufficiente di associazione tra ingestione di fibre di amianto e patologia neoplastica, in particolare di mesotelioma. L'attenzione a evitare l'inquinamento delle acque con amianto è però giustificata dalla pericolosità del materiale e dalla possibilità che le fibre presenti vengano reimmesse nell'aria con l'evaporazione dell'acqua.
- GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA. Il mantenimento di un corretto confinamento dei rifiuti viene garantito sia dalla realizzazione di una idonea impermeabilizzazione atta ad ostacolare la migrazione di contaminanti fino alle acque sotterranee, sia dal mantenimento di un minimo battente di percolato sul fondo (inferiore a 1 m). La copertura finale e la sua manutenzione sono poi elementi importanti per minimizzare l'afflusso di acque in discarica, riducendo così la produzione di percolato ed evitando allo stesso tempo la dispersione di fibre in atmosfera. Un attento ciclo di ricevimento dei rifiuti e successivo collocamento in discarica rivestono un'importanza fondamentale. Su quest'ultimo aspetto, ricordando quanto indicato dal l'Allegato 2 del DM 27 settembre 2010 - *Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto*, dal progetto non risultano chiare le modalità operative, al fine di impedire una rottura degli involucri e la dispersione di microfibre. Non si prevedono modalità operative in particolari condizioni (piogge intense, forte vento, scarico rifiuti al di sopra dell'attuale piano campagna, etc.).
Il trattamento del percolato viene descritto in modo non esauriente, e lo stesso accade per i rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di prima pioggia e per l'operazione di cementificazione.
L'impatto sul corpo idrico recettore non pare sufficientemente caratterizzato anche dal punto di vista qualitativo, in quanto per una parte dell'anno il deflusso idrico nel rio Sisiole sembra costituito solamente dallo scarico delle acque provenienti dalla discarica stessa.
Infine, non è previsto un approvvigionamento idrico autonomo utilizzabile in condizioni straordinarie (siccità, incendi, etc.).
- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. Le osservazioni presentate riguardano diversi strumenti di pianificazione del territorio a differente scala, che spaziano dal Piano Territoriale Regionale, al Piano Paesaggistico Regionale, al Piano Territoriale Provinciale, al PRGC del Comune di Salussola. Rispetto a tali atti è contestata una mancanza di coerenza nel caso in cui fosse realizzato l'impianto di smaltimento, in ragione della destinazione agricola dell'area in esame. Nelle osservazioni tale incoerenza è ritenuta incompatibile con un'eventuale autorizzazione.
In ragione di quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e di quanto chiarito dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale dell'8 novembre 2016, n. 4/AMB, si rileva che l'eventuale sussistenza di elementi di incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione richiede una motivazione consistente, giustificata dalla concreta previsione di impatti significativi.
- VIABILITA'. Rispetto alla viabilità, le problematiche rappresentate nel corso dei lavori dell'OCI hanno riguardato sia l'incremento del traffico indotto dalla circolazione dei automezzi in entrata e in uscita dall'impianto di smaltimento, che gli aspetti legati alla sicurezza stradale.



Quest'ultimo aspetto, rimarcato nelle osservazioni presentate, comporterebbe, in caso di autorizzazione, una concertazione con le Amministrazioni e provinciali e comunali interessate, finalizzata a definire eventuali adeguamenti della viabilità a garanzia dei livelli di sicurezza. Si ritiene che vi sia anche una necessità di disciplinare l'afflusso dei mezzi alla discarica, in quanto le operazioni di scarico dei rifiuti prevedono una durata che non risulta quantificata e valutata.

- TUTELA AMBIENTALE. Dal novembre 2007 l'area proposta per l'impianto di discarica è parte della zona riconosciuta a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per il riso di Baraggia biellese e vercellese (superficie totale coltivata a riso pari a circa 25.000 ettari), che si estende fra le provincie di Biella e Vercelli. Più soggetti intervenuti in audizione hanno rimarcato il danno di immagine alla produzione risicola DOP dovuto alla costruzione dell'impianto di smaltimento. A tale proposito, si precisa che il progetto proposto ha estensione pari a circa 15 ettari (discarica + servizi) + 1 ettaro occupato dalla fascia esterna di mascheramento dell'impianto, completamente all'interno dell'area DOP, che tuttavia al momento non risulta coltivata.

Nelle osservazioni presentate si evidenzia poi che il proponente avrebbe condotto un'analisi non sufficientemente approfondita dell'ambiente in termini di flora e di fauna. A prescindere dalla presenza di eventuali peculiarità nell'area in oggetto, possono sussistere, come per altri aspetti trattati nella presente relazione, eventuali elementi di pressione legati alla significativa dimensione dell'impianto.

- ALTERNATIVE. Il confronto delle alternative localizzative pare non completamente equilibrato dal momento che viene utilizzato una ipotesi differente per l'origine dei materiali per l'allestimento della discarica, in quanto per le due alternative ipotizzate tali materiali vengono reperiti all'esterno (e non dallo scavo dei terreni sui quali è prevista l'opera). Visto l'ampio dibattito suscitato dall'aspetto delle ALTERNATIVE, è opportuno che il proponente riveda e ampli le considerazioni e i confronti. In effetti il carico di problemi al territorio appare consistente, in quanto concentrato su una singola area di costruzione e gestione dell'impianto.

- ASPETTI ECONOMICI. L'impianto viene progettato, realizzato e gestito da una Impresa privata che ha predisposto un conto economico generale pervenendo in sintesi ad una tariffa minima unitaria per lo smaltimento dei rifiuti (circa 45,3 €/t). Premesso che si dovrebbero disporre di dati più dettagliati, tale tariffa appare ampiamente competitiva rispetto a quanto viene richiesto attualmente per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e, nel caso di autorizzazione, la discarica svolgerebbe un ruolo di calmiera ai prezzi di mercato comunemente applicati. Ciò richiamerebbe legittimamente anche consistenti volumetrie di rifiuti provenienti al di fuori della Regione Piemonte, stante la carenza di impianti. Si richiede una revisione con maggior dettaglio nel computo di costi e ricavi in previsione e un loro aggiornamento nel caso di introduzione di prescrizioni da parte dell'Amministrazione competente che possono avere un onere significativo. Inoltre risulta opportuno che il conto economico sia oggetto di certificazione da parte di un ufficio di terzi, anche in relazione agli accantonamenti e alla fidejussione da richiedere.



ALLEGATI

Verbali delle riunioni dell'Organismo Collegiale Inquirente

"Progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano" - Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998

Verbale della 1ª seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente.

In data 7 marzo 2018, alle ore 8.30, presso gli uffici della Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, Biella, si è tenuta la prima seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente di Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998.

Alla riunione hanno preso parte i componenti nominati con determinazione dirigenziale n. 229 del 28 febbraio 2018 dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella: prof.ssa Fulvia Chiampo, prof. Giovanni Pietro Beretta, prof. Corrado Magnani, Ing. Giorgio Schellino.

Si è proceduto a prendere visione delle osservazioni presentate dal pubblico, consultabili, secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di Biella, presso il sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale (www.provincia.biella.it) nella sezione di pubblicazione del progetto di cui trattasi (sezione Ambiente/Valutazione Impatto Ambientale/articolo "Progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano RIAVVIO PROCEDURA CON IL 15.12.2017"OSSERVAZIONI del Pubblico"), di seguito elencate:

- Coordinamento Ambientalista Rifiuti Piemonte (CARP), 2 gennaio 2018;
- Movimento Valledora, 9 febbraio 2018;
- Coldiretti Vercelli e Biella, 9 febbraio 2018;
- Pro Natura Piemonte, 10 febbraio 2018;
- NO TAV – Gruppo Biellese, Rifondazione Comunista – Federazione di Biella, Potere al Popolo – Biella, Coalizione Sociale Biellese, PMU – Organizzazione di Biella, 12 febbraio 2018;
- Studio Legale Avv. Paolo Bottasso, 12 febbraio 2018;
- Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, prot. n. 549 del 13 febbraio 2018;
- Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, 13 febbraio 2018;
- Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Biella, a firma di Antonella Buscaglia e Giovanni Rinaldi, 14 febbraio 2018;
- Comitato Salussola Ambiente è Futuro, in data 14 febbraio 2018;
- Tenuta Agricola Castello di Turletti Carlo & C., Azienda Agricola Zaccaria Silvio di Zaccaria Carlo, Società Agricola Guerrini F.lli S.S., 21 febbraio 2018;
- MSS Piemonte gruppo di Cossato, a firma di Manuela Mattei, in data 12 febbraio 2018;
- Integrazioni rese dal Comitato Salussola Ambiente è Futuro, in data 1 marzo 2018.

Dopo aver delineato il calendario delle prossime sedute, si è stabilito di procedere alle audizioni del pubblico che ha presentato le osservazioni scritte sopra riportate secondo il seguente calendario:

20 marzo 2018	
09:00	C.A.R.P. Novara ONLUS, Novara
09:45	Pro Natura Piemonte, Torino
10:30	Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella, Vercelli
11:15	Associaz. Culturale Valledora ONLUS Movimento Valledora, Cavaglià (BI)
12:00	NO TAV Gruppo Biellese + Rifondazione Comunista Federazione di Biella + Potere al Popolo + Coalizione Sociale Biellese + Partito Marxista Leninista Italiano Organizzazione di Biella, Biella

F. B.

23 marzo 2018	
09:00	Soggetti residenti nell'intorno degli appezzamenti interessati dalla eventuale realizzazione della discarica (Osservazioni presentate dall'Avv Botasso)
09:45	Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese
10:30	Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese
11:15	Movimento Cinque Stelle (Cossato)
12:00	Movimento Cinque Stelle (Blella)
12:45	Comitato Salussola Ambiente e Futuro
13:30	Tenuta Agricola Castello + Azienda Agricola Zaccaria Silvio + Società Agricola Fratelli Guerrini

Si è inoltre stabilito di procedere alle audizioni delle seguenti Amministrazioni che, in occasione della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 27 febbraio 2018, hanno presentato le seguenti osservazioni:

- Provincia di Vercelli, prot. n. 5223 del 27 febbraio 2018;
- Comune di Verrone, nota prot. n. 820 del 27 febbraio 2018;
- Comune di Cerrione, Deliberazione del Consiglio Comunale di Cerrione (BI) n. 31 del 29.07.2017;
- Comune di Carisio, nota prot. n. 938 del 76 febbraio 2018;
- Comune di Santhià, Deliberazione di Giunta Comunale di Santhià n. 51 del 23.02.2018
- Comune di Tronzano Vercellese, prot. n. 1553 del 26 febbraio 2018 - Deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 20.02.2018;
- Comune di Salussola, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.07.2017

28 marzo 2018	
09:00	Provincia di Vercelli
09:20	Comune di Verrone
09:40	Comune di Cerrione
10:00	Comune di Carisio
10:20-10:30	COFFEE BREAK
10:30	Comune di Santhià
10:50	Comune di Tronzano Vercellese
11:10	Comune di Salussola

La riunione si è conclusa alle ore 11.45 e l'Organismo ha convenuto di riagionarsi in data 14 marzo 2018, salvo variazioni che saranno concordate tra i componenti dell'Organismo stesso.

La Presidente	prof.ssa Fulvia Chiampo	
I Componenti	prof. Giovanni Pietro Beretta	
	prof. Corrado Magnani	
	ing. Giorgio Schellino	



"Progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amiante, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano" - Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998

Verbale della 2ª seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente.

In data 14 marzo 2018, alle ore 8.30, presso gli uffici della Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, Biella, si è tenuta la seconda seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente di Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998.

Alla riunione hanno preso parte i componenti dell'Organismo Collegiale Inquirente: prof.ssa Fulvia Chiampo, prof. Giovanni Pietro Beretta, prof. Corrado Magnani, ing. Giorgio Schellino.

Preso atto delle indicazioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 229 del 28 febbraio 2018 dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella in ordine all'esame delle osservazioni scritte pervenute dal pubblico nella fase di pubblicazione del progetto (15 dicembre 2017 - 13 febbraio 2018), l'Organismo Collegiale Inquirente ha stabilito di accogliere ulteriori osservazioni e richieste di audizione che siano presentate alla Provincia di Biella entro la giornata di giovedì 15 marzo 2018, ritenendo di garantire il rispetto della tempistica dei lavori definita dalla citata determinazione dirigenziale.

Nel corso della seduta l'Organismo ha proseguito l'esame congiunto delle osservazioni pervenute ed ha confermato il calendario delle audizioni stabilito nella seduta del 7 marzo 2018 e con inizio il giorno 20 marzo 2018 (1ª scaglione).

La seduta è terminata alle ore 11.45.

La Presidente

prof.ssa Fulvia Chiampo



I Componenti

prof. Giovanni Pietro Beretta



prof. Corrado Magnani



ing. Giorgio Schellino



"Progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano" - Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998

Verbale della 3° seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente.

In data 20 marzo 2018, alle ore 9, presso gli uffici della Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, Biella, si è tenuta la terza seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente di Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998.

Alla riunione hanno preso parte i componenti dell'Organismo Collegiale Inquirente: prof.ssa Fulvia Chiampo, prof. Giovanni Pietro Beretta, prof. Corrado Magnani, ing. Giorgio Schellino.

Secondo quanto stabilito nella riunione del 7 marzo 2018, la seduta è stata dedicata all'audizione del 1° scaglione dei soggetti che hanno presentato osservazioni:

- NO TAV Gruppo Biellese + Rifondazione Comunista Federazione di Biella + Potere al Popolo! + Coalizione Sociale Biellese + Partito Marxista Leninista Italiano Organizzazione di Biella, Biella
- Pro Natura Piemonte, Torino
- C.A.R.P. Novara ONLUS, Novara
- Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella, Vercelli
- Associaz. Culturale Valledora ONLUS Movimento Valledora, Cavaglià (BI)

L'audizione è terminata in anticipo rispetto alla tempistica messa a disposizione dall'Organismo Collegiale Inquirente e la seduta si è conclusa alle ore 11.30.

La Presidente

prof.ssa Fulvia Chiampo



I Componenti

prof. Giovanni Pietro Beretta



prof. Corrado Magnani



ing. Giorgio Schellino



"Progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amiante, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano" - Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998

Verbale della 4ª seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente.

In data 23 marzo 2018, alle ore 9, presso gli uffici della Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, Biella, si è tenuta la quarta seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente di Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998.

Alla riunione hanno preso parte i componenti dell'Organismo Collegiale Inquirente: prof.ssa Fulvia Chiampo, prof. Giovanni Pietro Beretta, prof. Corrado Magnani, ing. Giorgio Schellino.

Secondo quanto stabilito nella riunione del 7 marzo 2018, la seduta è stata dedicata all'audizione del 2° scaglione dei soggetti che hanno presentato osservazioni:

- soggetti residenti nell'intorno degli appezzamenti interessati dalla eventuale realizzazione della discarica
- Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese
- Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese
- Comitato Salussola Ambiente è Futuro
- Tenuta Agricola Castello + Azienda Agricola Zaccaria Silvio + Società Agricola Fratelli Guerrini
- Movimento Cinque Stelle (Cossato)
- Movimento Cinque Stelle (Biella).

L'audizione è terminata in anticipo rispetto alla tempistica messa a disposizione. I lavori dell'Organismo Collegiale Inquirente si sono conclusi alle ore 13.15.


L'Organismo Collegiale Inquirente ha altresì deciso di:

- Dedicare un'audizione al Proponente, in data 28 marzo 2018
- Richiedere un incontro con l'Organo Tecnico della Provincia di Biella, da tenere a valle di tutte le audizioni.

La Presidente prof.ssa Fulvia Chiampo



I Componenti prof. Giovanni Pietro Beretta



prof. Corrado Magnani



ing. Giorgio Schellino



"Progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano" -
Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3,
della L.R. 40/1998

Verbale della 5ª seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente.

In data 28 marzo 2018, alle ore 9, presso gli uffici della Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, Biella, si è tenuta la quinta seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente di Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998.

Alla riunione hanno preso parte i componenti dell'Organismo Collegiale Inquirente: prof.ssa Fulvia Chiampo, prof. Giovanni Pietro Beretta, prof. Corrado Magnani, ing. Giorgio Schellino.

Secondo quanto stabilito nella riunione del 7 marzo 2018, la seduta è stata dedicata all'audizione del 3ª scaglione dei soggetti che hanno presentato osservazioni, oltre al Proponente:

- Amministrazione Provinciale di Vercelli
- Comune di Verrone (BI)
- Comune di Cerrione (BI)
- Comune di Carisio (VC)
- Comune di Santhià (VC)
- Comune di Salussola (BI)
- Comune di Roppolo (BI)
- Comune di Tronzano V.se (VC)
- "Acqua & Sole" S.r.l.

L'audizione si è conclusa alle ore 12.30.

La Presidente prof.ssa Fulvia Chiampo



I Componenti prof. Giovanni Pietro Beretta



prof. Corrado Magnani



ing. Giorgio Schellino



"Progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amiante, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano" - Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998

Verbale della 6ª seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente.

In data 13 aprile 2018, alle ore 9, presso gli uffici della Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, Biella, si è tenuta la sesta seduta dell'Organismo Collegiale Inquirente di Inchiesta Pubblica ai sensi degli artt. 24 bis e 27bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14, comma 3, della L.R. 40/1998.

Alla riunione hanno preso parte i componenti dell'Organismo Collegiale Inquirente: prof.ssa Fulvia Chiampo, prof. Giovanni Pietro Beretta, prof. Corrado Magnani, ing. Giorgio Schellino.

Come concordato nel corso delle precedenti sedute, si è proceduto ad un incontro con i membri dell'Organo Tecnico della VIA.

La seduta si è conclusa alle ore 11.30.

La Presidente

prof.ssa Fulvia Chiampo



I Componenti

prof. Giovanni Pietro Beretta



prof. Corrado Magnani



ing. Giorgio Schellino

